




Relazione Annuale 2020

Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei **Consulenti Finanziari**

Roma, 1° luglio 2021




Relazione Annuale 2020

Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei **Consulenti Finanziari**




Sommario

Premessa	5
Struttura del documento	11
1. L'evoluzione del contesto normativo di riferimento	12
1.1 La normativa europea	16
1.2 La normativa nazionale: le novità sulla consulenza in materia di investimenti	19
2. Il 2020: la diffusione della pandemia da Covid-19 e l'emergenza sanitaria	25
3. La funzione di vigilanza sugli iscritti all'albo	31
3.1 Istruttorie	31
3.2 Provvedimenti	34
4. La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari	40
4.1 La sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	40
4.1.1 Le istruttorie e i provvedimenti	40
4.1.2 I controlli	43
4.2 Le sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria	46
4.2.1 Le istruttorie e i provvedimenti	46
4.2.2 I controlli	48
5. La prova valutativa	49
5.1 I risultati del 2020	49
5.2 Le caratteristiche dei candidati alla prova valutativa	53



6. L'analisi del settore	56
6.1 Lo scenario attuale	56
6.2 Le attività dei primi mesi del 2021	60
6.3 La presenza delle donne nella professione	64
7. La composizione dell'albo: caratteristiche e distribuzione degli iscritti	67
7.1 I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	67
7.2 I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria	73
8. L'architettura dei sistemi e il portale web	75
8.1 L'architettura dei sistemi (il nuovo siocf)	75
8.1.1 Il portale web	78
8.1.2 La gestione delle prove valutative	82
8.1.3 La piattaforma di preparazione alla prova valutativa per gli aspiranti consulenti finanziari	85
9. L'educazione finanziaria	87
10. Il 2021: il consolidamento delle misure adottate nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19	93
Appendice	99



Premessa

Il 2020 è stato segnato dalla diffusione in Italia e nel resto del mondo della grave emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. coronavirus). A livello sia nazionale sia internazionale sono state adottate misure finalizzate al contenimento della pandemia che hanno prodotto impatti significativi su molteplici fronti, da quello sanitario a quello economico.


Le stringenti disposizioni del governo italiano hanno determinato – e continuano a determinare – effetti anche rispetto all'attività di OCF che ha adottato conseguenti provvedimenti, sia di natura organizzativa interna sia relativi allo svolgimento delle funzioni istituzionali, per garantire la sicurezza del personale e dei collaboratori e assicurare al contempo il mantenimento degli standard e dei livelli di efficienza del servizio.

Ciò è stato possibile grazie all'informatizzazione pressoché generale delle procedure, all'ampio ricorso agli strumenti informatici di lavoro, che hanno consentito al personale di OCF di svolgere regolarmente le attività lavorative da remoto, e all'adattamento di alcune procedure alle nuove condizioni di sicurezza nel rispetto delle norme di legge.

L'Organismo ha quindi sempre assicurato lo svolgimento delle sue funzioni in osservanza delle disposizioni applicabili, anche di natura emergenziale, a tutela degli investitori e a salvaguardia della fiducia del sistema finanziario. Sono state adottate tutte le misure necessarie, finalizzate ad agevolare i propri iscritti nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e tenuto conto delle difficoltà del particolare momento.

Infine, in questi mesi complessi non si sono mai interrotti il confronto e la consultazione con le altre Istituzioni e le Autorità per tutti i temi di interesse ed utilità condivisi. Si esprime il proprio ringraziamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob, al Nucleo Speciale Polizia valutaria della Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Per l'esercizio 2020 era previsto lo svolgimento delle prove valutative in aula, secondo le date indicate nel bando 2020 pubblicato alla fine del 2019. A causa delle improvvisi misure adottate dal Governo sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'Organismo ha deliberato il rinvio a data e luogo da destinarsi delle prove valutative per l'iscrizione all'albo



unico dei consulenti finanziari previste nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e fino alla prima metà di giugno, sospendendo tutti gli appelli inizialmente calendarizzati per entrambe le sedi di esame di Milano e di Roma.

*Stante l'incertezza della durata dello stato emergenziale, al fine di continuare a garantire a tutti gli aspiranti consulenti finanziari la possibilità di accedere alla professione, l'Organismo ha studiato e introdotto una **nuova modalità di svolgimento a distanza della prova valutativa**.*

Al tal fine, in data 3 aprile 2020, è stata chiesta l'approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, delle necessarie modifiche agli artt. 46 e 50 del Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività (RIO) dell'Organismo, relative alla possibilità di svolgimento a distanza della prova valutativa. In data 28 maggio 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisito in data 21 maggio 2020 il parere favorevole con condizione della Consob, ha approvato ai sensi dell'art. 31, comma 4, del TUF tali modifiche subordinatamente all'esigenza di specificare, all'interno del comma 3-bis dell'art. 46 del RIO, le circostanze che consentono lo svolgimento della prova valutativa a distanza: circostanze riconducibili esclusivamente ad eventi di carattere oggettivamente straordinario ovvero emergenziale accertati dalle Autorità competenti.


Le prove con modalità a distanza hanno avuto inizio il 15 giugno 2020 e hanno comportato l'implementazione di una nuova piattaforma informatica dedicata e integrata con gli altri sistemi OCF.

Le prove della prima sessione a distanza, svolte nei mesi di giugno e di luglio con una tornata giornaliera di massimo 35 partecipanti, hanno raggruppato le prime tre sessioni inizialmente previste in aula, dando priorità allo svolgimento delle prove da parte dei candidati già prenotati prima della sospensione temporanea del servizio online di presentazione della domanda di partecipazione.

In considerazione dell'elevato numero di candidati prenotati, per le prove valutative indette dal 21 settembre 2020 al 22 dicembre 2020 è stato previsto lo svolgimento di due tornate giornaliere consentendo l'esame di 70 candidati al giorno.

Le giornate complessivamente dedicate allo svolgimento degli esami sono state nel 2020 n. 73, per un totale di n. 118 tornate e n. 3.614 partecipanti, e hanno visto un impegno costante del personale e delle Commissioni Esaminatrici, integrate per l'occasione fino ad un numero di cinque per un totale di trenta componenti.

*Per quanto concerne le **funzioni di vigilanza**, sono state predisposte soluzioni che hanno consentito - e consentono - agli Uffici di proseguire nelle proprie attività da remoto con garanzia*



dei diritti di difesa attribuiti alle parti dei procedimenti di vigilanza. In particolare, l'Organismo ha adottato la **procedura per l'audizione a distanza delle parti**, che prevede in ogni caso la possibilità dell'interessato di motivare la richiesta di un'audizione in presenza. La nuova modalità a distanza prevista ai fini dell'espletamento delle audizioni si è rivelata uno strumento funzionale per far fronte alla situazione contingente di rischio per la salute del personale di OCF e degli interessati e flessibile per un eventuale estensione del suo utilizzo anche nel futuro, una volta superata l'emergenza sanitaria.

Andando ad analizzare **i dati dell'albo unico dei consulenti finanziari**, presentati con evidenza di dettaglio nella presente Relazione, con particolare riferimento ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i risultati del 2020 presentano in parte elementi di continuità rispetto ai trend del 2019.

Gli iscritti alla sezione dell'albo alla fine dell'anno risultano in ulteriore diminuzione. Nello specifico, gli iscritti sono pari a 51.630 con una riduzione rispetto al 2019 del 3,1%.

Sebbene il saldo finale sia negativo, si rileva in ogni caso come nell'anno della diffusione della pandemia da Covid-19 i provvedimenti di iscrizione siano stati pressoché costanti rispetto allo scorso anno e le cancellazioni siano diminuite.

Inoltre, con riferimento all'attivazione di nuovi mandati da parte degli intermediari autorizzati, si riscontra nel 2020 un leggero incremento che interrompe il rallentamento registrato dal 2016 al 2019.

Rimane relativamente stabile la presenza del genere femminile, con una flessione complessiva rispetto al 2019 più contenuta di quella dei consulenti finanziari uomini. L'interesse delle donne verso la professione è comunque confermato anche nel 2020, tenuto conto che il 31,3% delle domande di iscrizione alle prove valutative è pervenuto da candidate donne. Esse, però, rappresentano ad oggi poco più di un quinto degli iscritti, a dimostrazione del fatto che c'è ancora molto da fare.

Si ricorda che l'operatività delle sezioni dell'albo unico relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

Al 31 dicembre 2020 risultano iscritti n. 306 consulenti finanziari autonomi e n. 44 società di consulenza finanziaria, in aumento quindi rispetto al 2019 (in cui erano rispettivamente n. 250 e n. 36).

Per quanto attiene all'esercizio dei **poteri di vigilanza**, le strutture di OCF preposte, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno consolidato nel corso del 2020 l'esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatoria nei confronti dei consulenti finanziari.

Rispetto alle misure di natura cautelare, sono stati adottati in via d'urgenza n. 14 provvedimenti di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, TUF, in presenza di elementi che hanno fatto presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del Testo Unico della Finanza.

L'Organismo ha avviato, altresì, n. 35 procedimenti, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, TUF, adottando in n. 20 casi delibere di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di un anno e nei restanti n. 15 casi la non adozione delle misure.

I provvedimenti di adozione della sospensione cautelare hanno riguardato, per lo più, fattispecie di assunzione da parte dei soggetti vigilati della qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale, mentre in ipotesi residuali l'adozione della misura è stata assunta con riferimento all'avvenuta sottoposizione dei consulenti finanziari alle misure cautelari personali di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale.

L'Organismo, inoltre, in un caso ha proceduto alla revoca di una delibera cautelare adottata ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, TUF, in ragione del venir meno dei presupposti che ne avevano determinato l'assunzione e, in specie, dell'intervenuta assoluzione del consulente nel procedimento penale prima pendente.

Nel medesimo periodo, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha determinato l'adozione di provvedimenti nei confronti di n. 100 soggetti iscritti, in particolare, n. 96 consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, n. 3 consulenti finanziari autonomi e n. 1 società di consulenza finanziaria.

Con riferimento ai provvedimenti di natura sanzionatoria sono state deliberate n. 40 radiazioni dall'albo, n. 28 sospensioni dall'albo per periodi da un minimo di uno a un massimo di quattro mesi, n. 16 sanzioni pecuniarie di importo pari ad euro 516, n. 14 richiami scritti e n. 2 archiviazioni.

Nel portale dell'Organismo è attivo il servizio per l'inserimento dei dati in maniera massiva, con riferimento sia agli intermediari sia alle singole società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari autonomi, e ciò al fine di individuare situazioni di possibili condotte irregolari mediante l'utilizzo di indicatori di anomalia, secondo un modello di tipo risk-based.

Tenuto conto della situazione emergenziale, si è ritenuto utile, limitatamente al primo trimestre 2020, prevedere termini più lunghi per l'espletamento delle comunicazioni all'Organismo relative alla trasmissione della documentazione attestante il rispetto del dovere di aggiornamento professionale di cui all'art. 164 del Regolamento Intermediari e dei dati concernenti le segnalazioni di vigilanza preventiva (c.d. indicatori di anomalia). In particolare, sono stati

posticipati al 30 giugno 2020 i termini per l'invio degli indicatori di anomalia relativi al primo trimestre dell'anno da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. Alla stessa scadenza è stata rinviata la trasmissione, da parte delle predette categorie di consulenti finanziari, della documentazione attestante il rispetto del dovere di aggiornamento professionale previsto dall'articolo già richiamato.

Anche nel corso del 2020, infine, si rilevano casi di **abusivismo della professione** nei confronti dei quali OCF è riuscito ad intervenire contribuendo alla repressione del fenomeno. In altri termini, l'Organismo, nell'esercizio delle nuove funzioni di vigilanza sugli iscritti all'albo nelle sue tre sezioni avviato a partire dal 1° dicembre 2018, partecipa alla definizione di un settore maggiormente regolamentato, efficiente e sinergico ai fini della tutela del risparmiatore.


I primi mesi del 2021 risentono ancora in maniera significativa degli effetti dovuti alla pandemia da Covid-19. In tale difficile contesto, l'Organismo continua a svolgere le sue funzioni istituzionali nel rispetto della normativa emergenziale, consolidando l'esperienza acquisita nel 2020 e prestando supporto a favore dei consulenti finanziari.

Rispetto ai dati dell'albo sembrano accentuarsi taluni andamenti accennati nel 2020. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede risultano complessivamente n. 52.048, pari all'1,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, le iscrizioni sono più che raddoppiate e il saldo tra le iscrizioni e le cancellazioni è positivo.

Con riferimento ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, i soggetti iscritti all'albo nelle rispettive sezioni sono complessivamente n. 342 consulenti finanziari autonomi e n. 45 società di consulenza finanziaria.

La prova valutativa a distanza è stata confermata anche per tutto il 2021 e sono a tutt'oggi in corso analisi e approfondimenti finalizzati a realizzare ulteriori interventi di potenziamento della nuova modalità di erogazione della prova, tenuto conto degli ottimi risultati in termini di fruibilità, sicurezza e flessibilità sia per OCF sia per i candidati, auspicando che tale modalità possa essere utilizzata anche in futuro, una volta superato lo stato emergenziale attualmente in corso.

Le domande di partecipazione alle prove valutative, pari a n. 4.883 nei primi quattro mesi, superano già quelle complessivamente registrate nel 2020. In considerazione dell'elevato numero di richieste pervenute sin dall'apertura delle prenotazioni, è stato necessario integrare le date originariamente previste per il primo semestre dell'anno, stimando la partecipazione di oltre 7.000 candidati nel corso dell'intero 2021.




*Tra le iniziative avviate si ricorda inoltre “**quota giovani**” decisa a fine 2020 e volta a favorire l’ingresso e la permanenza dei più giovani nella professione. In particolare, i candidati di età non superiore ai 30 anni che hanno superato la prova valutativa nel corso del 2020 e che si sono iscritti all’albo potranno fruire nel 2021 e nel 2022 della riduzione del 50% del contributo quota annuale dovuto all’Organismo.*

*Infine, l’Organismo ha lanciato il portale web “**Informarsi Conviene**”, per agevolare un avvicinamento ai temi dell’educazione finanziaria e la conoscenza dei servizi di investimento da parte dei risparmiatori.*

A tal riguardo, i numerosi studi e indagini condotti in ambito rilevano il perdurare di una contenuta alfabetizzazione economica e finanziaria delle famiglie italiane, evidenziando anche come una insufficiente educazione finanziaria si possa tradurre in un ostacolo alla realizzazione di corretti comportamenti d’investimento e alla crescita del benessere dei singoli cittadini e della collettività. In tale ottica, la consulenza finanziaria si propone quale strumento per rafforzare le competenze e le conoscenze finanziarie degli investitori.

In questo scenario, l’Organismo anche nel 2020 ha partecipato in modo attivo al coordinamento delle attività di educazione finanziaria a livello nazionale, in particolare attraverso il Comitato di Educazione Finanziaria di cui siamo membri, programmando e promuovendo, congiuntamente alle altre Autorità di vigilanza di settore, iniziative di sensibilizzazione volte a rafforzare il livello di alfabetizzazione finanziaria delle famiglie.

*Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti*



Struttura del documento

La Relazione Annuale affronta le principali tematiche emerse nel corso del 2020 che riguardano l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF e, più in generale, il contesto in cui l'Organismo stesso opera. Fornisce, inoltre, una breve panoramica dei progetti avviati da OCF nei primi mesi del 2021.

In particolare, il primo capitolo declina l'evoluzione del quadro normativo di riferimento a livello sia europeo sia nazionale mentre il secondo focalizza l'attenzione sugli aspetti principali che hanno caratterizzato l'attività svolta dall'Organismo.

Il terzo, il quarto e il quinto capitolo descrivono le attività svolte dalle funzioni di vigilanza e di tenuta dell'albo unico rispetto alle sezioni di cui si compone. Vengono altresì illustrati gli esiti delle prove valutative con dettaglio delle caratteristiche dei candidati.

Il sesto capitolo offre una sintesi dei principali andamenti del settore, propone una fotografia dell'albo e dell'attività di vigilanza aggiornata ai primi mesi del 2021 e si sofferma, infine, sulla presenza femminile nella professione.

Nel settimo capitolo sono inoltre descritte le caratteristiche di ciascuna categoria professionale iscritta all'albo.

L'ottavo capitolo presenta il sistema informativo di OCF e illustra le funzionalità del portale web di OCF con un focus sulla nuova modalità di svolgimento a distanza della prova valutativa.

Successivamente, nel nono capitolo, ci si sofferma sul tema dell'educazione finanziaria e si dà evidenza dell'attuale livello di alfabetizzazione finanziaria dell'investitore italiano e delle iniziative realizzate da OCF in tale ambito.

Il decimo capitolo, in ultimo, anticipa le principali novità dell'Organismo a partire dal 2021.

In Appendice sono riportate, per approfondimenti, ulteriori informazioni e analisi sugli argomenti trattati nella Relazione.

1. L'evoluzione del contesto normativo di riferimento

Il 2020 è stato caratterizzato dal riesame del quadro normativo europeo per le imprese di investimento e per i gestori dei mercati e dall'affermazione dei tre progetti pilastro dell'Unione europea: l'Unione dei mercati di capitali, la digitalizzazione della finanza e la crescita degli investimenti sostenibili¹, strumenti che si presentano reciprocamente integrati per il rafforzamento della competitività dell'economia europea².

Questi obiettivi-quadro sono stati affiancati dalla regolazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e dalle misure collegate al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

La legislazione emergenziale ha comportato, da una parte, il ricorso a strumenti trasversali per incrementare l'apporto degli investitori istituzionali nell'*equity* di fondi pensione e assicurazioni e incentivi fiscali all'investimento a lungo termine e, dall'altra, interventi mirati a supportare l'economia degli Stati, facilitando l'accesso al mercato da parte degli investitori e mobilitando la capacità bancaria per liberare l'accesso al credito di individui e imprese.

Con riferimento alla *Brexit*, invece, il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo di transizione formalizzato nell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione che prevedeva, fra l'altro, la garanzia della continuità normativa relativa ai servizi finanziari, bancari e assicurativi. A partire dal 1° gennaio 2021, dunque, la prestazione di servizi di investimento da parte di intermediari britannici è assoggettata al regime di autorizzazione vigente per le imprese di Paesi terzi. Il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "*Milleproroghe*", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) ha previsto norme specifiche a tutela dei clienti degli intermediari con sede legale nel Regno Unito, disciplinando altresì la proroga e le altre misure applicabili a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea³. Per ridurre le discontinuità nello svolgimento delle relative attività, infatti, il citato provvedimento ha previsto che gli intermediari del Regno Unito che avessero presentato alla Consob e alla Banca d'Italia un'istanza di autorizzazione non ancora perfezionata alla data del 31 dicembre 2020 potessero continuare ad operare – disciplinandone limiti e condizioni – fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

1. Il "*Green Deal europeo*" è stato lanciato con la Comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019, in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e dell'Accordo di Parigi sul clima.
2. Comunicazioni del 10 marzo 2020, "*Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale*".
3. Si vedano anche il comunicato stampa pubblicato dalla Consob il 2 gennaio 2021 ("*Comunicato rivolto ai clienti di intermediari britannici operanti in Italia in relazione alla Brexit*") e la dichiarazione del 13 gennaio 2021 con cui l'*ESMA*, in corrispondenza della fine del periodo di transizione, nel rilevare il ricorso ad alcune condotte scorrette nella prestazione di servizi di investimento da parte di imprese non stabilite o situate nell'Unione europea, ha rammentato alle imprese di investimento i requisiti vigenti in regime di *MiFID II*, con particolare riferimento alla "*sollecitazione inversa*", pratica in cui il prodotto o servizio è commercializzato su esclusiva iniziativa del cliente, da parte di imprese di Paesi terzi.

Alle soglie del trentennale della c.d. Legge SIM – legge 2 gennaio 1991, n. 1 “*Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e l’organizzazione dei mercati mobiliari in Italia*” – sono state apportate, in ottica di armonizzazione massima, le ultime revisioni alla disciplina della direttiva 2014/65/UE (*MiFID II*), per ridurre i margini di *gold plating* e convergere su proporzionali prassi di vigilanza europee e nazionali.

Con la pubblicazione il 24 settembre 2020 della comunicazione intitolata “*Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione*”, la Commissione europea ha altresì portato avanti la realizzazione della *Capital Markets Union*, piano pluriennale dell’Unione giustapposto ai progetti dell’Unione monetaria e bancaria⁴. Il documento contiene la presentazione delle iniziative per il conseguimento di una economia più inclusiva e la stabilizzazione della solvibilità delle imprese in seguito all’adozione delle misure pubblicistiche impiegate per mitigare la riduzione di liquidità causata dalle restrizioni del confinamento.

Il nuovo *Action plan*, che recepisce altresì taluni spunti presenti nelle raccomandazioni rivolte alla Commissione europea e agli Stati membri nella Relazione finale del forum di alto livello sull’Unione dei mercati dei capitali⁵, si colloca a valle della comunicazione del 27 maggio 2020, in cui è stato sviluppato il *Next Generation EU*⁶, lo strumento finalizzato ad arginare sul breve termine i danni di natura economica e sociale causati dalla pandemia e recante le basi per sviluppare un piano di resilienza sistemica di lungo corso.

L’Unione dei mercati di capitali, nel proposito di aumentare l’apprezzamento dei titoli denominati in euro nel contesto della finanza globale e di rafforzare la resilienza delle infrastrutture di mercato europee, individua sedici azioni strutturali, calendarizzate su lungo termine. Fra queste, si evidenzia il proposito di uniformare fra gli Stati membri il livello di qualifiche, conoscenze e competenze dei “*consulenti finanziari*”, definiti nel piano come «*guardiani del sistema finanziario*» e di valutare la fattibilità «*dell’istituzione di un’etichetta applicabile in tutta l’UE per i consulenti finanziari*». La Commissione intende altresì rivedere le norme applicabili nel settore degli incentivi e delle informative, al fine – se del caso – di proporre modifiche «*affinché gli investitori al dettaglio ricevano una consulenza equa ed informazioni chiare e comparabili sui prodotti*».

4. *From monetary union, through banking union, towards capital markets union*: il relativo documento programmatico, c.d. rapporto dei cinque presidenti, risale al 2015 (“*Completare L’Unione economica e monetaria dell’Europa*”).
5. *High-Level Forum (HLF) on capital markets union*, “A new vision for Europe’s capital markets”, pubblicata il 10 giugno 2020.
6. “*Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione*”.

Sempre nell'ambito delle iniziative europee per l'armonizzazione e il rafforzamento della regolazione a supporto dei servizi di investimenti si segnalano le seguenti ulteriori iniziative.

In materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il 7 maggio 2020 è stato pubblicato un piano d'azione "organico", basato su sei pilastri, per integrare una applicazione efficace e uniforme della normativa AML (*Anti-Money Laundering*), instaurare un comune sistema di vigilanza europeo e stabilire un meccanismo di coordinamento fra unità di informazione finanziaria.


Il 19 febbraio 2020 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "*Shaping Europe's digital future*" che si inserisce nel pacchetto di misure sul futuro digitale e l'impiego delle nuove forme di tecnologia nel settore della finanza, e affianca la Comunicazione sulla strategia europea per i dati e il Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale integrato da una Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità.

7. La Commissione propone per le cryptoattività già diversamente regolate un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito ("*Regolamento sulle infrastrutture di mercato DLT*") e un Regolamento relativo ai mercati delle cryptoattività (c.d. *MiCAR*, sul quale la Banca Centrale Europea ha reso il parere di competenza il 19 febbraio 2021). Il 2 gennaio 2020, la Consob ha pubblicato il rapporto finale del *discussion paper* del 19 marzo 2019 "*Le offerte iniziali e gli scambi di crypto-attività*".

8. La regolazione della resilienza operativa, binario della transizione digitale, è prefigurata in una proposta di regolamento di armonizzazione massima (c.d. *DORA*) e da una proposta di direttiva unica di modifica delle direttive sui servizi finanziari.

Nel giugno 2020 *IOSCO (International Organization of Securities Commissions)* ha pubblicato un primo documento di consultazione per la redazione di una guida per gli operatori del settore finanziario: "*The use of artificial intelligence and machine learning by market intermediaries and asset managers*". Precedentemente, a livello nazionale, il 16 gennaio 2020, la Consob e la Banca d'Italia hanno presentato una strategia congiunta per la sicurezza cibernetica del settore finanziario, che contempla misure specifiche rivolte a contrastare minacce informatiche alle infrastrutture finanziarie, in particolare: sistemi di pagamento, controparti centrali, depositari centrali e sedi di negoziazione dei titoli.

A seguito di specifiche consultazioni pubbliche condotte nell'ambito della iniziativa europea *Digital Finance Outreach* è stato pubblicato a settembre 2020 il nuovo "*Pacchetto di Finanza Digitale*", contenente le linee programmatiche per il *FinTech*, la strategia di finanza digitale e in materia di pagamenti al dettaglio, unitamente ad alcune proposte di regolazione relative alle cryptoattività⁷ e alla resilienza operativa digitale⁸. A stretto giro, sono seguite tre ulteriori proposte di



regolamento: il 25 novembre 2020, la proposta di regolamento sulla *governance* europea dei dati (*Data Governance Act, DGA*) e, il successivo 15 dicembre, il *Digital Service Act (DSA)* e il *Digital Markets Act (DMA)*, rispettivamente concernenti i servizi digitali e le piattaforme online europee.

A livello nazionale, il 3 febbraio 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha posto in consultazione pubblica lo schema di regolamento recante norme in materia di Comitato e sperimentazione *FinTech*, in attuazione dell'art. 36, commi 2-*bis* e 2-*octies* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" (c.d. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) con cui è stata adottata una prima disciplina per la fruizione di *sandbox*⁹ sul territorio nazionale.

Sotto il profilo della regolamentazione secondaria di settore, sono da segnalare gli interventi sul Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in materia di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (*KID*) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*PRIIPs*) e alle relative informazioni e dati strutturati (delibere nn. 21639 e 21640 del 15 dicembre 2020).

Il quadro strutturale della vigilanza è stato rafforzato con ulteriori iniziative di regolazione, tra cui il conferimento alla Consob di ulteriori specifici poteri di controllo preventivo sui soggetti che esercitano un'influenza significativa sulla gestione dei mercati regolamentati, introdotti nel decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126¹⁰.

Più in generale con la legislazione nazionale di emergenza causata dalla pandemia si è voluto introdurre un volano per l'innovazione. Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 ("*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha posto un ventaglio di misure di "semplificazione" incidenti su vari ambiti: dal procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al sostegno e alla diffusione dell'amministrazione digitale.

9. Spazi di sperimentazione relativi alle attività *fintech*. Il 3 dicembre 2020 la Banca d'Italia ha presentato "*Milano Hub*", un centro di innovazione nel quale l'Autorità supervisiona operatori privati del settore nello sviluppo di progetti e favorisce la verifica della qualità e sicurezza di innovazioni specifiche.

10. Gli interventi del c.d. "Decreto Agosto" sulla disciplina del TUF degli assetti proprietari dei gestori del mercato, per garantire che gli acquisti di partecipazioni significative o i cambiamenti del controllo non ne pregiudichino la sana e prudente gestione, hanno comportato talune modifiche al Regolamento Mercati (delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017) in materia di partecipanti al capitale dei gestori dei mercati regolamentati, apportate dalla Consob con delibera n. 21536 del 15 ottobre 2020.

Infine, con legge 22 aprile 2021, n. 53, è stata adottata la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione a livello primario degli atti dell'Unione europea 2019-2020 recante numerose iniziative di recepimento della normativa comunitaria incidenti sulla regolazione finanziaria.¹¹

1.1 La normativa europea

Il quadro normativo europeo in materia di servizi di investimento, nel corso dell'anno 2020, è stato caratterizzato dai lavori di revisione della disciplina in materia di mercati degli strumenti finanziari avviati il 17 febbraio 2020 dalla Commissione europea con la diffusione del documento “*Public consultation on the review of the MiFID II/MiFIR regulatory framework*” e della relativa valutazione di impatto iniziale.

La consultazione sulla c.d. *MiFID III* ha ad oggetto l'impianto regolatorio esistente e individua come prioritaria la modifica delle regole di protezione degli investitori in tutte le fasi della prestazione del servizio, in bilanciamento con l'esigenza di incentivarne la partecipazione ai mercati a seconda della tipologia di clientela interessata, del prodotto oggetto di investimento e del servizio individuato, svincolando la clientela professionale dalle logiche di maggior tutela.

Nelle more dell'adozione della proposta di nuova Direttiva, per mitigare le difficoltà economiche dovute alla crisi pandemica e facilitare la ricapitalizzazione delle imprese europee sui mercati finanziari, è stato intrapreso il processo di revisione rapida della *MiFID II*, c.d. di *quick fix*, completato con l'adozione da parte del Consiglio europeo della direttiva 2021/338/UE, che afferisce al “*Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali*” e che ha modificato la *MiFID II* semplificando gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione e l'applicazione alle imprese di investimento della normativa prudenziale delle *CRD IV* e *V* (direttive 2013/36/UE e 2019/878/UE).¹²

Le modifiche consistono per lo più in attenuazioni degli oneri prescritti nei confronti della clientela professionale e delle controparti qualificate, ma alcuni emendamenti, come la progressiva abolizione delle informative cartacee, interessano trasversalmente tutte le categorie di investitori. Contestualmente la

11. La Legge di delegazione europea 2019-2020 riguarda il recepimento, tra gli altri, del regolamento (UE) 2019/2033 e della direttiva 2019/2034/UE (cc. dd. *IFR/IFD*) sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento, che hanno altresì modificato la disciplina *MiFID II/MiFIR* riguardante il regime dei paesi terzi; e la direttiva 2019/879/UE (*BRRD II*) concernente la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

12. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 febbraio 2021, è entrata in vigore il successivo 27 febbraio e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 novembre 2021.

Direttiva prevede, all'art. 5, il riesame dell'assetto normativo e strutturale dei mercati, da condursi attraverso consultazione pubblica entro il 31 luglio 2021, anche con particolare riguardo alle forme di remunerazione di consulenti e al loro livello di qualifica professionale.

Nel corso del 2020 sono stati inoltre pubblicati il regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese (c.d. *ECSP*) e la direttiva 2020/1504/UE (anch'essa di modifica della *MiFID II*), i quali istituiscono un regime armonizzato per la regolazione delle attività di *investment based crowdfunding* e di *lending based crowdfunding*.¹³

Tra le attività dell'*ESMA*, in disparte dalle molteplici azioni di competenza nel campo della attenuazione delle conseguenze sfavorevoli della pandemia, si segnala, in particolare, l'aggiornamento delle "*Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics*", tra cui si rinvencono chiarimenti su vari aspetti che riguardano la prestazione dei servizi di investimento e, segnatamente, sulle informazioni da rendere su costi e oneri dei servizi, sull'istituto della *product governance* e sulla vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate.¹⁴

Il 5 giugno 2020 l'Autorità europea ha altresì ultimato la revisione pubblica degli Orientamenti su alcuni aspetti della funzione di *compliance*, rilasciando nuove linee guida (*Guidelines on certain aspects of the MiFID II compliance function requirements*)¹⁵ e il 31 marzo 2020 ha pubblicato il documento finale relativo alla *Call for evidence. Impact of the inducements and costs and charges disclosure requirements under MiFID II*, completando la procedura pubblica per il rilascio alla Commissione europea del parere di competenza riguardante il regime degli incentivi e gli obblighi informativi su costi e oneri previsti dalla *MiFID II* (*ESMA's Technical Advice to the Commission on the impact of the inducements and costs and charges disclosure requirements under MiFID II*). Nel documento, l'Autorità ha chiarito – tra l'altro – le ragioni dell'inclusione degli incentivi tra i costi del servizio di investimento prestato dal soggetto abilitato, incoraggiando ulteriori approfondimenti sul tema dell'*inducement* e sottoponendo alla Commissione talune proposte di modifica volte ad agevolarne la comprensione da parte degli investitori.

13. Con delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, la Consob ha modificato il Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali online (adottato con delibera n. 18592/2013, c.d. Regolamento *Crowdfunding*), al fine di adeguarlo alle modifiche apportate all'art. 50-quinquies del TUF dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 (c.d. "correttivo *MiFID*"), volte ad eliminare, tra i requisiti patrimoniali che i gestori di portale devono soddisfare per essere iscritti nel relativo Registro tenuto dalla Consob, quello dell'adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori, mantenendo l'obbligatorietà della sola copertura assicurativa e di integrare il contenuto del registro dei gestori di portali, al fine di riflettere nel registro il recente ampliamento del perimetro delle attività che il gestore può prestare. Al riguardo, si segnalano le iniziative dell'*ESMA* di pubblicazione il 25 febbraio 2021 delle prime *Q&A* sul Regolamento *ECSP* e, il successivo 26 febbraio, di pubblica consultazione della bozza di regole tecniche di attuazione relativa ai prestatori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

14. Nel momento in cui si scrive l'ultimo aggiornamento della *Q&A* in parola risale al marzo 2021 e riguarda in particolare le condizioni al ricorrere delle quali un incentivo percepito dal consulente finanziario può essere considerato funzionale al miglioramento della qualità del servizio.

15. Le traduzioni nelle lingue ufficiali dell'UE sono state pubblicate il 6 aprile 2021, data a partire dalla quale gli Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti relativi alla funzione di controllo della conformità sono applicabili dalle autorità di vigilanza nazionali secondo l'istituto del *comply or explain*.

16. *Environmental, Social, Governance.* Nel corso degli anni il significato di "sostenibilità" si è ampliato fino a includere il perseguimento di obiettivi di gestione finanziaria che tengano in considerazione ambiti di natura non strettamente ambientale, ma anche sociale e di *governance*.

17. In tema di sensibilizzazione degli emittenti a rendere informazioni di sostenibilità attendibili e comparabili, con un comunicato stampa del 1° marzo 2021, la Consob ha rilanciato, supportandole, le raccomandazioni del 2017 relative alle modalità di rendicontazione delle informazioni necessarie per valutare i rischi e le opportunità legate al cambiamento climatico della *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*, costituita in seno al *Financial Stability Board* e gli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario della Commissione europea, richiamati dall'*ESMA* nelle *European Common Enforcement Priorities (ECEP)* per la vigilanza sui report finanziari e non finanziari del 2020.

18. Il 4 marzo 2021, alle soglie dell'applicabilità delle previsioni del Regolamento *SFDR*, la Consob ha pubblicato il Richiamo di attenzione n. 3/2021 e le *Q&A* in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

19. La relazione finale relativa alla proposta di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informative in conformità al *SFDR (Draft regulatory technical standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a, Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088)* è stato pubblicato dal Comitato congiunto delle *ESAs* il 2 febbraio 2021. Il successivo 25 febbraio le *ESAs* hanno altresì pubblicato un *supervisory statement* in cui indicano agli operatori che – nelle more dell'adozione dei predetti *RTS* e ferma restando l'applicazione del Regolamento *SFDR* – potranno far riferimento alla bozza del 4 febbraio 2021, sebbene soggetta a modifiche nel processo di adozione della sua versione finale (chiarimento evidenziato anche dal cit. richiamo di attenzione Consob n. 3/2021 e dalla Banca d'Italia, con comunicato del 17 marzo 2021).

Fra le attività istituzionali dell'Autorità europea, si segnala infine la pubblicazione, il 29 gennaio 2021, del documento di consultazione "*Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements*" sull'applicazione di alcuni aspetti dei requisiti di appropriatezza e di ricezione ed esecuzione di ordini.

Nell'ambito delle attività legate all'investimento "sostenibile", individuate con l'acronimo *ESG*¹⁶, il 6 febbraio 2020 l'*ESMA* ha presentato il documento "*Strategy on Sustainable Finance*", che definisce alcuni aspetti prioritari nel perseguimento degli obiettivi connessi alla finanza sostenibile, fra cui il completamento del quadro normativo europeo sugli obblighi di trasparenza, la valutazione dei rischi connessi ai c.d. *green bonds* e al cambiamento climatico¹⁷ e la convergenza delle pratiche di vigilanza nazionali sui fattori *ESG*.

Al riguardo, il 12 marzo 2020, la Consob ha pubblicato il Richiamo di attenzione n. 1/2020, avente ad oggetto la "*Prestazione di servizi di investimento e questioni ESG*" sui presidi di *investor protection* vigenti e applicabili agli operatori che prestano servizi d'investimento, qualora si rivolgano alla clientela con un'offerta caratterizzata da profili di sostenibilità, anche nelle more dell'applicazione degli interventi legislativi in corso di definizione a livello europeo.¹⁸

Il 23 aprile 2020, inoltre, il Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee (*Joint Committee of the European Supervisory Authorities - ESAs*) ha posto in consultazione pubblica la bozza di standard tecnici relativa all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del citato Regolamento *SFDR*¹⁹, che dettaglia il contenuto e le modalità degli obblighi di *disclosure*, anche in capo ai consulenti finanziari, sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Il 17 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una serie di proposte di regolamento volte ad integrare la disciplina del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento (c.d. *Benchmark*), aventi ad oggetto il contenuto minimo della illustrazione dell'impatto dei fattori *ESG* nelle dichiarazioni sull'indice di riferimento. Il 5 novembre 2020 l'*ESMA* ha avviato la consultazione pubblica per la redazione della bozza di parere

alla Commissione europea sulla trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario prevista dal regolamento (UE) 2020/852, il quale modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e istituisce un quadro comune, c.d. Tassonomia, che – basandosi su dati empirici – possa favorire gli investimenti sostenibili e definisce gli indicatori chiave di *performance* (*Key Performance Indicators - KPIs*), che imprese non finanziarie e gestori patrimoniali sono tenuti a presentare.²⁰

Come noto, il Regolamento SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*, abbreviato: *Disclosure*), direttamente applicabile a decorrere dal 10 marzo 2021, stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari e, nel declinare gli obblighi informativi in materia di sostenibilità definiti dal medesimo regolamento in capo ai partecipanti al mercato (c.d. *FMPs*) e ai *financial advisors*²¹, opera una differenziazione sia con riferimento all'oggetto dell'informativa (informazioni riferite al soggetto o attività, *entity level*, ovvero al prodotto, *product level*²²), sia alla modalità di prestazione (a seconda se trattasi di informativa resa su sito internet, informativa precontrattuale ovvero periodica), integrando (non già sostituendo) gli obblighi di informazione già vigenti in forza delle discipline su prodotti finanziari e servizi di investimento (principalmente il regime di *product governance* e adeguatezza previsti da *MiFID II* e *IDD*) e inserendo i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti.

Nel quadro ricostruito, infine, mette conto segnalare il pacchetto di misure adottato dalla Commissione europea il 21 aprile 2021, per orientare l'interesse degli investitori verso tecnologie e imprese più sostenibili e rendere l'Europa "climaticamente neutra" entro il 2050.²³

1.2 La normativa nazionale: le novità sulla consulenza in materia di investimenti

L'anno 2020 è stato caratterizzato dal completamento della disciplina nazionale di secondo livello in materia di conoscenze e competenze del personale dei soggetti abilitati, requisiti degli esponenti aziendali di banche e intermediari e di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

20. Il 15 marzo 2021 le ESAs hanno pubblicato il documento di consultazione congiunto "Taxonomy-related sustainability disclosures - Draft regulatory technical standards with regard to the content and presentation of sustainability disclosures pursuant to Article 8(4), 9(6) and 11(5) of Regulation (EU) 2019/2088" con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni e creare un corpus di norme applicabile alle informazioni sulla sostenibilità da rendere ai sensi del SFDR e del Regolamento sulla Tassonomia.
21. Nell'acronimo *FAs*, il Regolamento SFDR include le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari che prestano la consulenza in materia di assicurazioni riguardo prodotti di investimento assicurativi nonché imprese di investimento, enti creditizi, gestori di FIA e OICVM che forniscono consulenza in materia di investimenti.
22. A livello di prodotto si richiede di fornire all'investitore le seguenti informazioni: (i) per la generalità di prodotti finanziari resi disponibili, una spiegazione chiara e motivata che indichi in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; (ii) con riferimento ai prodotti con caratteristiche ambientali o sociali (*light green products*) e ai prodotti con obiettivi di investimento sostenibile (*dark green products*), informazioni su come il prodotto sia conforme agli aspetti ESG che lo stesso si propone di rispettare e/o perseguire.
23. Le iniziative 2021 sulla *green economy* includono in particolare: (i) l'atto delegato relativo agli aspetti climatici della Tassonomia UE, che precisa le attività economiche dotate di maggiore incisività nel perseguimento degli obiettivi ambientali europei; (ii) una proposta di direttiva di armonizzazione dell'informativa in materia di sostenibilità delle imprese in modo che imprese e investitori possano disporre di informazioni comparabili e affidabili (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*) e (iii) sei atti delegati modificativi su doveri fiduciari, consulenza in materia di investimenti e assicurazioni, per far sì che imprese, consulenti e gestori includano la sostenibilità nelle proprie procedure e nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

Il 23 luglio 2020 la Consob ha posto in consultazione pubblica le modifiche al Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 20307/2018, in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari dopo i primi due anni di applicazione della disciplina (artt. 78-82)²⁴. Ferma restando la tutela degli investitori, la consultazione ha inteso valorizzare l'autonomia decisionale dei soggetti abilitati e la salvaguardia della posizione competitiva dell'industria nazionale, sottoponendo al mercato una rosa di opzioni regolamentari, avuto altresì riguardo alla Raccomandazione n. 13 formulata dall'*High-Level Forum on the Capital Markets Union* nel citato report del 10 giugno 2020, avente ad oggetto la distribuzione dei prodotti finanziari, la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e gli obblighi di *disclosure* informativa.

Le modifiche al Regolamento Intermediari, adottate con la delibera Consob n. 21755 del 10 marzo 2021, trovano applicazione unicamente con riguardo ai soggetti che iniziano a operare successivamente alla data di entrata in vigore della delibera (31 marzo 2021). Anche alla luce del parere reso dal Comitato degli operatori di mercato e degli investitori (COMI), che aveva espresso la propria preferenza per l'opzione di *deregulation*, il documento finale dà luogo ad una semplificazione *principle-based* della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale addetto a fornire informazioni o consulenza agli investitori, superando la puntualità della precedente disciplina e delegandone la relativa concreta attuazione agli intermediari sulla base del principio di proporzionalità. In particolare, sono previsti: un innalzamento da diciotto mesi a due anni del periodo minimo di esperienza richiesto in caso di prestazione del servizio di consulenza da parte del personale dotato di diploma di istruzione secondaria superiore; e una integrazione della disciplina degli obblighi di documentazione previsti in capo agli intermediari, fra cui quello di rilasciare al dipendente che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.

24. La disciplina adottata in attuazione della delega prevista nel Testo Unico della Finanza (art. 6, comma 2, lett. b-bis), n. 8) tiene conto degli Orientamenti ESMA/2015/1886 emanati ai sensi dell'art. 25, par. 9, della *MiFID II*, contenenti uno standard minimo per la verifica delle conoscenze e competenze del personale degli intermediari.

I conseguenti interventi al Regolamento Intermediari hanno interessato gli articoli 107 e 109 (sulla commercializzazione di OICR propri e di terzi), 146 (Albo unico dei consulenti finanziari), 154 (Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo), 156 (Modalità di aggiornamento professionale) e 159 (Regole di presentazione e comportamento

nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti), oltre alla maggior definizione del set minimo di regole specifiche sull'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi (art. 164) e sulla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (art. 135-*vicies semel*).


Il 9 aprile 2021, l'Autorità ha altresì pubblicato le Q&A aggiornate concernenti i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari e dei consulenti finanziari autonomi, contenenti i chiarimenti applicativi necessitati dalla sostanziale rivisitazione del Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari.

L'impianto regolamentare nazionale per la disciplina dei consulenti finanziari sarà completato, con riferimento ai requisiti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, dalla disciplina contenuta nell'emanando decreto ministeriale unico recante il *“regolamento in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi degli articoli 18-bis, 18-ter e 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*, di cui si attende la versione definitiva a seguito della consultazione condotta nel 2019 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il nuovo regolamento conterrà, fra l'altro, l'attuazione a regime della disciplina dell'esperienza professionale necessaria per l'iscrizione nella sezione dell'albo unico dedicata ai consulenti finanziari autonomi²⁵ prevista all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129²⁶.

In materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, a seguito del rilascio del previsto parere di competenza del Consiglio di Stato il 6 ottobre 2020 sullo Schema di regolamento posto in consultazione pubblica dal MEF nel 2017, è stato adottato il decreto ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 recante la regolamentazione definitiva sui requisiti degli esponenti aziendali ai sensi del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 15 dicembre 2020.

25. In particolare, l'esperienza professionale dovrà essere previamente acquisita tramite attività di praticantato svolta presso consulenti finanziari autonomi e/o società di consulenza finanziaria iscritti nella relativa sezione dell'albo ovvero presso soggetti abilitati, con possibilità di computare i periodi di operatività svolti in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (anche *under supervision*).

26. Il citato comma prevede che: *“Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria e al personale delle società di consulenza finanziaria che svolgono le attività previste dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE si applicano i requisiti di esperienza professionale ivi stabiliti e le relative disposizioni attuative adottate anche dalla Consob”*.



Il nuovo decreto, dando compimento ad un ampio intervento di riforma dei requisiti di idoneità che devono possedere i soggetti che intendono ricoprire incarichi presso gli organi di amministrazione e controllo di banche e intermediari, funzionalmente connesso al perseguimento della sana e prudente gestione dei predetti enti, ha dettato altresì disposizioni riguardanti la procedura di valutazione che gli stessi devono condurre per verificare il possesso dei prescritti requisiti.²⁷

Con riferimento al recepimento della direttiva c.d. *CRD V* e della incipiente revisione del complesso delle linee guida della *European Banking Authority*²⁸, a fine 2020 la Banca d'Italia ha avviato due consultazioni sulle modifiche da apportare alle proprie disposizioni di vigilanza (Circolare n. 285/2013) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e di governo societario delle banche e dei gruppi bancari.²⁹

Nell'evoluzione del quadro normativo del settore di riferimento, si segnala inoltre la Raccomandazione n. 1/2020 adottata dalla Consob all'esito della consultazione avviata nel febbraio 2020, sulle modalità di rendicontazione *ex post* dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori. Il provvedimento si ascrive al complesso delle norme in materia di trasparenza informativa sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori (fra cui il citato *Final Report ESMA* del 31 marzo 2020), nell'ottica di consentire agli investitori una corretta percezione consapevole del costo degli investimenti effettuati. Le raccomandazioni ivi contenute si applicano agli intermediari, come definiti dall'art. 35, comma 1, lett. b), del Regolamento Intermediari, nonché ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui agli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del TUF (ivi denominati "gli intermediari").


Infine, non da ultimo, si segnala il completamento del recepimento della direttiva *IDD*, con l'adozione, da parte di Consob e IVASS, dei seguenti interventi di regolazione della distribuzione assicurativa, in applicazione dal 31 marzo 2021.

Con delibera n. 21466 del 29 luglio 2020, la Consob ha apportato le modifiche al Regolamento Intermediari concernenti le regole di condotta e gli obblighi informativi a cui si devono attenere gli intermediari vigilati nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (*IBIPs*).

27. Con provvedimento del 5 maggio 2021, a seguito dell'apposita consultazione pubblica avviata nel gennaio 2021, la Banca d'Italia ha adottato le nuove disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

28. Il 29 ottobre 2020 l'EBA ha avviato la consultazione pubblica inerente alla modifica dei propri orientamenti in materia di remunerazione.

29. Le consultazioni in materia di *governance* delle banche si sono concluse rispettivamente il 18 gennaio e il 22 febbraio 2021 e, nel momento in cui si scrive, le relative normative finali non sono state ancora emanate.



In tema di governo e controllo dei prodotti assicurativi (*product oversight governance*), il 4 agosto 2020 l'IVASS ha adottato il nuovo Regolamento n. 45/2020 concernente l'elaborazione e l'attuazione dei processi di approvazione dei prodotti assicurativi e i relativi meccanismi di distribuzione³⁰ e, contestualmente, il Provvedimento n. 97/2020 di modifica e integrazione ai Regolamenti ISVAP n. 23/2008, n. 24/2008 e ai Regolamenti IVASS n. 38/2018, n. 40/2018 e n. 41/2018 in materia di governo societario, distribuzione e informativa dei prodotti assicurativi³¹.

Detti provvedimenti giungono a completamento di un percorso di confronto e coordinamento fra le Autorità interessate, in modo che i rispettivi testi normativi compongano una disciplina quanto più possibile uniforme applicabile alla distribuzione di *IBIPs* da parte dei diversi canali distributivi e allineata alla normativa di derivazione *MiFID II* sulla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, considerato (i) il carattere di armonizzazione minima della *IDD* e (ii) la succedaneità che caratterizza i prodotti di investimento assicurativi rispetto agli strumenti finanziari, nella ravvisata opportunità di garantire agli investitori un livello di tutela analogo a quello agli stessi riconosciuto nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento.³²

Il riordino della materia è stato sigillato con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 25 gennaio 2021, del decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato per il recepimento della direttiva *IDD* (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa).³³ Tra le modifiche apportate alla previgente normativa, la sostituzione della definizione di «*distribuzione assicurativa e riassicurativa*» contenuta nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private - CAP) per meglio precisarne i confini e la previsione dell'adesione obbligatoria da parte di imprese ed intermediari a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni assicurative derivanti da qualsiasi contratto. Al riguardo, facendo salve le competenze dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, è stata prevista l'istituzione dell'arbitro assicurativo che avverrà con decreto ministeriale su proposta dell'IVASS.

30. A livello di regolazione secondaria si rileva che il 1° aprile 2021 la Banca d'Italia ha adottato gli Orientamenti per gli intermediari relativi ai dispositivi di *governance* e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (*POG*).

31. Con la circolare n. 18/2021 del 23 marzo 2021, l'IVASS ha pubblicato i primi due gruppi di *FAQ* al fine di riscontrare i primi dubbi applicativi emersi con riguardo all'attività distributiva e di *product and oversight governance*.

32. A seguito della razionalizzazione del riparto di competenze di vigilanza ispettiva e regolamentare fra la Consob e l'IVASS sui soggetti che realizzano, raccomandano o distribuiscono *IBIPs*, con attribuzione della vigilanza nell'ambito della distribuzione diretta in capo all'IVASS, la Consob – con delibera n. 21773/2021 del 25 marzo 2021 – ha proceduto all'abrogazione parziale degli obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati, per espungere gli obblighi informativi delle imprese di assicurazione nei propri confronti.

33. Le previsioni del c.d. Correttivo *IDD* si inseriscono nel solco della uniformazione della disciplina applicabile alla distribuzione di *IBIPs* e seguono, a distanza di un anno, gli interventi operati dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 ("Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 9 gennaio 2020.

Più in generale, le novità hanno interessato i soggetti che esercitano l'attività di distribuzione. Segnatamente è stato introdotto l'obbligo di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) anche per dipendenti e collaboratori di intermediari a titolo accessorio iscritti nelle sezioni E e F del Registro. È stato inoltre previsto che anche il soggetto responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa da parte di una banca o intermediario finanziario che intenda iscriversi nella sezione D del RUI possieda adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento e sono stati infine precisati i requisiti di onorabilità per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A (Agenti) e B (Broker) del RUI.

In tema di conoscenze e competenze dell'intermediario persona fisica che intenda iscriversi nella sezione F del RUI è stato previsto il possesso di idonee «*cognizioni e capacità professionali*», accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall'IVASS³⁴, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione ed è stato introdotto l'obbligo per le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti di impartire ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione ovvero ai produttori diretti non solo una formazione adeguata, ma anche un aggiornamento professionale.

34. Regolamento IVASS
n. 40/2018.

2. Il 2020: la diffusione della pandemia da Covid-19 e l'emergenza sanitaria


Il 2020 è stato segnato dalla diffusione in Italia e nel resto del mondo della grave emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. coronavirus).

A livello sia nazionale sia internazionale sono state adottate misure finalizzate al contenimento della pandemia che hanno prodotto impatti significativi su molteplici fronti, da quello sanitario a quello economico.

Le stringenti disposizioni del governo italiano hanno determinato – e continuano a determinare – effetti anche rispetto all'attività dell'OCF che ha adottato conseguenti provvedimenti, sia di natura organizzativa interna sia relativi allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di quelle ad esse correlate e di supporto, per garantire la sicurezza del personale e dei collaboratori e assicurare al contempo il mantenimento degli standard e dei livelli di efficienza del servizio.

Ciò è stato possibile grazie all'informatizzazione pressoché generale delle procedure, all'ampio ricorso agli strumenti informatici di lavoro e all'adattamento – come meglio descritto nel seguito della presente Relazione – di alcune procedure alle nuove condizioni di sicurezza nel rispetto delle norme di legge.

L'Organismo ha quindi sempre assicurato lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali in osservanza delle disposizioni applicabili, anche di natura emergenziale, a tutela degli investitori e a salvaguardia della fiducia del sistema finanziario, adottando tutte le misure necessarie altresì finalizzate ad agevolare i propri iscritti nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e tenuto conto delle difficoltà del particolare momento.



Le funzioni istituzionali di OCF

Le funzioni di vigilanza


Nell'anno 2020 gli Uffici della Vigilanza hanno proseguito nell'ordinario svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza e sanzionatoria sui consulenti finanziari, al fine di assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

L'emergenza pandemica in atto non ha determinato significative ripercussioni sull'attività di vigilanza, la quale è proseguita senza subire rallentamenti e arresti di sorta. Il c.d. "lavoro agile", infatti, ha consentito all'Organismo di continuare a esercitare le proprie funzioni di vigilanza, anche mediante l'espletamento degli ordinari controlli a distanza sui soggetti vigilati, e a istruire i procedimenti cautelari e sanzionatori di competenza.

Cionondimeno, tenuto conto della situazione emergenziale in corso, si è ritenuto utile, limitatamente al primo trimestre 2020, prevedere termini più lunghi per l'espletamento delle comunicazioni all'Organismo relative alla trasmissione della documentazione attestante il rispetto del dovere di aggiornamento professionale di cui all'art. 164 del Regolamento Intermediari e dei dati concernenti le segnalazioni di vigilanza preventiva (c.d. indicatori di anomalia). In particolare, sono stati posticipati al 30 giugno 2020 i termini per l'invio degli indicatori di anomalia relativi al primo trimestre dell'anno da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. Alla stessa scadenza è stata rinviata la trasmissione, da parte delle predette categorie di consulenti finanziari, della documentazione attestante il rispetto del dovere di aggiornamento professionale previsto dall'articolo già richiamato.

Inoltre, l'Organismo ha garantito i diritti di difesa dei soggetti vigilati, nei cui confronti è stato avviato un procedimento cautelare o sanzionatorio, nel rispetto della sospensione dei termini procedurali di cui all'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato dall'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, e sue modificazioni.

La recente crisi epidemiologica ha avviato, inevitabilmente, un processo di analisi finalizzato a introdurre misure adeguate a garantire il corretto e regolare



esercizio dei compiti attribuiti all'Organismo. In particolare, per quanto concerne i compiti di vigilanza, è stato necessario predisporre soluzioni che consentissero agli Uffici di proseguire nelle proprie attività senza che ciò comportasse una lesione dei diritti di difesa attribuiti alle parti dei procedimenti di vigilanza. Al riguardo, l'Organismo ha approvato una procedura per consentire con modalità e tempi diversi l'esercizio del diritto dei consulenti ad essere auditi personalmente ("Procedura per l'audizione a distanza delle parti" adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020).

La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Nel corso del 2020, nonostante le restrizioni conseguenti all'emergenza sanitaria, gli Uffici Albo Consulenti Finanziari e l'Ufficio Consulenza Legale³⁵ hanno garantito la piena operatività, conducendo tutte le attività di loro competenza, compresa l'assistenza agli utenti, con modalità a distanza. Sono state, pertanto, condotte le istruttorie di iscrizione e di cancellazione, consentendo al Comitato Ristretto dell'Organismo l'adozione dei relativi provvedimenti senza soluzione di continuità pur nel rispetto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dal legislatore in ragione dell'eccezionalità della situazione emergenziale. Sono stati attivati, altresì, tutti i controlli sui requisiti richiesti dalla normativa compresi quelli sui requisiti di onorabilità, gestendo le diverse problematiche operative nei rapporti con l'Autorità giudiziaria.

Gli Uffici hanno, peraltro, curato la redazione di tutte le news pubblicate sul portale dell'Organismo attinenti a questioni di propria competenza.

Sul punto, oltre alle numerose news pubblicate in tema di prova valutativa, si richiama quella del 26 febbraio 2020 con la quale è stato sensibilizzato il mercato sull'importanza della trasmissione delle variazioni degli elementi informativi previste dall'art. 153 del Regolamento Intermediari anche nel rispetto dei tempi ivi previsti. È stato, inoltre, chiarito che la comunicazione deve avvenire attraverso l'uso della specifica funzione nell'area riservata dell'iscritto, presente direttamente sul portale, precisando che l'accesso a tale area presuppone la comunicazione di un indirizzo attivo di posta elettronica certificata.

A seguito della consultazione pubblica concernente lo schema di decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità allo svolgimento dell'attività di

35. L'Ufficio Consulenza Legale è attualmente unità organizzativa competente per le cancellazioni dall'albo in seguito a sopravvenienza di una situazione impeditiva.

36. Si veda il capitolo 5 per quanto riguarda i risultati della prova valutativa del 2020 e per la descrizione delle caratteristiche principali dei candidati iscritti. Si vedano anche i paragrafi 8.1.2 e 8.1.3 per la descrizione del sistema informatico di gestione della prova valutativa e degli strumenti a supporto della preparazione dei candidati messi a disposizione da OCF.
37. OCF ha deliberato il rinvio a data e luogo da destinarsi delle prove valutative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari previste nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio fino alla prima metà di giugno sospendendo tutti gli appelli inizialmente calendarizzati per entrambe le sedi di esame di Milano e di Roma (Delibere nn. 1313 del 24 febbraio, 1330 del 3 marzo, e 1331 del 25 marzo 2020, 1353 del 29 aprile 2020, 1370 del 26 maggio 2020, 1381 del 4 giugno 2020, 1385 del 17 giugno 2020, 1435 del 30 luglio 2020, 1436 del 30 luglio 2020).
38. Previa integrazione del Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività di OCF (modifiche del 3 aprile 2020 e del 4 giugno 2020, approvate con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 maggio 2020, sentita la Consob) e della delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari" (integrata e modificata con delibere n. 1135 del 27 giugno 2019, n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020), sono state adottate le integrazioni al bando della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (indetto per l'anno 2020 con delibera del 28 novembre 2019, n. 1228, modificato con delibere del 29 aprile 2020, n. 1355 e del 4 giugno 2020, n. 1383) e al bando della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI per l'anno 2020 (delibera del 28 novembre 2019, n. 1229, modificata con delibera dell'8 luglio 2020, n. 1408) per lo svolgimento della prova valutativa a distanza sino a fine 2020 con pubblicazione del calendario delle prove e nomina di cinque Commissioni Esaminatrici per lo svolgimento delle prove (delibere n. 1304 del 4 giugno 2020 e n. 1409 dell'8 luglio 2020).

consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi degli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle recenti modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale operante nell'ambito dei servizi d'investimento, l'Organismo è in attesa di conoscere nel corso del 2021 la normativa definitiva sui requisiti di iscrizione all'albo (e di permanenza nello stesso) che comporterà una sostanziale e profonda revisione delle procedure interne e in generale delle attività condotte dagli Uffici Albo Consulenti Finanziari. Gli uffici sono stati, pertanto, impegnati nello studio della documentazione, fornendo il proprio contributo sugli aspetti di interesse nella predisposizione delle risposte fornite dall'Organismo intervenuto nelle predette consultazioni oltre che nella predisposizione dei testi di modifica della regolamentazione interna.

La prova valutativa³⁶

Per l'esercizio 2020 si prevedeva inizialmente lo svolgimento delle prove valutative per l'iscrizione all'albo in aula, secondo le date indicate nel bando 2020 pubblicato alla fine del 2019, confermando, peraltro, un appello riservato alla prova dedicata agli agenti assicurativi iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).

A causa delle improvvise misure adottate dal Governo sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'Organismo è stato costretto a rinviare le prove, inizialmente programmate in aula, e a sospendere le prenotazioni definendo una modalità alternativa di svolgimento delle stesse tale da consentire la partecipazione a distanza dei candidati.³⁷

La definizione della prova valutativa "a distanza" ha comportato la modifica del Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività e delle procedure³⁸ nonché l'implementazione di una nuova piattaforma informatica (integrata con i sistemi OCF).

Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari sono stati impegnati a definire l'organizzazione della nuova prova valutativa a distanza per consentire, in primo luogo, a tutti i candidati già prenotati prima della sospensione delle prenotazioni di poter sostenere l'esame.

Le prove, con modalità a distanza, hanno avuto inizio il 15 giugno 2020 e si sono concluse il 23 luglio 2020³⁹, con tornate giornaliere che hanno previsto un massimo di 35 partecipanti per tornata, l'esame di n. 800 candidati ed un impegno costante del personale e delle Commissioni Esaminatrici, integrate per l'occasione a n. 5 per un totale di n. 30 componenti.

Il persistere dello stato di emergenza ha indotto l'Organismo ad adottare la modalità di svolgimento a distanza anche per le prove previste nel periodo da settembre a dicembre, consentendo agli interessati di prenotarsi per le nuove date indicate. In considerazione del numero dei prenotati, per le prove valutative fissate dal 21 settembre 2020 al 22 dicembre 2020 è stato previsto lo svolgimento di n. 2 tornate giornaliere consentendo l'esame di n. 70 candidati al giorno.

La diversa organizzazione, imposta dalla prova a distanza, ha richiesto il costante coinvolgimento di tutte le cinque Commissioni Esaminatrici nominate.

Tale modalità di somministrazione della prova è garantita anche del corso del 2021 come previsto dal bando di indizione della prova, in considerazione dell'epidemia ancora in corso.


È continuato altresì il consueto aggiornamento annuale del *database* contenente i quesiti e della piattaforma di *eLearning* per recepire gli adeguamenti normativi che si sono resi necessari.

I sistemi informativi e il portale web di OCF

In generale, l'emergenza sanitaria e, di conseguenza, la necessità di assicurare agli uffici OCF una modalità di lavoro agile, ovvero in remoto (anche *smart working*), ha richiesto una ri-pianificazione delle attività inizialmente previste per l'area sistemi informativi. In particolare, si è dovuto procedere ad effettuare tempestivamente gli interventi infrastrutturali atti ad abilitare l'accesso remoto e in sicurezza ai sistemi operativi dell'Organismo da parte di tutte le risorse interne. Tali interventi hanno consentito totale continuità operativa di OCF senza alcuna interruzione.

Tra le nuove attività non previste, inoltre, va considerata la realizzazione della nuova piattaforma per l'erogazione della prova "a distanza" e l'attuazione

³⁹. La seduta del 24 luglio 2020, inizialmente in programma non si è tenuta.



di interventi di integrazione software con i sistemi proprietari OCF ovvero di adattamento e modifica dei servizi online riservati (rif. prenotazione e presentazione online della domanda di partecipazione alla prova).

Pur dando priorità alle attività precedentemente descritte, è comunque proseguito, come previsto, il progetto di potenziamento dell'infrastruttura hardware e di rete dedicata alla piattaforma documentale OCF per renderla più robusta, ridondata, sicura e performante, per fronteggiare la crescita degli accessi e dell'utilizzo degli archivi digitali e del protocollo informatico ovvero la crescita organizzativa dell'Ente.


In generale, anche nel 2020 e in continuità con l'anno precedente, si è proseguito con il potenziamento funzionale e strutturale dei sistemi (SIOCF) contestualmente all'attività di *tuning* e di potenziamento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture critiche.

Comunicazione istituzionale ed educazione finanziaria

Parallelamente alle suddette attività, OCF ha confermato la propria attenzione verso le iniziative di comunicazione e informazione istituzionale focalizzate sull'educazione finanziaria e sull'importanza della consulenza finanziaria a tutela degli investitori e dei cittadini.

Si rinvia al capitolo 9 per un approfondimento dei temi di educazione finanziaria e comunicazione istituzionale.⁴⁰

40. Le precedenti campagne di comunicazione di OCF sono consultabili sul portale web www.organismocf.it e sono altresì descritte nelle Relazioni Annuali di OCF.



3. La funzione di vigilanza sugli iscritti all'albo

Nel corso dell'anno 2020 le funzioni di vigilanza sono state svolte con piena continuità dall'Organismo, mantenendo una tendenza che conferma i risultati conseguiti nell'anno precedente. In particolare, nell'anno 2020 si sono registrati i seguenti dati.

3.1 Istruttorie


L'Organismo ha aperto complessivamente n. 603 procedimenti di vigilanza di cui circa il 96% ha avuto ad oggetto condotte ascrivibili a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e il restante 4% ha riguardato le nuove categorie di consulenti finanziari, ossia i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria (cfr. tabella "Attività istruttoria sui soggetti vigilati - Tipologia" sottoesposta).

Sono state effettuate in totale n. 755 richieste di informazioni, di cui n. 216 all'Autorità giudiziaria, al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali necessari allo svolgimento dell'attività istruttoria, a esito della quale sono stati avviati complessivamente n. 123 procedimenti sanzionatori mediante trasmissione della lettera di contestazione degli addebiti ex art. 196 TUF ai soggetti interessati (cfr. tabella "Attività istruttoria sui soggetti vigilati - Tipologia").


Attività istruttoria sui soggetti vigilati - Tipologia	2019	2020
Procedimenti di vigilanza	587	603
Richieste di informazioni	653	755
Lettere di avvio di procedimenti sanzionatori	122	123

Quasi l'89% delle istruttorie è stato originato dalle segnalazioni degli intermediari, dagli esposti degli investitori e da comunicazioni di soggetti terzi (Autorità giudiziaria, Autorità di vigilanza e altri). Oltre l'11% delle istruttorie è scaturito, inoltre, dall'apertura d'ufficio da parte di OCF (cfr. grafico 1).


Grafico 1 - Tipologie delle segnalazioni 2020



Con riferimento alle tipologie di violazioni della normativa di settore contestate nel 2020 ai soggetti vigilati, le stesse hanno riguardato, per lo più, le seguenti condotte ascrivibili ai consulenti finanziari: la comunicazione o la trasmissione al cliente o all'intermediario di informazioni o documenti non rispondenti al vero; il perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente, spesso correlato alla contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere; l'inadempimento degli obblighi identificativi del cliente; l'acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela; l'inosservanza degli obblighi di comunicazione di elementi informativi relativi all'iscrizione; il mancato rispetto delle procedure e dei codici interni di comportamento dell'intermediario; la ricezione o l'utilizzo da parte del consulente dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dell'investitore; la ricezione di forme di compenso o di finanziamento da parte della clientela (cfr. grafico 2).

Grafico 2 - Distribuzione percentuale delle violazioni contestate

In merito alla casistica delle violazioni accertate, nel 2020 si rileva una sensibile modifica delle condotte ascrivibili ai soggetti vigilati rispetto a quelle riscontrate nel precedente anno di operatività dell'Organismo. Si registra, infatti, un calo delle condotte connotate da particolare gravità quali l'acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela e la comunicazione o la trasmissione al cliente o all'intermediario di informazioni o documenti non rispondenti al vero (cfr. grafico 3).

Grafico 3 - Tipologie delle violazioni accertate


3.2 Provvedimenti

Nel corso del 2020, per quanto attiene ai poteri di natura cautelare di cui all'art. 7-*septies* del Testo Unico della Finanza, l'Organismo ha assunto complessivamente n. 53 provvedimenti (cfr. tabella "*Provvedimenti concernenti i poteri cautelari ex art. 7-*septies* TUF*" sottoesposta).

In particolare, sono state adottate in via d'urgenza n. 14 delibere di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 180 giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, TUF, in presenza di elementi che hanno fatto presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del Testo Unico della Finanza.

Sono state adottate, altresì, n. 20 delibere di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e in n. 15 casi l'archiviazione di procedimenti cautelari avviati ai sensi della medesima norma. I provvedimenti di adozione della sospensione cautelare hanno riguardato, per lo più, fattispecie di assunzione da parte dei soggetti vigilati della qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale, mentre in ipotesi residuali l'adozione della misura è stata assunta con riferimento all'avvenuta sottoposizione dei consulenti finanziari alle misure cautelari personali di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale.

L'Organismo, inoltre, in un caso ha proceduto alla revoca di una delibera cautelare adottata ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, TUF, in ragione del venir meno dei presupposti che ne avevano determinato l'assunzione e, in specie, dell'intervenuta assoluzione del consulente nel procedimento penale prima pendente. In tre ipotesi l'Organismo ha deciso di non accogliere altrettante istanze di riesame presentate, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività dell'OCF (RIO), avverso delibere di sospensione cautelare adottate ex art. 7-*septies* TUF.



Provvedimenti concernenti i poteri cautelari <i>ex art. 7-septies</i> TUF	2019	2020
Delibere di sospensione cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 1, TUF	22	14
Delibere di sospensione cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 2, TUF	13	20
Decisioni di non adozione di misura cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 2, TUF	11	15
Revoche di delibere di sospensione cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 2, TUF	2	1
Decisioni di non accoglimento di istanze di riesame di delibere di sospensione cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 1, TUF	3	2
Decisioni di non accoglimento di istanze di riesame di delibere di sospensione cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 2, TUF	2	1
Totale	53	53

Con riguardo ai procedimenti istruiti nel corso del 2020, si registrano inoltre i seguenti adempimenti istruttori curati dall'Ufficio Vigilanza Albo:

- svolgimento di n. 9 audizioni personali di consulenti finanziari (di cui n. 7 svolte in modalità telematica)⁴¹;
- accoglimento di n. 70 istanze di accesso agli atti, relative sia a procedimenti cautelari che sanzionatori, presentate dai soggetti interessati⁴²;
- predisposizione di n. 5 relazioni tecniche a fronte delle relative richieste pervenute dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai sensi dell'art. 56, comma 2, del RIO;
- esame e gestione di n. 4 istanze di riesame di delibere di sospensione cautelare *ex art. 7-septies*, TUF, presentate dai soggetti vigilati ai sensi dell'art. 61 del RIO.

Nel medesimo periodo, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha determinato l'adozione di provvedimenti nei confronti di n. 100 soggetti iscritti. In particolare, sono stati conclusi n. 98 procedimenti sanzionatori a seguito dei quali sono stati adottati provvedimenti nei confronti di n. 96 consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, n. 3 consulenti finanziari autonomi e n. 1 società di consulenza finanziaria. Relativamente ai procedimenti nei confronti dei consulenti finanziari autonomi va rilevato che due provvedimenti sono stati adottati a fronte di condotte poste in essere quando operavano in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

41. In particolare, nel corso del 2020 sono state presentate n. 10 istanze riscontrate con fissazione della data di audizione. Un'audizione, la cui istanza era stata riscontrata positivamente, non ha avuto luogo in quanto il consulente ha rinunciato.


42. Un accoglimento è relativo ad una richiesta effettuata nel 2019.

Con riferimento ai provvedimenti adottati nel 2020, sono state deliberate n. 40 radiazioni dall'albo, n. 28 sospensioni dall'albo per periodi da un minimo di uno a un massimo di quattro mesi, n. 16 sanzioni pecuniarie di importo pari ad euro 516, n. 14 richiami scritti e n. 2 archiviazioni. Un dato che conferma ampiamente i risultati conseguiti nell'anno precedente (cfr. tabella "Provvedimenti sanzionatori" sottosposta).

Provvedimenti sanzionatori	2019	2020
Radiazione	39	40
Sospensione	33	28
Sanzione pecuniaria	8	16
Richiamo scritto	9	14
Archiviazione/Non luogo a provvedere	1	2
Totale	90	100


Sulla base dei dati sopra evidenziati emerge che il 40% dei provvedimenti sanzionatori deliberati nel corso del 2020 è rappresentato da radiazioni dall'albo (cfr. grafico 4).

Grafico 4 - Provvedimenti sanzionatori 2020




L'analisi condotta sui procedimenti conclusi nel corso del 2020 ha rilevato inoltre una significativa partecipazione al procedimento sanzionatorio da parte dei soggetti destinatari delle lettere di contestazione degli addebiti – pari al 56% rispetto al totale – che hanno conseguentemente ricevuto la Relazione Finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai sensi dell'art. 58, comma 1, del RIO (cfr. grafico 5), al fine di presentare conclusivamente le proprie controdeduzioni.

Grafico 5 - Dati relativi alla partecipazione al procedimento sanzionatorio



Dall'analisi dei procedimenti sanzionatori conclusi nell'ultimo quinquennio (2016-2020), si evince – fatta eccezione per l'anno 2018 in cui si è verificato il trasferimento delle funzioni di vigilanza dalla Consob all'Organismo – un trend costante relativo al numero dei provvedimenti adottati che incidono sullo status dei soggetti iscritti all'albo, quali radiazioni e sospensioni sanzionatorie ex art. 196 TUF. Inoltre, unitamente all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia, con il predetto passaggio di funzioni all'Organismo si è registrato un ampliamento del perimetro dell'attività di vigilanza sui consulenti finanziari che ha portato ad un incremento dell'assunzione di sanzioni amministrative pecuniarie e richiami scritti ai sensi dell'art. 196 TUF.

Grafico 6 - Provvedimenti sanzionatori adottati nel periodo 2016-2020



Con riguardo ai procedimenti istruiti nel corso del 2020, si registrano inoltre i seguenti adempimenti istruttori curati dall'Ufficio Sanzioni Amministrative:

- n. 18 audizioni personali (di cui n. 16 svolte in modalità telematica). In particolare, nel corso del 2020 sono state presentate n. 19 istanze, presentate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, del RIO, riscontrate con fissazione della data di audizione, di cui 18 svolte nel corso del 2020, mentre n. 1 audizione si è tenuta nel primo mese del 2021;
- n. 57 istanze di accesso agli atti, presentate ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del RIO, riscontrate positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
- n. 5 richieste di relazione tecnica all'Ufficio Vigilanza Albo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del RIO;
- n. 1 relazione integrativa predisposta su richiesta del Comitato di Vigilanza ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del RIO.

Infine, con riferimento ai procedimenti sanzionatori e cautelari sono state effettuate complessivamente n. 69 segnalazioni all'Autorità giudiziaria inerenti a fattispecie di possibile rilevanza penale, emerse nel corso delle istruttorie svolte dagli Uffici della Vigilanza. Tali segnalazioni hanno riguardato, in particolare, ipotesi di sussistenza di profili di illiceità penale aventi ad oggetto condotte dirette a carpire la buona fede degli investitori.

Rispetto all'attività collegata alla fase "post-decisoria", si registra che non sono pervenute istanze di riesame di cui all'art. 61 del RIO avverso provvedimenti sanzionatori.

Con riguardo al contenzioso dell'Area Vigilanza, l'Organismo ha ricevuto n. 23 ricorsi. In particolare, n. 9 ricorsi sono stati presentati ai Tribunali amministrativi regionali (TAR) competenti per territorio, di cui: (i) n. 1 ha impugnato il provvedimento, adottato dall'Organismo, di sospensione cautelare per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF; (ii) n. 8 hanno impugnato i provvedimenti, adottati dall'Organismo, di sospensione cautelare per un periodo di un anno ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF. I rimanenti 14 ricorsi hanno riguardato l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dinanzi alle Corti d'appello di competenza.

Dei ricorsi presentati innanzi ai TAR:

- n. 7 si sono chiusi con il rigetto della domanda cautelare, per n. 5 dei quali sono stati a seguito presentati i relativi ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato;
- n. 1 si è chiuso per rinuncia dell'azione proposta dalla parte;
- n. 1, pur presentando ricorso all'Organismo, non è stato depositato il ricorso al TAR avverso la delibera adottata dall'OCF, di fatto così rinunciando al ricorso.

I ricorsi presentati al Consiglio di Stato (n. 5) si sono chiusi positivamente per l'Organismo. Nello specifico, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi cautelari non rinvenendo i presupposti per la sospensiva in quanto l'OCF *“ha adottato la determinazione di sospensione all'esito del riscontrato rinvio a giudizio dell'appellante per un reato previsto dall'art. 7-septies del d.lgs. n. 58/1998, valutando le circostanze connotanti l'imputazione ascritta al medesimo come idonee a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario”*. Al rigetto dell'impugnazione per tre casi ha fatto seguito la condanna dell'appellante al rimborso delle spese della fase cautelare (quantificate in € 2.000).

In merito ai ricorsi presentati alle Corti di appello, n. 5 si sono chiusi positivamente per l'Organismo con condanna della controparte soccombente a rifondere le spese di lite. Per i restanti n. 9 ricorsi l'Organismo è in attesa dell'esito del giudizio di merito.

4. La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

I procedimenti condotti dall'Organismo nell'ambito della funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si riferiscono alle iscrizioni all'albo, alle cancellazioni dall'albo e a eventuali procedimenti di riesame dei provvedimenti adottati.

Inoltre, vengono recepite, ed eventualmente valutate, le comunicazioni di variazione degli elementi informativi dei soggetti iscritti (es. luogo di conservazione della documentazione, residenza, domicilio, variazioni delle condizioni per la permanenza nell'albo) nonché vengono intrattenuti i rapporti con i soggetti abilitati per le comunicazioni di competenza previste dall'art. 154 del Regolamento Intermediari⁴³.

L'Organismo ha complessivamente adottato nel 2020 n. 157 delibere⁴⁴, pubblicate sul portale www.organismocf.it.

4.1 La sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

4.1.1 Le istruttorie e i provvedimenti

Nel 2020 le domande di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede pervenute sono state pari a n. 1.648.

Le domande di iscrizione sono state oggetto di verifica rispetto ai requisiti previsti dalla decretazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, ove necessario, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni.

I **provvedimenti di iscrizione all'albo** adottati sono stati n. **1.482** così suddivisi:

- per superamento della prova valutativa n. **1.064** (71,8%)
- per possesso dei requisiti di professionalità (*per diritto*) n. **418** (28,2%) di cui n. **154** re-iscrizioni.

43. Secondo tale disposizione i soggetti abilitati comunicano all'Organismo: il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo; i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), nonché ogni successiva variazione; i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

44. Le delibere si riferiscono per n. 134 ad iscrizioni e cancellazioni mentre le restanti n. 23 hanno carattere generale (i.e. disposizioni per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari; determinazione della misura del contributo dovuto all'OCF; modalità e termini di versamento del contributo per l'esercizio 2020 per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo unico dei consulenti finanziari; ecc.).

Rispetto al 2019 i provvedimenti di iscrizione sono stati pressoché costanti (+1,8%). Nel dettaglio, le iscrizioni per superamento della prova valutativa sono aumentate del 4,6% e quelle per possesso dei requisiti di professionalità sono diminuite del 4,8%.

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - iscrizioni	Anno					Δ%*
	2016	2017	2018	2019	2020	
per superamento della prova valutativa	1.580	1.548	1.308	1.017	1.064	4,6%
"per diritto"	863	1.539	877	439	418	-4,8%
Totale	2.443	3.087	2.185	1.456	1.482	1,8%

* Confronto 2020-2019.

Nella suddivisione dei provvedimenti di iscrizione all'albo per fasce di età, si registra in particolare un aumento dell'incidenza degli *under 30*.

Fasce d'età/composizione percentuale delle iscrizioni	% 2016	% 2017	% 2018	% 2019	% 2020
<30 anni	17,2%	9,5%	11,0%	23,8%	30,1%
30-39 anni	25,4%	25,1%	28,6%	32,3%	29,1%
40-49 anni	34,0%	38,5%	35,5%	24,8%	24,6%
50-65 anni	22,8%	26,1%	24,2%	18,3%	15,9%
>65 anni	0,6%	0,9%	0,7%	0,8%	0,3%
Totale n. iscrizioni all'albo	2.443	3.087	2.185	1.456	1.482

Rispetto alla **distribuzione sul territorio nazionale dei provvedimenti d'iscrizione** si rileva che il 53,0% ha interessato il nord Italia mentre il 47,0% il centro-sud e le isole.

Emerge, infine, che n. 968 iscritti nel 2020 hanno ottenuto un mandato alla data di redazione del presente documento.⁴⁵

Sono stati, inoltre, adottati n. 5 provvedimenti di diniego di iscrizione per carenza dei requisiti di professionalità.⁴⁶

45. Estrazione dati al 6 aprile 2021.

46. Per n. 1 caso la comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stata inviata all'interessato nel 2019.

Nel corso del 2020, in n. 4 casi è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990⁴⁷. Nello stesso anno n. 14 domande di iscrizione sono state messe agli atti per rinuncia degli interessati o irregolarità non sanabile.

I provvedimenti di cancellazione dall'albo hanno riguardato complessivamente **n. 3.149** consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui:

- cancellazioni a domanda n. **1.512**
- cancellazioni per mancato pagamento nei termini del contributo *quota annuale* *Albo* n. **1.521**
- cancellazioni per decesso n. **75**
- cancellazioni per perdita dei requisiti n. **14**
- cancellazioni per adozione del provvedimento di radiazione dall'albo n. **27**.

Non sono stati adottati provvedimenti di cancellazione per iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare.

I provvedimenti di cancellazione sono diminuiti complessivamente del 7,9% rispetto all'anno precedente; quelli su domanda dell'interessato sono diminuiti del 47,6% mentre quelli per mancato pagamento nei termini del contributo sono significativamente aumentati, fino a oltre il triplo⁴⁸.

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – cancellazioni*	Anno					Δ%**
	2016	2017	2018	2019	2020	
a domanda	1.261	1.405	1.674	2.883	1.512	-47,6%
per mancato pagamento del contributo nei termini	884	808	950	422	1.521	260,4%
per perdita dei requisiti (onorabilità e situazioni impeditive)	2	6	1	3	14	366,7%
Totale	2.147	2.219	2.625	3.308	3.047	-7,9%


* Sono escluse le cancellazioni per decesso e per provvedimento di radiazione dall'albo.

** Confronto 2020-2019.

47. Un provvedimento di diniego di iscrizione è stato adottato nel 2020 ma la comunicazione *ex art. 10-bis* legge n. 241/1990 è stata fatta nel 2019.

48. Si fa presente che sono stati deliberati n. 860 provvedimenti per mancato pagamento nei termini del contributo relativo all'anno 2020 e n. 661 per quello riferito all'anno 2019.

Avuto riguardo alla **distribuzione sul territorio nazionale dei provvedimenti di cancellazione** si rileva che il 56,2% ha interessato il nord Italia mentre il 43,8% il centro-sud e isole.



Il grafico che segue mostra l'andamento complessivo dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione deliberati dall'Organismo dal 2016 al 2020.

Grafico 7 - Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – numero di provvedimenti di iscrizione e cancellazione adottati dall'Organismo nel periodo 2016-2020



Nel 2020 sono stati proposti n. 8 ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti di tenuta dell'albo adottati da OCF.

Nel corso dei primi mesi del 2021 sono stati presentati n. 3 ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti di cancellazione per situazione impeditiva adottati nel corso del 2020.

Sono stati presentati n. 4 reclami ai sensi dell'art. 144 del Regolamento Intermediari di cui n. 1 avverso un provvedimento di diniego di iscrizione all'albo – sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e n. 3 avverso provvedimenti di cancellazione dall'albo (n. 2 avverso provvedimenti di cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità e n. 1 avverso provvedimento di cancellazione per sopravvenuta situazione impeditiva).

4.1.2 I controlli

Le verifiche sugli iscritti all'albo hanno come obiettivo quello di garantire il permanere nell'albo dei soli soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione nel pieno rispetto della disciplina vigente e delle esigenze del mercato.

Viene assicurato, inoltre, il continuo aggiornamento dell'albo ai fini dell'applicazione di criteri di trasparenza e di correttezza dei dati a disposizione di tutti i soggetti interessati. Peraltro, a partire dal 1° dicembre 2018 gli iscritti possono procedere all'aggiornamento dei dati pubblici d'interesse direttamente tramite l'area riservata agli iscritti del portale di OCF.

I controlli eseguiti hanno avuto ad oggetto i requisiti di professionalità e onorabilità, l'assenza di situazioni impeditive nonché verifiche sui rapporti con i soggetti abilitati per un totale nel 2020 di n. 8.653 controlli (rappresentati nella *"Tabella di sintesi dei controlli sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede 2020"* sottosposta).

I soggetti da sottoporre a controllo sono individuati attraverso parametri predefiniti e regolati internamente che includono "indicatori di rischio". Nel 2020 sono stati estratti e controllati sulla base di tali indicatori n. 2.610 nominativi.

L'Organismo effettua altresì i controlli necessari ogni qual volta riceva una segnalazione o venga a conoscenza di presunte irregolarità commesse da iscritti.

Nel 2020, per quanto riguarda il requisito di onorabilità, sono stati attivati sugli iscritti n. 7.938 controlli con n. 591 esiti positivi di cui n. 295 rilevanti.

Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e Milano, in esito a tali controlli, hanno comunicato tempestivamente all'Ufficio Vigilanza Albo dell'OCF le informazioni e le circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza e dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari previsti dalla normativa e hanno provveduto all'avvio di n. 2 procedimenti di cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità, conclusi con l'adozione della relativa delibera di cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 472/1998. Nello stesso anno è stata deliberata, sempre in base a quanto previsto dal citato articolo, la cancellazione di n. 1 iscritto i cui controlli erano stati attivati nel 2019.

Gli Uffici, inoltre, monitorano costantemente l'andamento dei procedimenti penali in corso di cui hanno notizia e che coinvolgono gli iscritti, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità.

L'Organismo procede, inoltre, alla verifica a campione del titolo di studio dichiarato in fase di iscrizione dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Nel 2020 tali controlli hanno riguardato n. 47 soggetti per i quali non sono emerse criticità.

Nell'ambito degli ulteriori controlli effettuati dall'Organismo su imprese operanti nel settore finanziario, creditizio e mobiliare destinatarie di provvedimenti di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, sono stati sottoposti a verifica n. 7 intermediari autorizzati per un totale di n. 440 soggetti con incarichi di gestione, direzione e controllo; tali controlli sono stati effettuati al fine di verificare se nella composizione degli organi societari vi fossero consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ricadenti nelle situazioni impeditive previste dalla normativa.

Dalla verifica dei n. 440 nominativi sono emersi n. 23 soggetti presenti nell'albo, di cui n. 9 già cancellati. Si precisa che, dei n. 14 iscritti all'albo, n. 9 risultano aver svolto incarichi di gestione, direzione e controllo nel periodo di interesse e sono stati segnalati per l'avvio degli accertamenti propedeutici ai relativi procedimenti di cancellazione ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 472/1998.

Nel 2020, è stata avviata anche una verifica dei dati in possesso dell'Organismo relativamente ai soggetti abilitati accreditati e legittimati all'accesso all'area riservata del portale per l'invio delle comunicazioni di competenza. Gli intermediari coinvolti sono stati n. 228.

Tabella di sintesi dei controlli sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede 2020

Controlli sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede				
Per la verifica della permanenza dei requisiti			Rapporti con Intermediari	Totale
Requisiti di onorabilità	Requisiti di professionalità	Situazioni impeditive		
7.938	47	440	228	8.653

4.2 Le sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria⁴⁹

4.2.1 Le istruttorie e i provvedimenti

Sezione dei consulenti finanziari autonomi

Nel 2020 le domande di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari autonomi pervenute sono state pari a n. 85.

Le domande di iscrizione sono state oggetto di verifica rispetto ai requisiti previsti dalla decretazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, ove necessario, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni.

I **provvedimenti di iscrizione all'albo** adottati sono stati n. **75**, così suddivisi:

- per superamento della prova valutativa n. **67** (89,3%);
- per possesso dei requisiti di professionalità (*per diritto*) n. **8** (10,7%).

Sezione dei consulenti finanziari autonomi – iscrizioni	Anno	
	2019	2020
per superamento della prova valutativa	71	67
“per diritto”	95	8
Totale	166	75

La riduzione del numero delle iscrizioni di diritto è imputabile anche alla fine del periodo transitorio e alla conclusione dei relativi procedimenti di iscrizione.

I provvedimenti di diniego di iscrizione adottati sono stati n. 4.⁵⁰

Per n. 3 aspiranti è stato necessario inviare la comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e solo in un caso sono stati prodotti motivi sufficienti all'adozione di un provvedimento di iscrizione.


Per n. 8 soggetti è stata invece disposta la messa agli atti del procedimento per incompletezza della documentazione necessaria o per rinuncia.

I **provvedimenti di cancellazione dall'albo** adottati sono stati n. **19**, di cui:

- cancellazioni a domanda n. **16**

49. L'operatività delle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

50. Per n. 2 casi la comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 è stata inviata all'interessato nel 2019.



- cancellazioni per decesso n. 1
- cancellazioni per perdita dei requisiti n. 1.
- cancellazioni per adozione del provvedimento di radiazione dall'albo n. 1.

Sezione dei consulenti finanziari autonomi – cancellazioni*	Anno	
	2019	2020
a domanda	9	16
per mancato pagamento del contributo nei termini	0	0
per perdita dei requisiti (onorabilità e situazioni impeditive)	1	1
Totale	10	17

* Sono escluse le cancellazioni per decesso e per provvedimento di radiazione dall'albo.

Nel corso dei primi mesi del 2021 è stato presentato n. 1 ricorso giurisdizionale avverso un diniego di iscrizione adottato nel corso del 2020.

Sezione delle società di consulenza finanziaria

Nel 2020 le domande di iscrizione alla sezione delle società di consulenza finanziaria pervenute sono state pari a n. 8.

Le domande di iscrizione sono state oggetto di verifica rispetto ai requisiti previsti dalla decretazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, ove necessario, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni.

I provvedimenti di iscrizione all'albo adottati sono stati n. **10**.

È stato adottato n. 1⁵¹ provvedimento di diniego di iscrizione.

Sono stati adottati n. **2 provvedimenti di cancellazione** dall'albo su domanda degli interessati.

Sezione delle società di consulenza finanziaria – iscrizioni e cancellazioni*	Anno	
	2019	2020
Iscrizioni	24	10
Cancellazioni a domanda	1	2

51. La comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stata inviata nel corso del 2019.

4.2.2 I controlli

Nel 2020, a seguito dell'iscrizione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza all'albo, sono stati attivati i controlli sugli iscritti nelle relative sezioni dell'albo per la verifica della permanenza dei requisiti.

I controlli, eseguiti dagli Uffici Consulenti Finanziari di Roma e Milano, hanno avuto ad oggetto i requisiti di onorabilità, professionalità, patrimoniali, organizzativi e l'assenza di situazioni impeditive per un totale nel 2020 di n. 1.311 controlli (rappresentati nella "Tabella di sintesi dei controlli sui consulenti finanziari autonomi e sulle società di consulenza finanziaria 2020" sottoesposta).

Tabella di sintesi dei controlli sui consulenti finanziari autonomi e sulle società di consulenza finanziaria 2020

Controlli sui consulenti finanziari e sulle società di consulenza finanziaria										
Consulenti finanziari autonomi					Società di consulenza finanziaria					Totale
Requisiti di onorabilità	Requisiti di professionalità	Requisiti patrimoniali	Requisiti organizzativi	Situazioni impeditive	Requisiti di onorabilità	Requisiti di professionalità	Requisiti patrimoniali	Requisiti organizzativi	Situazioni impeditive	
171	5	149	27	435	41	1	37	10	435	1.311

Dalle verifiche effettuate non sono emerse criticità.

Riguardo i controlli sui requisiti di onorabilità, non è stato segnalato all'Ufficio Vigilanza Albo dell'OCF alcun procedimento penale rilevante ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare previsto dalla normativa.

In merito alle verifiche dei requisiti di professionalità, il controllo coinvolge anche gli esponenti aziendali non iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi.

Nell'ambito dei controlli sulla sussistenza di situazioni impeditive, si segnala che nessun consulente finanziario autonomo è risultato presente tra i soggetti con incarichi di gestione, direzione e controllo dei n. 7 intermediari autorizzati sottoposti a verifica a seguito dell'adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa di imprese operanti nel settore finanziario, creditizio e mobiliare.

L'attività di controllo condotta relativamente ai requisiti organizzativi e patrimoniali, sebbene non abbia rilevato criticità, ha portato ad alcune segnalazioni all'Ufficio Vigilanza Albo a seguito della rilevazione di possibili aspetti di competenza.

5. La prova valutativa

5.1 I risultati del 2020

Le prove valutative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari nel corso del 2020 si sarebbero dovute svolgere in aula, come peraltro è sempre avvenuto negli anni precedenti, secondo le date indicate nel bando d'esame pubblicato alla fine del 2019, confermando altresì un appello riservato alla prova dedicata agli agenti assicurativi iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).

Il calendario delle prove valutative prevedeva inizialmente appelli mensili alternati nelle sedi di Milano e di Roma e due ulteriori appelli annuali a Palermo e a Venezia.

Le prove avrebbero dovuto aver inizio a febbraio con termine a dicembre e con la possibilità di prenotarsi online alla prova valutativa estesa all'intero anno e non solo alle sessioni temporalmente più prossime.

Calendario iniziale delle prove valutative in aula 2020⁵²

	Palermo	Milano	Roma	Venezia	Inizio presentazione domanda 08 gennaio Fine presentazione domanda entro le 17 di:
Febbraio		25 26 27 28			I sessione 1° appello giovedì 6 febbraio 2020
Marzo			17 18 19		I sessione 2° appello lunedì 24 febbraio 2020
Aprile		7 8 9 10			II sessione 1° appello lunedì 16 marzo 2020
Maggio			5 6 7 8		II sessione 2° appello lunedì 6 aprile 2020
Giugno	4 5	16 17 18 19			III sessione 1° appello lunedì 4 maggio 2020
Luglio			7 8 9 10		III sessione 2° appello lunedì 3 giugno 2020
Settembre		8 9 10	ESAME DEDICATO ISCRITTI SEZIONE A RUI		IV sessione 1° appello lunedì 20 luglio 2020
Settembre		10 11			I sessione 1° appello martedì 2 luglio 2020
Ottobre			6 7 8 9	27 28	IV sessione 2° appello lunedì 7 settembre 2020
Novembre		17 18 19 20			V sessione 1° appello lunedì 5 ottobre 2020
Dicembre			14 15 16 17 18		IV sessione 2° appello lunedì 16 novembre 2020

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle conseguenti misure adottate dal governo italiano sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza, l'Organismo è stato costretto in un primo momento a rinviare le prove, successivamente, a partire dal 12 marzo, a sospendere le prenotazioni

52. Delibere OCF nn. 1228 e 1229 del 28 novembre 2019.

e, infine, a definire una modalità alternativa di svolgimento degli esami tale da consentire la partecipazione a distanza dei candidati.

Le prenotazioni sono state riaperte il 4 giugno 2020 e le prove in modalità a distanza hanno avuto inizio il 15 giugno 2020 proseguendo fino al 23 luglio 2020 con tornate giornaliere che hanno previsto un massimo di 35 partecipanti.

Le prove della prima sessione a distanza svolte nei mesi di giugno e di luglio hanno raggruppato le prime tre sessioni inizialmente previste in aula, dando priorità allo svolgimento delle prove da parte dei candidati già prenotati prima della sospensione temporanea del servizio online di presentazione della domanda di partecipazione.

In considerazione dell'elevato numero di candidati prenotati, per le prove valutative indette dal 21 settembre 2020 al 22 dicembre 2020 è stato previsto lo svolgimento di due tornate giornaliere consentendo l'esame di 70 candidati al giorno.

Le giornate complessivamente dedicate allo svolgimento degli esami sono state n. 73, per un totale di n. 118 tornate.

Calendario definitivo delle prove valutative a distanza 2020


Anno 2020 – Sessioni prove	Calendario
I Sessione ⁵³ (n. 28 giornate)	15 - 30 giugno 1° - 23 luglio
IV sessione (n. 16 giornate)	21 - 28 settembre 19 - 30 ottobre
I sessione Agenti assicurativi iscritti alla lett. A dei RUI (n.1 giornata)	28 settembre
V sessione (n. 29 giornate)	2 - 30 novembre 1° - 22 dicembre

53. La prima sessione prevista per la prova valutativa svolta in modalità a distanza ha raggruppato le sessioni I, II e III previste inizialmente dal bando di prove valutative 2020 per la prova valutativa in aula.

54. Si veda l'Appendice per l'andamento storico delle prove valutative OCF.

Esiti delle prove valutative a distanza 2020

I partecipanti alle prove valutative a distanza sono stati n. 3.614 a fronte di n. 4.041 domande di iscrizione ricevute (di cui n. 3.969 confermate), con una percentuale di successi del 64,1%. Gli aspiranti consulenti finanziari idonei alla professione sono stati complessivamente n. 2.316.⁵⁴



Anno 2020 – mese	N. domande rifiutate ⁵⁵	N. domande convocate
Febbraio	4	Prove non sostenute e rinviate
Marzo	8	Prove non sostenute e rinviate
Aprile	4	Prove non sostenute e rinviate
Maggio	2	Prove non sostenute e rinviate
Giugno	2	308
Luglio	3	575
Settembre	5	392
Ottobre	17	697
Novembre	19	1.022
Dicembre	8	975
Totale	72	3.969

Sessioni 2020	N. Domande di iscrizione	N. Partecipanti (A)	% Partecipanti	N. Idonei (B)	% Idonei (B/A)
I sessione	883	800	90,6%	552	69,0%
IV sessione	1.416	1.310	92,5%	844	64,4%
I sessione Agenti assicurativi iscritti nella Sezione A del RUI	8	7	87,5%	2	28,6%
V sessione	1.662	1.497	90,1%	918	61,3%
Totale	3.969	3.614	91,1%	2.316	64,1%

Il numero complessivo di domande pervenute, pari a 3.969, corrisponde al 13,2% in meno rispetto al 2019.


Tuttavia, nell'anno dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, l'interesse per la professione non sembra essere venuto meno. Al contrario, i soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione alla prova valutativa nella nuova modalità a distanza avviata nel mese di giugno 2020, escludendo i ripetenti, sono stati n. 3.707 (n. 3.265 nel 2019) e di questi hanno preso parte alle prove n. 3.399 candidati (n. 2.971 nel 2019).

Per quanto attiene la percentuale di effettiva partecipazione (rispetto al numero di domande presentate), questa si assesta al 91,1%, in aumento rispetto al 2019 (pari all'88,2%).

55. Le domande rifiutate si riferiscono essenzialmente ai candidati iscritti alle prove valutative in aula che non hanno confermato l'iscrizione alla prova in modalità a distanza.

Analizzando l'affluenza alle singole sessioni di prova, la quinta, svoltasi nei mesi di novembre e dicembre, è stata quella con il maggior numero di partecipanti, pari a n. 1.497.

Grafico 8 - Andamento delle prove valutative dal 2016 al 2020



Il voto medio conseguito dai candidati risultati idonei è stato 90,5/100, dimostrando un miglioramento rispetto all'andamento riscontrato negli anni precedenti oscillante tra l'86/100 e l'88/100. Si ricorda che per il superamento della prova valutativa è necessario conseguire un punteggio minimo pari a 80/100.

I quesiti utilizzati per le prove sono periodicamente oggetto di accurate indagini al fine di verificarne la difficoltà empirica. Dalla tabella risulta che nel 2020 le "Risposte errate", in funzione dell'argomento, hanno mediamente una oscillazione compresa tra il 16,7% e il 21,1%.

La materia più complessa per i candidati partecipanti alle prove 2020 risulta essere "Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari".

Con riferimento alle prove dedicate agli agenti assicurativi iscritti alla lettera A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) previste dal Regolamento Intermediari⁵⁶, sono stati esclusi i contenuti già previsti nella prova di iscrizione al RUI, eliminando dall'esame n. 6 quesiti relativi alla materia di "Nozioni di diritto previdenziale ed assicurativo". La prova dedicata risulta composta quindi da 54 quesiti complessivi, rispetto ai 60 della prova unica, estratti da un *database* di 4.600 domande anziché 5.000.

56. Articolo 150 del nuovo Regolamento Intermediari n. 20307 in vigore dal 20 febbraio 2018.

Materie – Descrizione	Numero di domande somministrate	% per materia	% risposte corrette	% risposte errate
Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari	86.784	40%	78,9%	21,1%
Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale	68.704	32%	81,2%	18,8%
Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo ⁵⁷	21.654	10%	80,7%	19,3%
Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario	21.696	10%	81,8%	18,3%
Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale	18.080	8%	83,3%	16,7%
Totale	216.918			

5.2 Le caratteristiche dei candidati alla prova valutativa

Al fine di comporre un quadro completo dei candidati iscritti alle prove valutative si fornisce il dettaglio sull'età e sul titolo di studio.

L'età media degli iscritti alle prove del 2020 è di 34,9 anni, pressoché in linea con quella registrata nel 2019 (34,7).

Fascia d'età candidati iscritti alle prove	% 2016	% 2017	% 2018	% 2019	% 2020
<30 anni	29,9%	27,2%	27,3%	32,4%	33,2%
30-39 anni	36,4%	40,5%	42,8%	41,9%	38,3%
40-49 anni	23,1%	23,9%	22,2%	19,5%	21,7%
50-65 anni	10,6%	8,2%	7,5%	6,0%	6,7%
>65 anni	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%

Per quanto riguarda il titolo di studio posseduto dai candidati, oltre la metà delle domande di iscrizione alla prova valutativa è stata presentata da candidati in possesso di laurea o diploma di laurea (59,7%). Il dato conferma una tendenza già rilevata negli anni precedenti. La crescita dei laureati è stata registrata a partire dal 2014, dopo che nel quinquennio precedente questi si attestavano intorno al 40%, raggiungendo nel 2016 il 52%.

57. Le domande riconducibili alle Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo non sono previste per le prove indette ai sensi dell'art. 150 del Regolamento Intermediari della Consob.

Se si analizza la composizione dei candidati per fasce di età e titolo di studio, si rileva che nel 2020 gli aspiranti fino a 50 anni sono prevalentemente in possesso di laurea (60,9%).


La selettività della prova ai fini dell'accesso alla professione di consulente finanziario è dimostrata anche dalla distribuzione della percentuale dei successi ottenuta dai candidati laureati (pari al 67,7% dei partecipanti laureati) rispetto a quella raggiunta dagli aspiranti consulenti in possesso di un diploma di scuola media superiore (pari al 58,7% dei partecipanti diplomati).

Fascia di età	Titolo di studio	% Domande di iscrizione alle prove 2020
<30 anni	DIPLOMA	35,1%
	LAUREA	64,9%
30-39 anni	DIPLOMA	36,5%
	LAUREA	63,5%
40-49 anni	DIPLOMA	49,6%
	LAUREA	50,4%
50-65 anni	DIPLOMA	57,6%
	LAUREA	42,4%
>65 anni	DIPLOMA	0,0%
	LAUREA	100,0%
Totale	DIPLOMA	40,3%
	LAUREA	59,7%

Il 47,2% (n. 1.092) dei candidati risultati idonei nel 2020 si è iscritto all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e di questi il 44,1% (n. 482) ha ottenuto un mandato da parte di un intermediario autorizzato.

L'1,6% degli idonei (n. 36) si è iscritto alla sezione dei consulenti finanziari autonomi e di questi il 44,4% (n. 16) opera per conto di una società di consulenza finanziaria, il 52,8% (n. 19) opera in proprio. La restante parte (n. 1) opera sia per conto di una società di consulenza finanziaria sia in proprio.⁵⁸

58. Estrazione dati dell'8 aprile 2021.



N. Idonei 2020: 2.316 di cui iscritti alla sezione dei:

CF abilitati all'offerta fuori sede n. 1.092 (47,2%)	<i>CF abilitati all'offerta fuori sede con mandato n. 482</i>	CF autonomi n. 36 (1,6%)	<i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria n. 16</i>	<i>CF autonomi operanti in proprio n. 19</i>	<i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria e in proprio n. 1</i>
---	---	---	--	--	--

Focalizzando l'attenzione sui neo-consulenti *under 30*, sono risultati idonei n. 824 giovani di cui il 47,6% (n. 392) risulta iscritto all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e di questi il 41,6% (n. 163) ha sottoscritto un mandato ad operare.

L'1,0% degli idonei *under 30* (n. 8) si è iscritto alla sezione dei consulenti finanziari autonomi e di questi il 75,0% (n. 6) opera per conto di una società di consulenza finanziaria e il restante 25,0% è composto da un consulente finanziario che opera in proprio e da un consulente che opera sia per conto di una società di consulenza finanziaria sia in proprio.⁵⁹

N. Idonei *under 30* 2020: 824 di cui iscritti alla sezione dei:

CF abilitati all'offerta fuori sede n. 392 (47,6%)	<i>CF abilitati all'offerta fuori sede con mandato n. 163</i>	CF autonomi n. 8 (1,0%)	<i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria n. 6</i>	<i>CF autonomi operanti in proprio n. 1</i>	<i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria e in proprio n. 1</i>
---	---	--	---	---	--

59. Estrazione dati dell'8 aprile 2021.

6. L'analisi del settore

6.1 Lo scenario attuale

Nel 2020 la diffusione della pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure eccezionali di contenimento del virus adottate dagli Stati hanno avuto pesanti ricadute sulle economie mondiali. A livello nazionale, in particolare, è stato registrato un crollo del prodotto interno lordo pari, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, all'8,9% in meno rispetto all'anno precedente⁶⁰.

Le stime evidenziano una ripresa parziale nel 2021, tenuto conto che il quadro risulta fortemente condizionato dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria nonché dalla disponibilità e dalla tempistica di somministrazione dei vaccini. Allo stesso tempo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ossia l'insieme dei progetti di riforme strutturali e degli investimenti per la ripresa e la resilienza in Italia con accesso alle risorse europee del *Recovery Fund* (o *Next Generation EU*) rappresenterebbe una spinta propulsiva al rilancio dell'economia nazionale.

In attesa, nel primo trimestre del 2021 l'economia italiana ha subito una nuova contrazione, di entità più contenuta rispetto a quella registrata nel quarto trimestre del 2020. Il risultato risente ancora degli effetti economici delle misure adottate per contrastare la diffusione dell'epidemia ma si riduce l'intensità del calo tendenziale del Pil⁶¹.

In questo quadro vanno evidenziati infine gli effetti significativi prodotti dalla pandemia non solo sotto il profilo economico dei cittadini (come il lavoro e il reddito) ma anche sociale ed emotivo (es. organizzazione della famiglia, difficoltà nei rapporti, preoccupazione per la salute, incertezza per il futuro).

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Nel contesto emergenziale della pandemia, caratterizzato da forte insicurezza sulle prospettive economiche globali, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono stati al fianco dei propri clienti e dei risparmiatori, continuando a svolgere la loro funzione di supporto e di riferimento, anche ed in particolare, nei momenti di maggiore tensione. In questa fase di incertezza e volatilità i

60. La caduta del prodotto interno lordo, secondo l'Istat, è stata determinata soprattutto dalla domanda interna, che ha inciso per 7,8 degli 8,9 punti persi. La domanda estera e la variazione delle scorte invece hanno fornito un contributo negativo limitato, rispettivamente dello 0,8 e 0,3 per cento in meno.

61. Nel primo trimestre del 2021 si stima che il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% in termini tendenziali (Fonte: Istat. I Trimestre 2021, Stima preliminare del Pil, 30 aprile 2021).

consulenti hanno gestito l'emotività e i timori dei propri clienti, il cui numero è aumentato⁶².

Al 31 dicembre 2020 la raccolta netta complessiva realizzata dalle reti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari a 43,4 miliardi di euro, registra un incremento del 24,1% rispetto al 2019. Le dinamiche di crescita degli ultimi cinque anni sono state caratterizzate da un volume medio pari a circa 36,1 miliardi di euro, mai inferiore ai 30 miliardi di euro.

Il patrimonio complessivo rappresentativo dei prodotti finanziari e dei servizi d'investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti è stato pari a 667,4 miliardi di euro, con un incremento del 7,7% rispetto al 2019.

Nei primi mesi del 2021, segnati dall'emergenza sanitaria, si registrano volumi di raccolta positivi. Ad aprile i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede pari a 18,6 miliardi di euro da inizio anno in aumento del 25,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (14,8 miliardi di euro).

Con riferimento ai dati dell'albo,⁶³ i risultati del 2020 presentano in parte elementi di continuità rispetto ai trend del 2019.

Il numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo alla fine dell'anno risulta infatti in ulteriore diminuzione.

Tuttavia, nonostante il saldo finale negativo, nell'anno della diffusione della pandemia da Covid-19 i provvedimenti di iscrizione sono stati pressoché costanti rispetto allo scorso anno e le cancellazioni sono diminuite.

Anche con riferimento alle dinamiche di crescita della professione e all'attivazione di nuovi mandati da parte degli intermediari autorizzati, si riscontra nel 2020 un leggero incremento che interrompe il rallentamento registrato dal 2016 al 2019.

Rimane relativamente stabile la presenza del genere femminile sul totale della popolazione, con una flessione complessiva rispetto all'anno precedente più contenuta di quella dei consulenti finanziari uomini.


62. Nel 2020 sono clienti primi intestatari n. 4,634 milioni. Nel 2019 erano clienti primi intestatari n. 4,489 milioni e nel 2018 n. 4,222 milioni. Fonte: Assoreti – Relazione Annuale 2020.

63. Per approfondimenti si vedano il capitolo seguente, che descrive le caratteristiche e la distribuzione degli iscritti all'albo, e il capitolo 5 sui risultati delle prove valutative.

Il numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede al 31 dicembre 2020 è pari a 51.630, il 3,1% in meno rispetto al 2019. La popolazione della sezione dell'albo si assesta intorno al livello raggiunto nel 2013.

I provvedimenti di iscrizione, pari a n. 1.482, corrispondono a circa il 2% in più rispetto allo scorso anno mentre le cancellazioni si sono ridotte di quasi l'8%.

Grafico 9 - Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo dal 2002 al 2020



Dal punto di vista qualitativo, tali risultati possono ritenersi espressione di diversi fattori.

Il processo di consolidamento della categoria, già in atto negli anni precedenti come peraltro l'opera di razionalizzazione portata avanti dagli intermediari, è proseguito anche nel 2020.

Se si analizzano i provvedimenti di cancellazione su domanda dell'interessato adottati nel corso dell'anno (n. 1.512), si rileva che il 55,8% si riferisce a consulenti finanziari inattivi al 31 dicembre 2019 ma con almeno un'esperienza lavorativa precedente; il 17,2% non ha mai avuto un mandato da parte di un intermediario autorizzato; il restante 27,0% dei provvedimenti riguarda consulenti finanziari in attività alla fine del 2019.

Inoltre, il maggiore interesse degli istituti di credito verso il collocamento di prodotti e servizi tramite l'offerta fuori sede osservato negli ultimi anni, fermo restando un approccio distributivo multicanale, appare in ulteriore rallentamento.

In particolare, il fenomeno si è registrato nel settore a partire dal 2013 con un aumento progressivo dei rapporti aperti dai soggetti abilitati con i

consulenti finanziari dipendenti, che hanno superato i consulenti finanziari agenti. Tale andamento, dopo i picchi raggiunti nel biennio 2014-2015, ha tuttavia assunto in termini assoluti dimensioni sempre più contenute, fino a costituire nel 2019 meno della metà della totalità dei nuovi rapporti aperti dagli intermediari autorizzati.

Anche nel 2020 la maggioranza dei nuovi mandati, pari a circa il 64%, si riferisce a consulenti finanziari agenti⁶⁴.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli iscritti alla sezione, permane il tendenziale invecchiamento della popolazione, dal momento che le uscite dall'albo non sono sufficientemente compensate dall'ingresso di giovani consulenti finanziari, con un aumento progressivo dell'età media.

Rispetto ai giovani *under* 30 si registra un incremento, sebbene la percentuale di iscritti nella fascia indicata non superi il 2%. Aumentano ancora i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede *over* 50, che costituiscono circa il 61,5% di tutta la popolazione.

Con riferimento alla popolazione femminile, infine, si evidenzia che le donne (n. 11.219) rappresentano il 21,7%, (erano 11.493 nel 2019 pari al 21,6%). Nel paragrafo 6.3 si dà conto, in dettaglio, della popolazione femminile.

I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria⁶⁵

L'operatività delle sezioni dell'albo unico relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

Nel corso del 2020 sono pervenute 93 domande di iscrizione (di cui 85 da parte di persone fisiche e 8 da parte di persone giuridiche).

Al 31 dicembre 2020 risultano iscritti n. **306** consulenti finanziari autonomi e n. **44** società di consulenza finanziaria, in aumento quindi rispetto al 2019 (erano rispettivamente n. 250 e n. 36).

In relazione a tali sviluppi, l'Organismo continua la raccolta dei dati utili all'alimentazione di un archivio storico delle nuove figure professionali dell'albo i cui elementi distintivi si andranno meglio a definire nei prossimi anni.

64. Si veda il par. 7.1 per il dettaglio dei rapporti aperti dagli intermediari autorizzati con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel 2020.

65. Le figure professionali iscritte alle sezioni dell'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria svolgono l'attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

6.2 Le attività dei primi mesi del 2021

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

I primi quattro mesi del 2021 sembrano confermare i trend del 2020.

Ad aprile 2021 i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo risultano essere n. 52.048 – di cui attivi, cioè con mandato, n. 33.650 (64,7%) – pari all'1,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020⁶⁶.

Tuttavia si rileva che i provvedimenti di iscrizione adottati sono pari a n. 918. L'82,1% delle iscrizioni si riferisce a consulenti che sono risultati idonei alla prova valutativa, l'11,0% è relativo a iscrizioni per possesso dei requisiti di professionalità e il 6,9% è costituito da re-iscrizioni⁶⁷.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente le iscrizioni (erano n. 450) sono più che raddoppiate. Il saldo tra le iscrizioni e le cancellazioni è positivo (+423).

I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 risultano pervenute n. 65 domande di iscrizione, di cui n. 62 per la sezione dei consulenti finanziari autonomi e n. 3 per quella delle società di consulenza finanziaria.

N. 38 domande si riferiscono ad aspiranti consulenti finanziari autonomi operanti in proprio, n. 22 a consulenti finanziari autonomi operanti per conto di società di consulenza finanziaria e n. 2 ad aspiranti consulenti finanziari autonomi operanti in proprio e per conto di società di consulenza finanziaria.

Ad aprile 2021 i soggetti iscritti all'albo nelle rispettive sezioni sono complessivamente n. 342 consulenti finanziari autonomi e n. 45 società di consulenza finanziaria.

N. 187 consulenti finanziari autonomi operano in proprio, n. 145 operano per conto di società di consulenza finanziaria⁶⁸ e n. 9 operano sia in proprio sia per conto di società di consulenza finanziaria.

66. Estrazione dati OCF del 26 aprile 2021.

67. Dati OCF al 13 aprile 2021.

68. A tale numero va aggiunto n. 1 soggetto iscritto che alla data di riferimento è impossibilitato ad operare.

Le prove valutative OCF

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione della pandemia da Covid-19 l'erogazione delle prove valutative prosegue nel 2021 nella modalità "a distanza".⁶⁹

Le domande di iscrizione alla prova pervenute fino al mese di aprile 2021, pari a n. 4.883, superano già quelle complessivamente pervenute nel 2020 (n. 4.041), con richieste che già includono prenotazioni fino alle tornate previste nel mese di dicembre e date ancora disponibili solo a partire dal mese di ottobre.

Le domande pervenute da parte di giovani *under 30* sono pari al 37,5% del totale, superando in termini sia assoluti sia relativi quelle ricevute in tutto l'anno precedente.

La funzione di vigilanza sugli iscritti

Nel primo quadrimestre dell'anno 2021 l'Organismo ha aperto n. 213 procedimenti di vigilanza, di cui n. 200 nei confronti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e n. 13 nei confronti di consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria. In esito all'attività istruttoria sono stati avviati complessivamente n. 23 procedimenti amministrativo-sanzionatori.


Con riguardo alle misure di natura cautelare, nel primo quadrimestre dell'anno 2021 l'Organismo ha assunto complessivamente n. 13 provvedimenti. In particolare, per quanto concerne la sospensione cautelare a un anno ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, sono stati deliberati n. 10 provvedimenti di adozione della misura cautelare e un provvedimento di archiviazione del relativo procedimento, nonché la revoca di un provvedimento in ragione del venir meno dei presupposti che ne avevano determinato l'assunzione. Inoltre, l'Organismo ha adottato in via d'urgenza un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo di 180 giorni *ex art. 7-septies*, comma 1, del TUF.

Con riguardo invece ai provvedimenti di natura sanzionatoria deliberati dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo, si registrano n. 11 provvedimenti di radiazione dall'albo, n. 9 provvedimenti di sospensione dall'albo per un

⁶⁹. Si veda il capitolo 10 per la descrizione delle prove valutative 2021.

periodo da un minimo di un mese ad un massimo di quattro mesi, n. 17 provvedimenti di sanzione pecuniaria e n. 12 provvedimenti di richiamo scritto (cfr. grafico 10).

Grafico 10 - Provvedimenti sanzionatori 2021




Sulla base dei dati sopra evidenziati emerge un aumento sul totale delle sanzioni pecuniarie irrogate, che tuttavia non può essere considerato di particolare significatività, in quanto correlato a condotte riferibili alla medesima vicenda che hanno coinvolto una pluralità di consulenti. In termini quantitativi, invece, viene confermato un trend in crescita dell'attività procedimentale svolta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, come si riscontra in termini comparativi dalla seguente tabella.

N. provvedimenti sanzionatori					
Gennaio – Aprile 2019		Gennaio – Aprile 2020		Gennaio – Aprile 2021	
Radiazione	11	Radiazione	15	Radiazione	11
Sospensione	4	Sospensione	3	Sospensione	9
Sanzione pecuniaria	-	Sanzione pecuniaria	2	Sanzione pecuniaria	17
Richiamo scritto	2	Richiamo scritto	3	Richiamo scritto	12
Totale	17	Totale	23	Totale	49

All'accresciuto numero di procedimenti sanzionatori si accompagna un significativo aumento nel corso degli anni della partecipazione al procedimento sanzionatorio da parte dei soggetti destinatari delle lettere di contestazione degli addebiti che hanno pienamente esercitato i loro diritti di difesa, ricevendo pertanto la Relazione Finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai sensi dell'art. 58, comma 1, del RIO (cfr. grafico 11).

Grafico 11 - Dati relativi alla partecipazione al procedimento sanzionatorio



Con riferimento al contenzioso dell'Area Vigilanza, n. 2 ricorsi si sono conclusi positivamente per l'Organismo con l'adozione della sentenza emessa (il 11/03/2021) dalla Corte d'Appello di Milano sul ricorso n. r.g. 3787/2019 e della sentenza emessa (il 31/03/2021) dalla Corte di Appello di Milano sul ricorso n. r.g. 331/2020, entrambe di rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite quantificate, da un lato, in euro 3.310,00 oltre accessori e, dall'altro, in euro 3.308,00 oltre accessori.

6.3 La presenza delle donne nella professione

Le donne al 31 dicembre 2020 costituiscono:

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Il 21,7% (n. 11.219) degli iscritti

Il 27,9% (n. 414) dei provvedimenti di iscrizione all'albo

Il 30,9% (n. 224) dei mandati sottoscritti con i neo-iscritti nel 2020*

*Il 51,3% dei mandati a CF abilitate all'offerta fuori sede iscritte nel 2020 si riferisce a CF agenti/mandatari

Sezione dei consulenti finanziari autonomi

Il 9,2% (n. 28) degli iscritti

Il 6,7% (n. 5) dei provvedimenti di iscrizione

Prove valutative

Il 31,3% (n. 1.243) delle iscrizioni alle prove valutative

Il 29,4% (n. 680) degli idonei

Sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Nel 2020 le donne iscritte nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo unico sono n. 11.219, in diminuzione del 2,4% rispetto al 2019.

I provvedimenti di iscrizione sono stati n. 414, pari al 27,9% del totale, con un leggero incremento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A fine anno il saldo rispetto alle cancellazioni è risultato negativo.

Le consulenti finanziarie abilitate all'offerta fuori sede costituiscono il 21,7% della popolazione totale degli iscritti (erano il 21,6% nel 2019). La percentuale è pressoché in linea con quella delle donne con mandato rispetto al totale dei consulenti finanziari in attività (21,5%).


I mandati sottoscritti dalle consulenti finanziarie abilitate all'offerta fuori sede iscritte nell'anno sono stati n. 224 (pari al 30,9% del totale)⁷⁰. Dopo il significativo

70. Estrazione dati OCF del 6 aprile 2021.

incremento registrato nel biennio 2013 e 2014, il dato di crescita è stato in flessione fino allo scorso anno come si evince dal grafico che segue. Rispetto al 2019 (erano n. 202) il numero dei rapporti si è incrementato del 10,9%⁷¹. Il 51,3% dei rapporti si riferisce a professioniste agenti. L'incremento ha interessato solo le consulenti finanziarie dipendenti.

Lo stesso andamento generale in crescita rispetto all'anno precedente è osservabile con riferimento ai consulenti neo-iscritti sebbene risulti essere relativamente più contenuto.

Grafico 12 - Mandati con consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, donne e uomini neo-iscritti nel periodo 2012-2020 – distribuzione per tipologia di rapporto



Sezione consulenti finanziari autonomi⁷²

Al 31 dicembre 2020 le donne iscritte alla sezione dei consulenti finanziari autonomi sono n. 28 e costituiscono il 9,2% del totale degli iscritti alla sezione come nel 2019 (erano n. 23).

Nei primi quattro mesi del 2021 si contano n. 6 domande di iscrizione pervenute da parte di aspiranti consulenti finanziarie autonome.

Ad aprile 2021 le consulenti finanziarie autonome iscritte nella relativa sezione dell'albo sono n. 35 di cui n. 11 operanti in proprio, n. 22 operanti per conto di società di consulenza finanziaria e n. 2 operanti sia in proprio sia per conto di società di consulenza.

71. Se si contano anche i mandati aperti nel 2020 da consulenti iscritte prima del 2020 ma che non avevano mai avuto un rapporto, questi arrivano a n. 369 pari al 12,8% in più rispetto al 2019.

72. L'operatività delle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

Le prove valutative

Con riferimento alle prove valutative, il numero complessivo di domande pervenute dal genere femminile pari a 1.243 (31,3% del totale) corrisponde al 17,2% in meno rispetto al 2019 (quando erano 1.502). Tuttavia, come per gli uomini anche per le candidate donne sembrerebbe che l'interesse per la professione non sia venuto meno nell'anno della pandemia da Covid-19.

Al contrario, le donne che hanno presentato domanda di iscrizione alla prova valutativa nella nuova modalità a distanza, escluso le ripetenti, sono state n. 1.160 (n. 1.098 nel 2019).

Nel 2020 le donne che hanno superato la prova (n. 680) sono pari al 29,4% del totale degli idonei (erano n. 544, pari al 32,9% nel 2019).⁷³

Con riferimento alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si rileva che il 45,6% (n. 310) delle candidate idonee nel 2020 si sono iscritte all'albo e di queste il 41,3% (n. 128) ha un rapporto aperto con un intermediario. Le candidate risultate idonee nel 2020 che si sono iscritte all'albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi sono state n. 4 di cui due risultano operare per conto di società di consulenza finanziaria e le restanti due in proprio.⁷⁴

Genere	2019						2020					
	Iscritti alle prove 2019		CF abilitati all'offerta fuori sede 2019		CF autonomi 2019		Iscritti alle prove 2020		CF abilitati all'offerta fuori sede 2020		CF autonomi 2020	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
F	1.502	33%	11.493	22%	23	9%	1.243	31%	11.219	22%	28	9%
M	3.071	67%	41.806	78%	227	91%	2.726	69%	40.411	78%	278	91%
Totali	4.573		53.299		250		3.969		51.630		306	

Le domande di iscrizione alla prova valutativa pervenute da candidate consulenti da inizio anno fino al mese di aprile 2021 sono n. 1.690, pari al 34,6% del totale, ben superiori a quelle pervenute in tutto il 2020.

73. Si veda anche l'Appendice della presente Relazione per i dati storici relativi alla presenza delle donne nell'albo alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

74. Estrazione dati OCF del 6 aprile 2021.

7. La composizione dell'albo: caratteristiche e distribuzione degli iscritti

7.1 I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

I numeri della sezione - sintesi al 31 dicembre 2020

- N. 51.630 i CF abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo: n. 11.219 donne (21,7%) e n. 40.411 uomini (78,3%)
- N. 33.339 i CF abilitati all'offerta fuori sede che esercitano effettivamente la professione operando per soggetti abilitati (banche, sim, sgr)
- N. 1.482 i nuovi iscritti
- N. 3.149 i cancellati
- Il 61,5% degli iscritti all'albo ha almeno 50 anni, il 27,2% ha tra 40 e 50 anni, il 9,3% ha tra 30 e 40 anni, il 2,0% ha meno di 30 anni
- Il 60,2% degli iscritti all'albo risiede nelle regioni del nord, il 39,8% nel centro, sud e isole

Anno ⁷⁵	N. CF abilitati all'offerta fuori sede	Variazione %
2000	49.856	
2001	59.645	+19,6%
2002	66.749	+11,9%
2003	66.559	-0,3%
2004	64.871	-2,5%
2005	63.124	-2,7%
2006	60.902	-3,5%
2007	61.531	+1,0%
2008	61.429	-0,2%
2009	59.070	-3,8%
2010	56.416	-4,5%
2011	54.581	-3,3%
2012	52.261	-4,3%
2013	51.310	-1,8%
2014*	53.026	+3,3%
2015*	54.490	+2,8%
2016	55.111	+1,1%
2017	55.861	+1,4%
2018	55.335	-0,9%
2019	53.299	-3,7%
2020	51.630	-3,1%


* v. nota n. 75

75. Si rappresenta che il dato per gli anni 2014 e 2015 non include i provvedimenti di cancellazione nei confronti di CF abilitati all'offerta fuori sede il cui iter non era concluso al 31 dicembre. Per i dettagli si rinvia alle Relazioni degli anni precedenti.

Al 31 dicembre 2020 il **numero degli iscritti alla sezione dell'albo** è pari a **51.630**⁷⁶, di cui attivi (con mandato) 33.339 (64,6%) e non attivi (senza mandato) 18.291 (35,4%) (cfr. grafico 13).

La popolazione degli iscritti è diminuita rispetto al 2019 del 3,1%, avuto riguardo delle iscrizioni (n. 1.482) e delle cancellazioni (n. 3.149) deliberate in corso d'anno⁷⁷.

Grafico 13 - Analisi della popolazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal 2016 al 2020



Nel nord Italia risiede la maggior parte degli iscritti, con una percentuale pari al 60,2% (n. 31.099). In Lombardia si registra inoltre la più alta presenza di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari al 22,5% del totale della popolazione. Nel centro-sud e nelle isole risiede il restante 39,8% degli iscritti.⁷⁸

Rispetto al 2019 il nord Italia ha registrato un decremento del numero di iscritti del 3,0% mentre il centro-sud e le isole del 3,3%.



76. Il dato include circa un centinaio di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede soggetti a procedimenti di cancellazione il cui iter non si è concluso il 31 dicembre.

77. Il dettaglio dei provvedimenti adottati nel corso del 2020 è descritto nel capitolo 4.

78. Il dato a livello italiano include i CF abilitati all'offerta fuori sede residenti all'estero pari allo 0,3% e ricondotti alle regioni in cui hanno eletto domicilio di cui all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di competenza.

	CF abilitati all'offerta fuori sede N.	CF abilitati all'offerta fuori sede %	CF abilitati all'offerta fuori sede attivi %	CF abilitati all'offerta fuori sede non attivi %
NORD	31.099	60,2%	64,8%	35,2%
CENTRO, SUD E ISOLE	20.531	39,8%	64,2%	35,8%
TOTALE	51.630		64,6%	35,4%

Con riferimento all'età degli iscritti, si conferma l'incremento dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede tra i 50 e i 65 anni, la fascia più numerosa a partire dal 2014⁷⁹. Anche i consulenti *under* 30 aumentano anche se non superano il 2% del totale.

L'88,7% dei consulenti ha un'età superiore ai 40 anni. Il 61,5% supera i 50 anni e il 6,9% ha oltre 65 anni (cfr. la tabella e il grafico sottoesposti).

Prosegue anche nel 2020 il graduale processo d'invecchiamento della popolazione iniziato nel 2000 e non sufficientemente compensato dagli ingressi di consulenti più giovani.


I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede hanno quasi raggiunto l'età media di **52 anni**.

Fasce di età	2016	2017	2018	2019	2020	Δ%*	
<30 anni	1.083	1.049	911	933	1.037	11,1%	▲
30-39 anni	5.762	5.711	5.433	5.086	4.784	-5,9%	▼
40-49 anni	19.775	18.913	17.689	15.756	14.056	-10,8%	▼
50-65 anni	25.103	26.529	28.032	28.106	28.165	0,2%	▲
>65 anni	3.388	3.659	3.270	3.418	3.588	5,0%	▲
Totale CF abilitati all'offerta fuori sede	55.111	55.861	55.335	53.299	51.630	-3,1%	▼

* Confronto 2020-2019.

79. Si veda l'Appendice del presente documento con riferimento ai dati storici sulla composizione della sezione dell'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per fasce di età.

Grafico 14 - CF abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre 2020 distinti per fasce di età



Dall'analisi dei dati emerge che l'età media della popolazione dei **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede attivi** è di quasi **51 anni**. La tabella che segue mostra che:

- i giovani in attività sono pari all'1,8% del totale (0,4 punti percentuali in più rispetto al 2019)
- l'82,1% dei consulenti in attività si concentra nelle fasce di età compresa tra i 40 e i 65 anni, (0,7 punti percentuali in meno rispetto al 2019)
- il 61,6% supera i 50 anni (2,3 punti percentuali in più rispetto al 2019).

Fasce di età	% CF abilitati all'offerta fuori sede attivi
<30 anni	1,8%
30-39 anni	9,3%
40-49 anni	27,3%
50-65 anni	54,8%
>65 anni	6,8%

L'età media all'interno delle prime 10 reti presenta un'oscillazione compresa tra i 48 e i 54 anni circa. Nel 2019 l'età media era tra i 49 e i 53 anni.


Età media dei CF abilitati all'offerta fuori sede attivi al 31 dicembre 2020 nei primi 10 intermediari autorizzati*

Intermediario	N. CF abilitati all'offerta fuori sede	Età media
1	4.105	50
2	3.535	53
3	2.611	50
4	2.292	53
5	2.223	48
6	2.084	54
7	1.794	53
8	1.331	50
9	1.234	53
10	1.204	53

* Estrazione senza aggregazione per gruppo societario.

Rispetto all'**esperienza lavorativa** maturata dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si evidenzia che solo il 14,1% (n. 7.293) degli iscritti all'albo non ha mai avuto un mandato con un intermediario.

Inoltre, il 58,8% dei consulenti finanziari attivi ha sottoscritto il mandato corrente (cioè opera con la stessa azienda) da almeno 6 anni. Tali risultati esprimono una posizione professionale consolidata, un importante patrimonio di relazioni, esperienza e competenze maturate da parte della maggioranza dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede attivi.

Grafico 15 - CF abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo attivi (con mandato) al 31 dicembre 2020, distinti per fasce di durata del mandato corrente


Al fine di una puntuale visione d'insieme dello scenario, giova prendere in considerazione anche la **distribuzione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nelle reti**.

Nelle prime dieci reti opera il 67,2% dei consulenti in attività e l'86,4% nelle prime 20 in linea con il 2019.


Il settore è caratterizzato da una forte concentrazione, considerato che gli intermediari autorizzati e attivi (per attivi si intende con almeno un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede con rapporto aperto) sono n. 202 (n. 220 nel 2019).

Rispetto ai mandati (rapporti) aperti dai soggetti abilitati nel 2020, questi sono stati n. 2.100⁸⁰, in diminuzione del 32,2% rispetto all'anno precedente (cfr. Grafico 16). Il 56,7% è rappresentato da nuovi mandati⁸¹ e il restante 43,3% da cambi di rapporto (c.d. "cambi di casacca")⁸².

I nuovi mandati sono aumentati del 4,5% rispetto al 2019.

Per quanto attiene i cambi di rapporto, questi sono diminuiti del 53,5%.

Grafico 16 - Composizione dei rapporti aperti dagli intermediari autorizzati nel 2019 e nel 2020



80. Estrazione dati OCF al 6 aprile 2021.

81. Rapporti aperti dagli intermediari autorizzati con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti nel 2020 ovvero prima del 2020 che non hanno mai avuto un mandato.

82. Il dato è comprensivo dei cambi di rapporto per movimenti infragruppo (i.e. fusioni, incorporazioni, ecc.). Si sottolinea che il dato è soggetto a possibili variazioni, anche retroattive, correlate alle tempistiche di comunicazione/elaborazione delle informazioni trasmesse dagli intermediari.


Analizzando i nuovi mandati in ragione della tipologia del rapporto (cfr. Grafico 17), si rileva che nel 2020 la maggior parte è riferita a consulenti finanziari

abilitati all'offerta fuori sede agenti/mandatari (63,6%) mentre la restante parte a consulenti finanziari dipendenti (36,4%).

In precedenza, un andamento analogo si è registrato fino al 2012 per poi rilevarsi nuovamente dal 2019.

Nel grafico sottostante si osserva infatti che a partire dal 2013 e fino al 2018 risulta invertita la proporzione tra le due tipologie di rapporto riferite ai nuovi mandati, con un picco raggiunto dai consulenti finanziari dipendenti nel 2015.

Grafico 17 - Nuovi mandati con dettaglio della "tipologia di rapporto" nel periodo 2012-2020



7.2 I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria

Al 31 dicembre 2020 risultano iscritti nella **sezione dei consulenti finanziari autonomi n. 306** soggetti di cui:

- n. 170 operano in proprio
- n. 128 operano per conto di una società di consulenza finanziaria
- n. 8 operano sia per conto di una società di consulenza finanziaria sia in proprio.

Il 77,4% degli iscritti risiede nel nord Italia, il 14,1% nel centro ed il restante 8,5% nel sud e nelle isole.

L'età media degli iscritti è di circa **48 anni**, pressoché in linea con quella rilevata al 31 dicembre 2019.

In media, i consulenti finanziari autonomi si confermano essere leggermente più giovani dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Fasce di età	% CF autonomi per fascia d'età
<30 anni	2,9%
30-39 anni	16,7%
40-49 anni	31,0%
50-65 anni	45,8%
>65 anni	3,6%

Al 31 dicembre 2020 risultano iscritte nella **sezione delle società di consulenza finanziaria n. 44** persone giuridiche.

Rispetto alla distribuzione sul territorio nazionale, n. 36 hanno sede legale al nord e n. 8 in centro Italia. Al sud non risultano risiedere società di consulenza finanziaria.


Il numero di consulenti finanziari autonomi operanti per conto delle società di consulenza finanziaria iscritte all'albo varia da 1 a 11.

La tabella che segue rappresenta il numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo.

Consulenti finanziari autonomi	31.12.2018*	31.12.2019	31.12.2020
<i>CF autonomi operanti in proprio</i>	42	136	170
<i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria</i>	51	111**	128
<i>CF autonomi operanti sia in proprio sia per conto di una società di consulenza finanziaria</i>	1	3	8
Totale consulenti finanziari autonomi	94	250	306
Società di consulenza finanziaria	13	36	44

* L'operatività delle sezioni dei CF autonomi e delle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

** Il dato include n. 2 consulenti finanziari autonomi che hanno interrotto il rapporto con la società di consulenza finanziaria in prossimità della fine di dicembre 2019 risultando non operativi alla data di estrazione.



8. L'architettura dei sistemi e il portale web

8.1 L'architettura dei sistemi (il nuovo SIOCF)

Anche nel 2020, in continuità con l'anno precedente, sono stati realizzati significativi investimenti nel "nuovo" Sistema Integrato OCF ("SIOCF")⁸³ attivato, per le sue funzioni principali, contestualmente all'avvio delle nuove funzioni di vigilanza e tenuta dell'albo delle nuove sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria a partire dal 1° dicembre 2018. Sono stati attuati potenziamenti funzionali (nuove funzioni, servizi, aggiornamenti, ecc.) contestualmente ad attività di stabilizzazione ed ottimizzazione del sistema nel suo complesso ovvero all'avvio di nuovi progetti di sviluppo software integrati nonostante la ri-pianificazione delle attività previste inizialmente a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19⁸⁴.

Il SIOCF identifica l'insieme delle applicazioni, dei sistemi informatici e delle base dati necessari per l'espletamento dei processi di gestione e amministrazione connessi alla vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Il SIOCF è stato realizzato secondo un approccio innovativo *multi-site* fortemente integrato e basato su micro-servizi. Il "portale OCF" assume propriamente il suo ruolo tramite l'insieme dei siti interni accessibili dagli addetti e dei siti esterni/pubblici accessibili dall'esterno.

È, infatti, attraverso le sue funzioni e i suoi servizi che gli utenti interni (operatori di OCF) e gli utenti esterni (consulenti finanziari/società di consulenza finanziaria, autorità/enti, intermediari, candidati alle prove, utenti generici, ecc.) possono eseguire le rispettive attività di gestione dei procedimenti amministrativi, acquisizione di informazioni, sottomissione di richieste (istanze), controlli e verifiche e, in generale, tutte le attività legate alle funzioni correnti di tenuta dell'albo e di vigilanza sullo stesso.

Al SIOCF si affianca il sistema documentale di OCF quale sistema fornitore dei servizi centralizzati di protocollazione informatica ed archiviazione a norma dei

83. Il nuovo SIOCF sostituisce integralmente, estendendolo, il vecchio sistema che includeva la piattaforma informativa SAIVAP (acronimo di Sistema Automatico Integrato di Vigilanza e gestione dell'Albo dei Promotori) condivisa con la Consob come previsto dall'art. 94, comma 2 del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29 ottobre 2007.

84. Avvio di una nuova piattaforma (integrata con il SIOCF) per l'erogazione della prova valutativa in modalità "a distanza"; remotizzazione in sicurezza degli accessi e delle attività degli utenti interni in modalità c.d. *smart working* (ha incluso la dotazione di apparati mobili a tutta la struttura e relativa gestione).

documenti informatici nativi inclusi quelli generati automaticamente dal SIOCF tramite le interazioni dei consulenti finanziari (o aspiranti tali) con le funzioni a disposizione delle aree riservate del portale. I due sistemi, infatti, si integrano in modo programmatico e disaccoppiato (via *Web Services*) implementando il processo documentale amministrativo.

È obiettivo di OCF un'integrazione sempre più forte tra i due sistemi di pari passo al completamento del processo di digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi di competenza inclusa la documentazione inerente attraverso la gestione a norma dell'archivio documentale digitale.

Nel 2020 è, pertanto, proseguito il progetto di attivazione del nuovo sistema documentale OCF ovvero della versione evoluta di livello *enterprise* dell'applicativo di gestione e, quindi, l'aggiornamento delle interfacce di interazione tra i sistemi.

Il nuovo sistema documentale OCF, avviato a febbraio 2021, si appoggia su una infrastruttura hardware/di rete dedicata (*cloud* privato) che si assesta su un *Virtual Data Center* ("VDC") di ultima generazione come già il SIOCF, realizzando una architettura di sistema, a livello infrastrutturale, in parte condivisa e in alta affidabilità.


Come ogni anno, in ottica di miglioramento continuo, si è proseguito con interventi mirati (procedurali, progettuali e contrattuali) atti ad innalzare il livello di sicurezza informatica in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente⁸⁵.

85. Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR).

86. Il SIOCF realizza, tra l'altro, la separazione netta (anche fisica) tra i dati anagrafici personali (identificativi di persone e società/enti) e le relative informazioni correlate (eventualmente sensibili). Ogni informazione è messa in relazione con il dato anagrafico di riferimento in modo indiretto e disaccoppiato, tramite codici di pseudonimizzazione diversi per ogni categoria di dato.

Il SIOCF è stato realizzato adottando tecniche di progettazione e sviluppo tali da garantire e preservare la sicurezza e la riservatezza dei dati in tutte le fasi del processo realizzativo sino alla fase di rilascio ed utilizzo dello stesso⁸⁶.

I soggetti che interagiscono con il sistema integrato OCF



Da un punto di vista funzionale il SIOCF ha tra i suoi primi obiettivi la digitalizzazione completa dei procedimenti amministrativi a partire dalle istanze di iscrizione all'albo; digitalizzazione che è proseguita nel corso del 2020 e che proseguirà nel 2021 con la pubblicazione di servizi online dedicati e accessibili dalle aree riservate del SIOCF (ovvero del portale OCF) sia interne (per gli addetti OCF) sia esterne (per i consulenti, le società, gli intermediari, l'Autorità).

Attraverso il portale, oggi, i consulenti finanziari, gli aspiranti tali e i candidati alla prova valutativa possono usufruire di una serie di servizi a disposizione nell'area riservata di competenza ed interagire in modo **semplice e diretto** e in **modalità online** con l'OCF.

Il flusso automatizzato consente la trasmissione sicura dei dati dal consulente all'OCF integrando controlli di congruenza e correttezza delle trasmissioni, la protocollazione informatica automatizzata ed archiviazione digitale dei documenti informatici ricevuti, l'invio di *alert* automatici agli uffici competenti con eventuale apertura del corrispondente procedimento amministrativo nel sistema interno.

Tutti i servizi online dispositivi sono accessibili solo previa registrazione di 2° livello al portale – c.d. identificazione forte – e certificata utilizzando la firma digitale con identificazione certa del mittente.


In particolare, nell'anno è stata sviluppata una piattaforma evoluta per l'analisi degli *alert* degli indicatori di anomalia (c.d. vigilanza preventiva)⁸⁷, sono stati potenziati alcuni servizi online riservati, quali la visura privata a disposizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede correntemente iscritti all'albo oltre alla pubblicazione di un nuovo servizio per la presentazione della domanda di partecipazione alla nuova prova valutativa "a distanza".

8.1.1 Il portale web


Il SIOCF realizza un approccio **multi-site** fortemente integrato: si compone di fatto di altrettanti siti interni ed esterni che espongono servizi adattandoli dinamicamente di volta in volta in base al profilo e allo stato del soggetto collegato.

L'architettura applicativa realizzata è basata su un approccio a micro-servizi.

87. La vigilanza preventiva si basa su un modello *risk-based* volto ad individuare possibili condotte irregolari poste in essere dai soggetti vigilati mediante segnalazioni di vigilanza preventiva.



Overview dell'architettura del SIOCF



In quest'ottica, il "portale OCF" assume propriamente il suo ruolo diventando l'insieme dei siti interni (accessibili dagli addetti) e dei siti esterni/pubblici accessibili dall'esterno, fortemente integrato e uniforme anche sotto il profilo visuale (www.organismocf.it).

Multi-canalità (www.organismocf.it)



 NEWS	 TROVA GLI ISCRITTI
 REGISTRATI	 CALENDARIO ESAMI
 NORMATIVA	 SCOPRI LA PROFESSIONE
 OCF PER LA SCUOLA	 TUTELA DEL RISPARMIO

Il portale web OCF è, quindi, l'unico punto di accesso alle funzioni interne/esterne dei sistemi OCF ovvero alle aree riservate. *In primis*, espone il sito istituzionale OCF accessibile a tutti pubblicando servizi di consultazione ovvero informazione e comunicazione (*i.e.* pubblicazioni delibere, ricerca consulente, elenchi iscritti, FAQ, news, campagne di comunicazione istituzionale).

L'utente esterno per accedere alle funzioni messe a disposizione deve, anzitutto, effettuare una registrazione di primo livello al portale web. Per registrazione di primo livello si intende una registrazione c.d. "debole", basata sull'attivazione di credenziali (*account* e *password*) validate online sulla base dei dati anagrafici trasmessi dall'utente stesso. Questo primo livello di registrazione abilita l'utente generico all'accesso all'area riservata per le

funzioni dedicate al profilo associato (generico/aspirante) ovvero ai servizi online **non dispositivi** messi a disposizione nell'area (*i.e.* simulazione della prova valutativa, presentazione della domanda di partecipazione alla prova per gli utenti, accesso alla piattaforma di *eLearning* di OCF per gli utenti "candidati").

Ogni accesso è profilato e dinamicamente gestito dal sistema.

Dalla registrazione di primo livello, l'utente esterno può passare a quella di secondo livello (registrazione c.d. "forte", ovvero con identificazione del soggetto richiedente) attraverso la comunicazione online della propria "PEC" (trasmissione dell'auto-dichiarazione firmata digitalmente con validazione dell'associazione PEC/utente che ha fatto l'accesso). Il numero di registrazioni di primo livello è pari a 30.153⁸⁸ di cui n. 8.410 attivate nel 2020.


Attivata una registrazione di secondo livello, all'accesso all'area riservata il sistema provvede automaticamente a far evolvere il profilo associato all'utente sulla base del riconoscimento del suo stesso "stato" nell'albo (*i.e.* candidato alla prova, aspirante consulente finanziario, consulente finanziario correntemente iscritto/cancellato ad una sezione dell'albo, intermediario, l'Autorità). Nel 2020 le registrazioni di secondo livello sono state n. 4.757⁸⁹ su un numero di registrazioni complessive pari a 22.590.

In base quindi al profilo l'utente, accedendo all'area riservata, ha a disposizione (esclusivamente) le funzioni online di competenza.


Analogamente a quanto accade per l'utente esterno, anche l'accesso alla propria area riservata da parte di quello interno è profilato sulla base del riconoscimento di quell'utente all'interno del sistema di autenticazione di OCF (ad esempio, addetto albo, addetto contabilità, amministratore di sistema, addetto vigilanza, ecc.).

88. Rilevazione dati del 22 aprile 2021.

89. Rilevazione dati del 22 aprile 2021.



8.1.2 La gestione delle prove valutative



Fino al 2019 le prove valutative OCF sono state somministrate in aula tramite *tablet* risultando nel panorama italiano l'unico esame di abilitazione per l'esercizio di una professione condotta su tale supporto tecnologico⁹⁰.

La diffusione nel 2020 dell'epidemia da Covid-19 e il conseguente stato di emergenza sanitaria hanno comportato la necessità di realizzare la prova valutativa nella nuova modalità "a distanza" al fine di consentire ai candidati di poter continuare a sostenere l'esame in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni normative emanate ai fini del contenimento dell'epidemia.


Come regolato dal Bando di indizione delle prove valutative pubblicato sul portale OCF, l'ammissione alla **prova valutativa a distanza** da parte del candidato richiedente la partecipazione all'esame⁹¹ è subordinata al possesso di un terminale informatico (personal computer) dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici specificati nel Bando stesso, e alla preventiva installazione ed esecuzione dell'apposito software applicativo reperibile, unitamente alle istruzioni per l'installazione, sul sito internet dell'OCF.

Oltre alla possibilità, una volta installato il software, di effettuare dei test di prova, per la verifica del valido funzionamento dello stesso, delle periferiche audio/video e della connessione alla rete internet, il candidato può sempre usufruire di assistenza tramite un servizio di *chat* online ovvero consultare tutorial, manuali e *FAQ* a disposizione sul portale.

A differenza, pertanto, della prova in aula, la prova a distanza è effettuata dal candidato con gli strumenti informatici in suo possesso presso un luogo prescelto dal candidato come dichiarato in fase di presentazione della domanda di partecipazione.

90. Tale supporto tecnologico è stato introdotto nel 2016 in sostituzione dei personal computer utilizzati negli anni precedenti. Si consultino l'Appendice del presente documento e le Relazioni Annuali degli anni precedenti per la descrizione della prova valutativa OCF condotta in aula.

91. Il soggetto deve presentare la domanda di partecipazione attraverso l'apposito servizio online a disposizione nell'area riservata previa registrazione di primo livello al portale OCF ovvero avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione all'esame consultabile nell'area riservata.



Nel rispetto delle date e degli orari indicati nell'avviso di convocazione, ogni candidato è tenuto a collegarsi al server inserendo le proprie credenziali ed il codice di accesso che gli è stato precedentemente comunicato.

All'avvio della tornata di esame da parte della Commissione Esaminatrice, il candidato è abilitato allo svolgimento della prova erogata in modalità analoga a quella in aula: attraverso l'interfaccia software, il candidato ha la possibilità di rispondere alle 60 domande del proprio elaborato scegliendo tra le risposte proposte, confermando la risposta corretta, navigando a piacimento tra le domande stesse nel tempo consentito ed automaticamente calcolato dall'applicazione.

Gli elaborati di esame sono generati automaticamente dalla piattaforma nel rispetto delle regole di composizione definite nel Bando e dalla tassonomia e con estrazioni puramente casuali dal *database* dei quesiti di OCF e tali da garantire l'univocità del singolo elaborato all'interno della stessa tornata di esame.

La prova valutativa "a distanza" dei candidati (es. schermata visualizzata)

OCF Organismo di vigilanza e tenuta dell'obolo unico dei Consulenti Finanziari

Tempo rimanente per la conclusione della prova: 75 minuti e 41 secondi

Termina prova

Legenda risposte
 Certa
 Da rivedere
 Calcolatrice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Domanda:
n. 39

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il reato di manipolazione del mercato è:

A punito con la reclusione ma non con la multa

B punito con la reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno e, a discrezione del giudice, con una multa

C commesso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di un organo di controllo dell'emittente, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della funzione

D commesso da chiunque pone in essere artifici concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari

Domanda Precedente Risposta Certa Risposta da Rivedere Domanda Successiva

Come i candidati, analogamente, i componenti della Commissione Esaminatrice in remoto e tramite apposito accesso controllato alla piattaforma, avviano e chiudono la tornata di esame, identificano i soggetti partecipanti, controllano lo svolgimento delle singole prove tramite le registrazioni audio e video trasmesse in tempo reale dalla piattaforma, interagiscono direttamente con il singolo candidato via *chat* online, verificano gli esiti e li validano.

L'interazione tra i Commissari è garantita tramite l'avvio contestuale di *room* virtuali per ogni tornata di esame.

La prova valutativa “a distanza” delle Commissioni Esaminatrici



La nuova piattaforma, disponibile attraverso l'erogazione di un servizio *in outsourcing*, è integrata con il SIOCF: i sistemi comunicano attraverso flussi informatici automatici alimentandosi reciprocamente.

Alla piattaforma per l'erogazione delle prove a distanza si affiancano, poi, i sistemi applicativi proprietari OCF per la *governance* dell'intero processo di conduzione e controllo della prova: dalla gestione del *database* dei quesiti alla preparazione “intelligente” (mediante *tutor* virtuale informatico) dell'aspirante consulente, allo studio delle discipline d'esame su piattaforma *eLearning*, alla simulazione della prova, alla gestione *post*-prova dell'elaborato e dell'esito dopo la validazione da parte della Commissione e sua pubblicazione nell'area riservata, al presidio tecnico/operativo ai Commissari e ai candidati (anche via *chat* online) prima, dopo e durante le tornate di esame.

Nel corso del 2020 è stato rivisto e aggiornato l'archivio dei quesiti (composto complessivamente da n. 5.000 domande). Le modifiche hanno riguardato, tra l'altro, i quesiti aventi come fonte il d.lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 24 ottobre 2019, n. 124.

Durante l'anno è stata altresì condotta la ricognizione delle fonti da utilizzare nella predisposizione di nuovi quesiti in materia di investimenti *ESG* (*Environmental, Social, Governance*). I quesiti saranno inseriti nel *database* in occasione degli aggiornamenti relativi all'anno 2021.

L'attività di aggiornamento del *database* dei quesiti e della tassonomia è affidata alla Università LUISS, che ha anche nominato il Comitato Scientifico responsabile del controllo didattico-scientifico.

8.1.3 La piattaforma di preparazione alla prova valutativa per gli aspiranti consulenti finanziari

Dalla prima sessione del 2014 il candidato alla prova valutativa può usufruire, oltre che di un apposito spazio individuale e personalizzato (*Workspace*) dove effettuare le proprie esercitazioni, anche di una piattaforma *eLearning* dove studiare in maniera più approfondita le materie di esame.

La piattaforma *eLearning*, sviluppata da OCF in collaborazione con le Associazioni di riferimento (ABI, ANASF e Assoreti), è utilizzabile gratuitamente dai candidati iscritti alle prove valutative con l'obiettivo di supportare non solo la preparazione per il conseguimento dell'idoneità ma anche l'avvio alla professione di consulente finanziario.


La piattaforma *eLearning* consente:

- la partecipazione ai corsi (“I miei corsi”);
- la consultazione degli aggiornamenti (“News”);
- la fruizione diretta di un servizio di supporto per problematiche legate al portale (“Contattaci”).

La tassonomia della piattaforma *eLearning* comprende le **5 materie** oggetto della prova valutativa OCF rispetto alle quali sono presenti **58 corsi** che prevedono complessivamente **107 lezioni**.

Nello specifico le lezioni sono:

- **40** di “Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari”;
- **16** di “Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale”;
- **29** di “Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale”;
- **15** di “Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo”;
- **7** di “Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario”.



In totale i corsi hanno una durata di circa **92 ore** (tempo stimato per l'attività di sola lettura).


Sono inoltre previsti 67 test di autoverifica e un glossario con circa 50 termini.

Caratteristiche generali del corso <i>eLearning</i>	
Materie	5
Corsi (Contenuti)	58
Lezioni (Sub contenuti)	107
Schermate (Argomenti)	643
Spiegazioni di termini specifici (glossario)	52
Domande di autoverifica	67
Ore di fruizione previste (ore:minuti)	92:25
Statistiche di utilizzo della piattaforma di <i>eLearning</i> (2020)	
	N.
Utenti	1.973
Tempo totale	14.405 ore
Tempo medio utilizzo per candidato	7,18 ore

Nel 2020 n. 1.973 utenti hanno acceduto ad almeno un corso, registrando oltre 14.000 ore totali di studio con un tempo medio per candidato di 7 ore.

Le analisi statistiche indicano che il 51% dei candidati all'esame e il 52% degli idonei del 2020 hanno utilizzato la piattaforma.

La materia "Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale" risulta quella con il maggior numero di utenti che hanno completato l'intero corso e di utenti abilitati, mentre la materia "Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari" risulta quella con il maggior numero di ore di studio in linea, peraltro, con il relativo ed elevato numero di quesiti (40% del *database* complessivo).



9. L'educazione finanziaria

Si conferma nel 2020 l'attenzione riservata dagli attori istituzionali del settore economico e finanziario ai temi connessi alla cultura finanziaria degli italiani al fine di individuare, in maniera sinergica e quindi più efficace, interventi mirati a ridurre la distanza che, da oltre un decennio, si riscontra tra la complessità dei prodotti offerti e la capacità degli investitori di comprenderne le caratteristiche con gli strumenti informativi disponibili.

I numerosi studi e indagini condotti in ambito rilevano il perdurare di una contenuta alfabetizzazione economica e finanziaria delle famiglie italiane, evidenziando anche come una insufficiente educazione finanziaria⁹² si possa tradurre in un ostacolo alla realizzazione di corretti comportamenti d'investimento e alla crescita del benessere dei singoli cittadini e della collettività.

La *Survey 2020* della Consob⁹³ evidenzia che la cultura finanziaria degli italiani resta contenuta sebbene in lieve miglioramento, soprattutto nel sotto-campione degli investitori, rispetto alle rilevazioni precedenti. In particolare, la quota di intervistati che risponde correttamente a domande su conoscenze finanziarie di base oscilla dal 38% (concetto di diversificazione) al 60% (rapporto rischio-rendimento).

The proportion of interviewees correctly answering questions on financial basics concepts ranges from less than 40% to 60%, with the concept of portfolio diversification remaining the most difficult to grasp (only 38% of right answers).

Fig. 4.1 – Actual financial knowledge




Figure reports responses to questions on the following notions: risk/return relationship (Q1); compound interest (Q2); inflation (Q3); mortgage characteristics (Q4); portfolio diversification (Q5). For details see Methodological Notes.

92. Secondo l'OCSE l'educazione finanziaria è: "[...] quel processo mediante il quale i consumatori/investitori migliorano le proprie cognizioni riguardo a prodotti, concetti e rischi in campo finanziario e, grazie a informazioni, istruzione e/o consigli imparziali, sviluppano le abilità e la fiducia nei propri mezzi necessarie ad acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi finanziari, a fare scelte informate, a sapere dove rivolgersi per assistenza e a prendere altre iniziative efficaci per migliorare il loro benessere finanziario" (OCSE, *Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness*, 2005).

93. *Report on financial investment of Italian households*, da cui sono estratti i grafici esposti nel presente capitolo.

94. G. D'Alessio, R. De Bonis, A. Neri, C. Rampazzi (2020), "L'alfabetizzazione finanziaria degli italiani: i risultati dell'indagine della Banca d'Italia del 2020". Questioni di Economia e Finanza (*Occasional Papers*), n. 588.

95. In particolare, l'Italia nel 2020 mostra una persistenza del gap internazionale con un valore medio dell'indicatore individuato dall'OCSE pari a 11,2 a fronte di un valore pari a 13 nella media degli 11 paesi OCSE partecipanti. Rispetto alla precedente rilevazione del 2017, si rileva nel complesso un lieve incremento determinato da un miglioramento delle conoscenze finanziarie, in parte eroso da un peggioramento della componente che misura il comportamento finanziario e con un punteggio dell'attitudine finanziaria costante.


96. In particolare, secondo la *Survey 2020* della Consob, il confronto tra conoscenze finanziarie effettive e percepite *ex-ante* mostra che gli intervistati tendono soprattutto a sottostimare le proprie conoscenze (*downward mismatch*) piuttosto che a sovrastimarle (*upward mismatch*). Tuttavia, il divario tra conoscenze reali e percepite *ex-post* mostra un'attitudine a sovrastimare la propria cultura finanziaria nel 22% dei casi e a sottostimarla nel 20% dei casi, mentre circa il 40% degli intervistati non è in grado di valutare il numero di risposte corrette fornite.

Coerentemente, l'Indagine sull'Alfabetizzazione e le Competenze Finanziarie degli Italiani (IACOFI) condotta dalla Banca d'Italia nel 2020⁹⁴, nel confermare la posizione di ritardo dell'Italia nel confronto internazionale, mostra tuttavia un miglioramento nelle conoscenze degli italiani e una sostanziale stabilità nei comportamenti e nelle attitudini⁹⁵.

Le indagini condotte dalla Consob mettono in luce, inoltre, il frequente disallineamento esistente tra le conoscenze possedute rispetto a quelle percepite⁹⁶.

The comparison between perceived and actual financial knowledge shows that participants seem to be less frequently prone to an upward mismatch (led by an ex-ante optimistic self-assessment) and more frequently inclined to a downward mismatch (led by an ex-ante pessimistic self-assessment).

Fig. 4.6 – Mismatch between perceived and actual financial knowledge




Mismatch refers to inconsistencies between perceived and actual financial knowledge of the items reported in Fig. 4.1. 'No mismatch' means no inconsistency; 'upward mismatch' refers to individuals self-rating to be knowledgeable but answering wrongly; 'downward mismatch' refers to individuals self-rating to be not knowledgeable but answering correctly (for details, see Methodological Notes).

L'educazione finanziaria appare significativamente e positivamente correlata con comportamenti economico-finanziari corretti. Ne consegue che dall'indagine emerge anche la scarsa diffusione di un'attitudine a gestire risorse familiari nell'ambito di un processo strutturato di pianificazione e controllo delle scelte finanziarie.

Inoltre, la vulnerabilità finanziaria delle famiglie italiane è aumentata per effetto della crisi innescata dalla pandemia.

About 30% of respondents declare they might not be able to cope with an expected expense of 1,000 euros, while 31% of the people recorded a decrease in their income (either temporary or permanent).

Fig. 5.7 – Resilience and financial vulnerability



In tal senso, assumono rilievo i risultati dell'indagine del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato EduFin) dell'8 luglio 2020⁹⁷ i quali, nel confermare i dati citati dello studio IACOFI della Banca d'Italia e i dati dell'ultimo rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, evidenziano che esiste un'alta correlazione tra livello di conoscenza dichiarata e la fragilità finanziaria⁹⁸.

In tale scenario, OCF anche nel 2020 ha proseguito il dialogo con le istituzioni e le principali associazioni del settore nell'ambito di importanti iniziative mirate alla divulgazione dell'educazione finanziaria nelle scuole e, più in generale, nella comunità.

Di particolare rilievo è la partecipazione di OCF al succitato Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dalla legge n. 15/2017 (legge di conversione del D.L. n. 237/2016, c.d. "Salva Risparmio").

L'art. 24-bis della suddetta legge ha stabilito per il triennio 2017-2019 l'adozione di un programma di "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". Tale programma, sottoposto al

97. Risultati dell'indagine "Emergenza Covid-19: gli italiani tra fragilità e resilienza finanziaria", commissionata dal Comitato EduFin alla società di ricerche e analisi di mercato Doxa (8 luglio 2020).

98. In particolare, quasi la metà (49,5%) di coloro che dichiaravano di avere una elevata conoscenza del tasso di interesse, dell'interesse composto e della relazione rischio-rendimento era certa di poter fronteggiare una spesa imprevista, contro il 27,7% del resto del campione.

vaglio della Camera dei Deputati⁹⁹, ha definito un'impostazione della politica nazionale per la comunicazione e diffusione dei temi riguardanti l'educazione finanziaria e la promozione dell'educazione stessa attraverso iniziative di sensibilizzazione in materia. Allo scadere del primo triennio di attività, il Comitato ha proposto un aggiornamento triennale del Programma Operativo di attuazione della Strategia nazionale e, in tal senso, ne ha individuato le linee programmatiche¹⁰⁰.

Il Comitato è composto da undici membri e ha istituito al suo interno gruppi di consultazione e ricerca, anche attraverso il supporto di esperti e *stakeholders*, per la realizzazione e il coordinamento delle iniziative di educazione finanziaria da intraprendere sul territorio.

Le principali attività in programma sono indirizzate sia alla generalità della popolazione sia a *target* ben definiti, quali, ad esempio, giovani, adulti, donne, anziani, migranti e piccoli imprenditori.


In tale ambito, riveste un ruolo centrale il portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale denominato "*Quello che conta*"¹⁰¹, il cui obiettivo è di offrire ai cittadini una fonte informativa autorevole, semplice, rigorosa e indipendente. Il portale è inoltre uno strumento che mira a supportare il cittadino, in una prospettiva di lungo periodo, nelle scelte consapevoli in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale oltre che nell'acquisizione di conoscenze e competenze finanziarie. Tale portale viene aggiornato periodicamente dai membri del Comitato stesso con iniziative rivolte anche a giovani studenti. Nel 2020 il portale ha supportato numerose attività di educazione finanziaria, su tutti i mezzi di comunicazione, collaborando spesso in modo diretto con gli organizzatori.

È inoltre da segnalare che nel corso del 2020 si sono concluse le attività preparatorie per la realizzazione da parte del Comitato di una campagna nazionale di sensibilizzazione e di informazione in favore di tutti gli individui, che si avvarrà di strumenti pubblicitari, mezzi di comunicazione di massa

99. Atto parlamentare n. 497, Camera dei Deputati, gennaio 2018.

100. Senato della Repubblica, Atto n. 574, XVIII Legislatura, Affare assegnato "*Relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2019 e al primo semestre 2020*" (Doc. CCXXXIII, n. 3)", <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1176698.pdf>.

101. www.quellocheconta.gov.it realizzato nel 2017.



e social media. Ciò al fine di accrescere la conoscenza e la competenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, avendo altresì riguardo al tema del micro-credito quale strumento di sviluppo economico e sociale.

Tra le principali iniziative va citato il “Mese dell’Educazione Finanziaria”, promosso ogni anno ad ottobre dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Dopo le prime due edizioni, che avevano già registrato l’adesione di numerose organizzazioni, il bilancio dell’iniziativa nel 2020, malgrado l’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato molto incoraggiante, con oltre 600 eventi in calendario, confermando il successo dell’iniziativa. Il “Mese”, incentrato sulle scelte di investimento delle famiglie ai tempi del Covid-19, è terminato il 6 novembre, in coincidenza con la fine della Settimana mondiale dell’investitore (“*World Investor Week*”). Dal 2020, inoltre, “ospita” anche la Settimana dell’Educazione previdenziale, con l’obiettivo di aumentare la cultura previdenziale dei cittadini, a partire dai più giovani. Il programma ha incluso attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari con la finalità di favorire il benessere economico attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali.

Allo stesso tempo, OCF ha confermato la propria offerta formativa indirizzata alle scuole anche per l’anno scolastico 2020/2021 nell’ambito della Circolare del MIUR inviata agli istituti scolastici¹⁰².

L’Organismo, infine, nel corso dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dell’epidemia da Covid-19, ha avviato due nuove campagne per diffondere un messaggio istituzionale incentrato sul valore del ruolo svolto dalla figura del consulente finanziario in termini di tutela e protezione del risparmio, anche e soprattutto in una fase molto particolare e di forte incertezza dei mercati finanziari.

102. Circolare Ministeriale - Miur del 29 settembre 2020 avente ad oggetto: Educazione economica e finanziaria – offerta formativa a.s. 2020/2021 (attività in partecipazione alla Carta d’intenti su “L’educazione alla Legalità economica come elemento di Sviluppo e Crescita sociale” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

Le campagne di comunicazione lanciate nel 2020 sono veicolate esclusivamente tramite canali digitali, in coerenza con i nuovi trend di consumo dei media da parte della popolazione italiana, e sono declinate su video messi a disposizione sul portale web di OCF.

Immagini del banner della campagna di comunicazione istituzionale lanciata nel mese di aprile 2020




Immagine del video della campagna di comunicazione istituzionale lanciata nel mese di dicembre 2020



Anche nel 2021 sono previste iniziative di comunicazione istituzionale da parte dell'Organismo, con obiettivi di educazione finanziaria, volte a diffondere le conoscenze necessarie a comprendere l'importanza della pianificazione finanziaria.


10. Il 2021: il consolidamento delle misure adottate nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19

I primi mesi del 2021 risentono ancora dei significativi effetti dovuti alla pandemia da Covid-19 che perdura ormai da più di un anno e ha prodotto un forte impatto sull'economia nazionale e mondiale.

L'Organismo continua a svolgere le sue funzioni istituzionali nel rispetto della normativa emergenziale consolidando e approfondendo l'esperienza acquisita nel 2020 sotto il profilo organizzativo e procedurale delle attività che, a seguito di una ulteriore azione volta all'informatizzazione, sono svolte nella quasi totalità con modalità "a distanza" e attraverso il ricorso al c.d. "lavoro agile" del personale.

Nel corso dell'anno si prevede inoltre di completare il processo di riorganizzazione dell'Organismo – avviato nel 2019 e proseguito nel 2020 – con la nuova ipotesi di funzionigramma e il contestuale intervento adeguativo sull'impianto procedurale e dei processi operativi di OCF. A tal fine, è stata avviata l'interlocuzione formale con le Autorità competenti con riferimento alle modifiche funzionali da apportare allo Statuto e al Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività (RIO) dell'Organismo.

Tra le iniziative avviate si ricorda infine "quota giovani" decisa a fine 2020 e volta a favorire l'ingresso e la permanenza dei più giovani nella professione. In particolare, i candidati di età non superiore ai 30 anni che hanno superato la prova valutativa nel corso del 2020 e che si sono iscritti all'albo potranno fruire nel 2021 e nel 2022 della riduzione del 50% del contributo quota annuale dovuto all'Organismo.



Le funzioni istituzionali di OCF

Le funzioni di vigilanza


Nei primi mesi del 2021 la prosecuzione dello svolgimento dell'attività attraverso la modalità del lavoro agile ha consentito all'Organismo di continuare a esercitare le proprie funzioni di vigilanza, anche mediante l'espletamento degli ordinari controlli a distanza sui soggetti vigilati, e a istruire i procedimenti cautelari e sanzionatori di competenza. A tal fine gli Uffici della Vigilanza hanno continuato ad avvalersi delle soluzioni già adottate nel 2020 volte a consentire di proseguire nelle proprie attività garantendo i diritti di difesa delle parti del procedimento. Nella specie, la procedura per le audizioni a distanza si è rivelata essere uno strumento, al contempo, funzionale per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria e flessibile nonché idoneo ad essere utilizzato anche in futuro.

La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

A seguito della consultazione pubblica avente ad oggetto il testo del nuovo decreto ministeriale sui requisiti di iscrizione all'albo per le tre sezioni attualmente previste e il Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenze e competenze del personale degli intermediari come modificato dalla delibera Consob n. 21755 del 10 marzo 2021, è attesa nel corso del 2021 la pubblicazione e l'entrata in vigore dei testi definitivi che interesseranno le attività condotte dagli Uffici Albo Consulenti Finanziari con importanti modifiche alla disciplina di settore.

Contestualmente all'attenzione che verrà dedicata all'esame e all'attuazione della nuova normativa, proseguiranno le attività dedicate alle istruttorie e al controllo degli iscritti di competenza degli Uffici nonché le interazioni con gli Uffici di Vigilanza, al fine di garantire un efficiente flusso informativo per la corretta conduzione delle rispettive funzioni, e le iniziative per aggiornare e arricchire il contenuto del portale limitatamente agli aspetti di competenza nell'ottica di favorirne l'uso da parte degli utenti e di garantire la diffusione delle informazioni.

Si completerà, inoltre, nel corso dell'anno di riferimento l'aggiornamento dei dati relativi agli intermediari per l'accesso all'area riservata e ai servizi del portale di OCF.



La prova valutativa¹⁰³

In considerazione dell'incertezza legata all'andamento della pandemia da Covid-19, in conformità al Regolamento Interno OCF, si prevede l'erogazione di prove valutative "a distanza" fino a dicembre 2021¹⁰⁴.

Alla fine del 2020 si è proceduto con l'adozione delle delibere di nomina delle cinque Commissioni Esaminatrici impegnate nello svolgimento delle prove valutative ed è stato, altresì, pubblicato il calendario con le date nelle quali sarà possibile sostenere la prova così da consentire l'invio delle domande di partecipazione da parte dei candidati.

A seguito dell'alto numero di richieste pervenute già a partire dai primi giorni dell'anno in corso è stato necessario integrare il numero delle date originariamente previste, così da consentire a oltre 4.000 candidati di sostenere la prova valutativa solo nelle prime tre sessioni indette da febbraio a luglio 2021. Le giornate integrative sono state adeguatamente pubblicizzate con news pubblicate direttamente sul portale di OCF.

Anche per le due ultime sessioni dell'anno, da settembre a dicembre 2021, è stato previsto un elevato numero di giornate tale da consentire a circa 3.000 candidati di sostenere la prova. Le prenotazioni per la seconda parte dell'anno sono state aperte a partire dal 10 febbraio 2021. Nel mese di settembre è prevista una giornata di prova dedicata alle persone fisiche iscritte nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.

Nelle date individuate la prova è organizzata prevedendo in ogni caso lo svolgimento di due tornate giornaliere con la presenza di n. 35 candidati per ciascuna tornata.

Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari sono impegnati nell'organizzazione e nel supporto ai candidati e alle Commissioni per consentire il regolare svolgimento delle prove.

È previsto altresì il consueto aggiornamento annuale del *database* contenente i quesiti e la piattaforma di *eLearning* per recepire gli adeguamenti normativi che si renderanno necessari.

103. Si veda il capitolo 5 per quanto riguarda i risultati della prova valutativa del 2020 e per la descrizione delle caratteristiche principali dei candidati iscritti. Si vedano anche i paragrafi 8.1.2 e 8.1.3 per la descrizione del sistema informatico di gestione della prova valutativa e degli strumenti a supporto della preparazione dei candidati messi a disposizione da OCF.

104. Delibere nn. 1478 del 7 ottobre 2020 e 1579 del 28 gennaio 2021.

I sistemi informativi e il portale web di OCF

Anche nel 2021 sono previsti importanti attività ed investimenti sui sistemi informativi di OCF.

Oltre ai nuovi sviluppi software necessari per adeguamenti ed estensioni funzionali nell'ambito dei procedimenti inerenti alle funzioni di tenuta dell'albo e di vigilanza e di gestione documentale, nel primo trimestre dell'anno è stata avviata l'analisi e progettazione per lo sviluppo di un nuovo sistema di gestione dei pagamenti (contributi annuali e *una tantum*)¹⁰⁵.

Contestualmente si sta procedendo con la predisposizione del servizio in *outsourcing* per la conservazione di lungo periodo dell'archivio digitale, mentre, nel secondo semestre, è previsto l'avvio della progettazione di una piattaforma di *Business Intelligence* per la reportistica evoluta e le analisi statistiche sui dati dell'albo.

Per la gestione documentale, in particolare, sono in corso gli adeguamenti in capo al Responsabile del protocollo, della gestione documentale e della conservazione alle nuove linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici¹⁰⁶ e sulla base delle verifiche congiunte con il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) in relazione agli adempimenti *privacy* sugli archivi digitali.

105. Il progetto prevede oltre al *porting* funzionale dell'attuale sistema, il rifacimento dello stesso sulla nuova architettura del SIOCF mediante l'utilizzo dei *framework* applicativi di riferimento e l'estensione funzionale dei servizi per la gestione della riscossione coattiva dei pagamenti dovuti.

106. Le nuove linee guida AGID sono entrate in vigore il 10 settembre 2020 con data di attuazione entro il 7 giugno 2021.

Per quanto riguarda la prova valutativa, prosegue l'utilizzo integrato con il SIOCF della piattaforma in *outsourcing* per l'erogazione delle prove in modalità a distanza con l'avvio di *room* virtuali per le Commissioni Esaminatrici per ogni tornata di esame. L'erogazione della prova "a distanza", infatti, prevede la remotizzazione anche del controllo del corretto svolgimento delle prove da parte delle Commissioni.

Sotto il profilo della logistica interna, sono in corso aggiornamenti infrastrutturali in sicurezza per il prosieguo delle attività degli uffici OCF "da remoto" costantemente monitorati e presidiati e, in generale, prosegue, anche nel 2021,

l'ulteriore rafforzamento delle infrastrutture di OCF (*cloud privato*) in termini di sicurezza informatica e protezione dei dati.


Comunicazione istituzionale ed educazione finanziaria

OCF intende confermare il proprio impegno verso la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale finalizzata all'educazione finanziaria attraverso la partecipazione del Presidente dell'Organismo al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria previsto dalla legge n. 15/2017 e l'offerta formativa di OCF dedicata alle scuole per l'anno scolastico 2020/2021.


Nel 2021 l'Organismo ha inoltre lanciato il portale web "Informarsi Conviene"¹⁰⁷, mirato a diffondere nozioni di base, considerazioni generali e consigli pratici per agevolare un avvicinamento ai temi trattati e la conoscenza dei servizi di investimento da parte dei risparmiatori.

Sul sito, che sarà costantemente aggiornato e arricchito di nuovi contenuti – oltre ad una introduzione alla consulenza finanziaria, al ruolo dei consulenti finanziari e alle funzioni istituzionali dell'OCF – sono già disponibili quattro sezioni specifiche realizzate in collaborazione con *Quantitative Finance Lab* (QFinLab) - Politecnico di Milano. In particolare, anche grazie all'ausilio di video animazioni, vengono affrontate tematiche quali la "Pianificazione Finanziaria", la "Finanza ed Impulsività", la "Diversificazione del Portafoglio", i "Rischi della speculazione".

107. Si veda
www.informarsiconviene.it.



Le immagini del banner della campagna di comunicazione istituzionale 2021



Appendice

L'assetto associativo	100
La struttura organizzativa dell'Organismo - 2020	101
La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari	109
La prova valutativa	110
Le caratteristiche e la distribuzione degli iscritti all'albo	114
Le campagne di comunicazione istituzionale	134

L'assetto associativo

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari è costituito dalle associazioni professionali degli iscritti alle sezioni dell'albo unico e dei soggetti abilitati dotate dei requisiti di rappresentatività come definiti, sino al 30 novembre 2018, dall'art. 96 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007 e, dal 1° dicembre 2018, dall'art. 145 del Regolamenti intermediari n. 20307/2018.

Di seguito sono elencate le associazioni professionali che al 31 dicembre 2020 partecipano all'OCF avendo mantenuto o acquisito la qualifica di associato sulla base del verificato possesso dei requisiti di rappresentatività stabiliti dall'art. 145 del Regolamento Intermediari al 31 dicembre 2019:

- **ANASF** (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) e **ASSONOVA** (Associazione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede): associazioni rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- **NAFOP** (*National Association Fee Only Planners*): associazione rappresentativa dei consulenti finanziari autonomi;
- **ABI** (Associazione Bancaria Italiana) e **ASSORETI** (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti): associazioni rappresentative dei soggetti che devono avvalersi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- **ASCOFIND** (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente): associazione rappresentativa delle società di consulenza finanziaria.

Nel corso dell'anno solare 2020 nessuna associazione professionale ha perso la qualità di associato all'OCF.

La struttura organizzativa dell'Organismo - 2020

L'Organigramma che segue rappresenta l'organizzazione dell'OCF al 31 dicembre 2020 con l'illustrazione di:

- organi statutari;
- organismi e funzioni di controllo non statutarie;
- uffici/funzioni;
- segreterie e staff.


Nel dettaglio, la struttura organizzativa rappresentata è aggiornata sulla base dello Statuto, del Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività (RIO) e del funzionigramma dell'OCF vigenti alla data di redazione del presente documento¹⁰⁸.


L'assetto è altresì aggiornato con la rappresentazione dell'attività di controllo interno in conformità al RIO e alle indicazioni di cui alla comunicazione dell'Autorità di vigilanza del 30 novembre 2018 (Prot. Consob n. 497988/18).

Sono previsti anche l'Organismo di Controllo di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹⁰⁹ e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

108. Lo Statuto e il RIO di OCF sono stati approvati ai sensi dell'art. 31, comma 4, TUF dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), sentita la Consob, con provvedimento del 24 maggio 2018 (prot.: DT 42193). Le modifiche al RIO del 3 aprile 2020 e del 4 giugno 2020 sono state approvate con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020, sentita la Consob (prot.: DT 43636). Il funzionigramma di OCF è stato deliberato dal Comitato Direttivo l'8 novembre 2018.

109. Con delibera originaria del Comitato Direttivo del 19 giugno 2012, è stato adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di OCF ex d.lgs. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza ai sensi del predetto decreto legislativo è stato denominato in OCF "Organismo di Controllo" (ultima delibera di nomina del Comitato Direttivo del 30 luglio 2020 con incarico biennale secondo il relativo statuto di funzionamento).





Legenda:

- Organi Statutari
- Organismi e funzioni di controllo non statutarie
- Uffici
- Funzioni
- - - Segreteria e Staff

Organi statutari

Assemblea: Antonio Patuelli (ABI), Maurizio Bufi (ANASF) fino al 30 giugno 2020 e Luigi Conte dal 1° luglio 2020, Massimo Scolari (ASCOFIND), Giuliano Xausa (ASSONOVA), Paolo Molesini (ASSORETI) e Cesare Armellini (NAFOP)

Presidente: Carla Bedogni Rabitti

Vice Presidenti: Maurizio Donato, Marco Tofanelli

Comitato Direttivo:

- **Presidente:** Carla Bedogni Rabitti
- **Vice Presidenti:** Maurizio Donato, Marco Tofanelli
- Componenti designati dalle associazioni rappresentative degli iscritti all'albo nelle sezioni delle persone fisiche dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei consulenti finanziari autonomi (ANASF, ASSONOVA, NAFOP): Cesare Armellini, Drago Biafore fino al 7 luglio 2020, Luigi Antonio Criscione dal 23 settembre 2020, Rosario Pietro Di Pietro, Alberto Forti, Guido Pagani, Giuliano Xausa
- Componenti designati dalle associazioni rappresentative dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria (ABI, ASCOFIND, ASSORETI): Roberto Brega¹¹⁰, Angela Maria Carozzi fino al 15 gennaio 2020, Rossella Martino, Francesca Palisi, Pier Luigi Sappa, Massimo Scolari, Giulio Cesare Sottanelli dal 22 gennaio 2020

Comitato Ristretto:

- **Presidente:** Carla Bedogni Rabitti
- **Vice Presidenti:** Maurizio Donato, Marco Tofanelli
- **Componenti:** Francesca Palisi, in rappresentanza delle Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati; Cesare Armellini, in rappresentanza dell'Associazione rappresentativa dei consulenti finanziari autonomi; Massimo Scolari, in rappresentanza dell'Associazione rappresentativa delle società di consulenza finanziaria; Giuliano Xausa in rappresentanza delle Associazioni rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

¹¹⁰. Il Consigliere Roberto Brega ha rassegnato le sue dimissioni a partire dal 31 dicembre 2020. In data 2 febbraio 2021 ha assunto l'incarico il Consigliere Massimo Rotondi.

Comitato di Vigilanza: Massimo Caratelli, Marco Fratini, Raffaele Lener, Mario Stella Richter

Collegio Sindacale: Giuseppe Grazia, Presidente; Alfonso Falà e Luigi Vestini, sindaci effettivi; Valerio Libani e Luigi Rizzi, sindaci supplenti

Direttore Generale: Alessandro Paralupi *ad interim*

Segretario Generale: Alessandro Paralupi

Organismi e funzioni di controllo non statutarie

Organismo di Controllo (OdC) ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

L'OdC ha svolto i ruoli affidati dal d.lgs. n. 231/2001 e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 adottato da OCF, secondo le disposizioni previste altresì dal suo Statuto (allegato al Modello 231), incluse le verifiche programmate, fino al 29 luglio 2020 con la seguente composizione collegiale:

- Daniela Rocchi (Presidente e membro esterno);
- Francesca Tartaglia (membro interno, Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale);
- Luigi Vestini (membro interno, sindaco effettivo).

Dal 30 luglio 2020 l'OdC ha una composizione monocratica con membro unico Daniela Rocchi.

Responsabile della protezione dei dati: Luca Bolognini per ICT Legal Consulting¹¹¹

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ha svolto i compiti assegnati dal regolamento (UE) 679/2016 e dal Modello Privacy adottato dall'Organismo.

In particolare, l'RDP è stato consultato e ha partecipato alla predisposizione e attuazione del Modello Privacy, compresa, tra l'altro, la redazione delle informative agli interessati, degli accordi per il trattamento dei dati personali con i responsabili del trattamento, delle risposte alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati; ha inoltre fornito, nell'ambito dei compiti previsti, pareri, espletato verifiche sull'applicazione delle procedure richiamate, aggiornato il Registro dei trattamenti effettuati dall'Organismo, svolto audit di sicurezza IT.

111. Referente comunicato al Garante per la protezione dei dati personali.

Responsabile dell'attività di controllo interno: Biancamaria Raganelli (dal 15 settembre 2020)

Nel corso dell'anno 2020, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- l'Assemblea si è riunita n. 2 volte;
- il Comitato Direttivo si è riunito n. 20 volte;
- il Comitato Ristretto, delegato dal Comitato Direttivo all'assunzione dei provvedimenti incidenti sull'albo (*i.e.* iscrizioni, cancellazioni, annullamenti d'ufficio), si è riunito n. 17 volte;
- il Comitato di Vigilanza, preposto all'adozione dei provvedimenti di vigilanza a carico degli iscritti all'albo ai sensi degli artt. 31, comma 4, 7-*septies* e 196 del TUF, si è riunito n. 12 volte;
- il Collegio Sindacale, deputato ai controlli previsti dall'art. 20 dello Statuto, in conformità all'art. 2403 del codice civile e alla regolamentazione di OCF, si è riunito n. 10 volte;
- l'Organismo di Controllo nel corso dell'anno 2020 si è riunito n. 8 volte.

I due Vice Presidenti sono competenti ad esercitare sia i compiti attribuiti al Presidente in caso di sua assenza o impedimento sia per delega del Comitato Direttivo. Nominati, da ultimo, il 17 settembre 2019, i due Vice Presidenti in carica esercitano, secondo le deleghe attribuite, un ruolo di coordinamento e di sovrintendenza nello svolgimento delle attività istituzionali secondo il nuovo assetto di OCF.


Uffici, Funzioni, Segreterie e Staff

Segreteria Generale di Presidenza

La Segreteria Generale di Presidenza svolge attività di segreteria tecnica e ordinaria di Presidenza e per il Segretario Generale.

Segreteria di Direzione Generale

La Segreteria di Direzione Generale supporta il Direttore Generale nello svolgimento di tutti i suoi compiti ed attribuzioni fatto salvo quanto di competenza specifica di ciascun Ufficio tecnico.



Direttore Generale

Il Direttore Generale risponde al Comitato Direttivo e svolge i compiti previsti dall'art. 12 dello Statuto oltreché le ulteriori attività e i poteri delegati.

Nell'esercizio dei propri compiti il Direttore Generale si avvale degli Uffici dell'Organismo non compresi nell'Area Vigilanza coordinandone l'attività attraverso i Responsabili.

Uffici Albo Consulenti Finanziari (Milano e Roma)

Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari costituiscono le unità organizzative responsabili dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90, dei procedimenti di iscrizione ex art. 151 del Regolamento Intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018 dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria e delle relative cancellazioni previste dall'art. 152 del Regolamento Intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Ufficio Contabilità e Bilancio

Funzione Amministrazione e Contabilità

L'Ufficio Contabilità e Bilancio elabora, rappresenta e controlla il quadro contabile e i flussi finanziari e di gestione che si manifestano nello svolgimento delle attività dell'Organismo, assicurando al contempo una corretta informazione sull'andamento economico e finanziario dello stesso, sia all'interno che all'esterno.

Ufficio Consulenza Legale


L'Ufficio Consulenza Legale svolge attività di consulenza legale, assicurando il supporto necessario allo svolgimento delle attività di OCF, dei suoi Organi e degli Uffici e garantendo il supporto legale a tutti gli Uffici dell'OCF nell'elaborazione, nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di interesse.

Ufficio Digitalizzazione e Sistemi Informativi

Funzione Procedimenti Albo e Gestione Documentale

Funzione Applicativi

Funzione Infrastrutture



L'Ufficio Digitalizzazione e Sistemi Informativi gestisce i sistemi e i flussi informativi e di comunicazione telematica dell'OCF, ne governa direttamente le infrastrutture hardware e di rete (interne ed esterne) curandone al contempo la manutenzione e l'innovazione tecnologica e funzionale, in un'ottica di digitalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi. In questo ambito, l'Ufficio incorpora l'attività di Gestione Documentale dell'OCF, cioè di gestione dei flussi documentali digitali e dell'archivio dei documenti informatici.

L'Ufficio adempie all'implementazione delle innovazioni di processo per tutte le funzioni tramite la fornitura di servizi digitali atti a rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro delle strutture operative dell'OCF. L'Ufficio, nel coordinare gli sviluppi dell'innovazione, condivide le iniziative, i progetti e gli standard tecnologici con gli altri Uffici.

L'Ufficio inoltre promuove nuovi trend tecnologici, monitora e pianifica i progetti IT, definisce le architetture di beni e servizi IT.

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo ed è scelto fra persone di specifica e comprovata esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Segretario Generale risponde al Presidente e al Comitato di Vigilanza nonché assiste il Comitato Direttivo nella definizione delle politiche di vigilanza, svolgendo le funzioni ad esso delegate.

Il Segretario Generale supporta il Presidente e i componenti del Comitato di Vigilanza nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare, il Segretario Generale:

- a) assiste il Presidente, anche in funzione e per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 3 del RIO, nei rapporti istituzionali e nel processo di attuazione dei piani strategici pluriennali ed operativi annuali per l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- b) assiste gli altri componenti del Comitato di Vigilanza e, ove previsto dalla delibera istitutiva, i comitati, i gruppi di lavoro e le commissioni eventualmente istituiti dal Comitato di Vigilanza nello svolgimento delle relative funzioni;
- c) assicura il coordinamento dell'attività istruttoria e dell'intero operato degli uffici preposti alla funzione di vigilanza.

Uffici di Vigilanza

Ufficio Vigilanza Albo

L'Ufficio Vigilanza Albo vigila – secondo le regole stabilite dalla Consob e nei limiti consentiti dalla legge – sull'attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria.

L'Ufficio gestisce le istruttorie di vigilanza sul rispetto delle regole di condotta da parte dei consulenti finanziari al fine dell'avvio del procedimento sanzionatorio e del procedimento cautelare.

Ufficio Sanzioni Amministrative

L'Ufficio Sanzioni Amministrative cura la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, al termine della quale formula motivata proposta di applicazione di sanzioni ovvero di archiviazione dei procedimenti sanzionatori.

Segreteria Organizzativa di Vigilanza

La Segreteria Organizzativa di Vigilanza supporta l'Area Vigilanza nello svolgimento di tutti i suoi compiti ed attribuzioni, fatto salvo quanto di competenza specifica di ciascun Ufficio tecnico.

Staff Segretario Generale

Lo Staff Segretario Generale supporta il Segretario Generale nello svolgimento di tutti i suoi compiti ed attribuzioni, fatto salvo quanto di competenza specifica di ciascun Ufficio tecnico.

Al 31 dicembre 2020, il personale di OCF è composto da 63 risorse di cui 60 lavoratori dipendenti e 3 lavoratori in distacco da pubbliche amministrazioni.

In base al livello di inquadramento si distinguono: n. 5 Dirigenti, n. 9 Quadri e n. 49 Aree professionali, con un'età media di circa 42 anni. Riguardo al genere, risultano n. 36 donne (57%) e n. 27 uomini (43%). Il 75% del personale è in possesso di laurea o diploma di laurea.

La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Grafico 18 - Storico dei provvedimenti di iscrizione dal 2000 al 2020






Grafico 19 - Storico della composizione percentuale dei provvedimenti di cancellazione per anno con il dettaglio relativo a domanda, mancato pagamento dei contributi e radiazione dal 2000 al 2020¹¹²



112. Le cancellazioni conseguenti la perdita dei requisiti (art. 2 del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998, così come modificato dal D.M. n. 140 dell'8 luglio 2010) non sono riportate per scarsa rilevanza del dato (la percentuale è costante sotto l'1%). Non sono altresì incluse le cancellazioni per decesso.

Grafico 20 - Storico delle variazioni percentuali delle iscrizioni e delle cancellazioni dal 2000 al 2020



La prova valutativa

L'art. 31, comma 5, del TUF¹¹³ prevede lo svolgimento della prova valutativa per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità da parte di coloro che intendono accedere alla professione ed è impostato su soluzioni tecniche e di selezione informatizzate.

Il metodo usato da OCF per realizzare e gestire i test di valutazione dei candidati alla professione di consulente finanziario prevede, infatti, un modello digitale a partire dalla prenotazione all'esame fino alla somministrazione dello stesso mediante l'utilizzo di *tablet* messi a disposizione di ciascun candidato.

Nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 le prove sono state somministrate in modalità a distanza attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici dei candidati i cui requisiti tecnici sono stati indicati nel bando di prove.

La prova consiste in un esame teorico-pratico in forma di quiz composto da 60 quesiti (40 da 2 punti e 20 da 1 punto), a risposta multipla (una corretta e tre distrattori), estratti con modalità *random* per ciascun candidato da un *database* di 5.000 quesiti. Tale archivio è basato su una tassonomia dei contenuti pubblica¹¹⁴, gerarchicamente ordinata per materie, argomenti, subcontenuti,

113. La prova valutativa è indetta dall'OCF ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998, dell'articolo 2, comma 2, del DM. n. 206 del 24 dicembre 2008, e dell'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 66 del 5 aprile 2012.

114. Consultabile su www.organismocf.it – Area riservata agli Aspiranti consulenti.

microcontenuti e relativi riferimenti di legge. La tassonomia definisce inoltre, per ciascun subcontenuto, la numerosità dei quesiti e il punteggio associato. L'esito della prova è immediatamente noto al termine della seduta d'esame e la Commissione d'esame provvede a rilasciare immediatamente l'attestato con gli esiti della prova eseguiti al termine della stessa. Nei giorni successivi ogni partecipante può effettuare dal proprio computer la verifica dell'intero test eseguito in occasione della prova. La tabella seguente riassume la tassonomia delle materie oggetto della prova:

Materie	Numero totale quesiti	Numero totale quesiti prova
Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari	2.000	24
Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria; finanza comportamentale	1.600	19
Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario	500	6
Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo	500	6
Nozioni di diritto privato e commerciale	400	5
Totale quesiti	5.000	60

Le prove dedicate agli agenti assicurativi iscritti alla lettera A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) come previsto dal Regolamento Intermediari¹¹⁵ escludono i contenuti già previsti nella prova di iscrizione al RUI relativi alla materia di "Nozioni di diritto previdenziale ed assicurativo". La prova risulta composta da 54 quesiti complessivi, estratti da un *database* di 4.600 domande.

Il *database* dei quesiti è di proprietà dell'OCF, è protetto da *copyright* e viene aggiornato ogni anno.

Un Comitato Scientifico – composto da professori universitari e da un consulente finanziario, esperti nelle diverse materie che compongono la tassonomia d'esame – presiede all'elaborazione delle caratteristiche della prova, alla definizione ed al rispetto delle linee guida, alla verifica della stretta rispondenza

¹¹⁵. Articolo 150 del nuovo Regolamento Intermediari n. 20307 in vigore dal 20 febbraio 2018.

della preparazione richiesta con le effettive esigenze della professione ed al controllo della qualità del sistema di gestione della prova nel tempo, anche attraverso il sistematico aggiornamento del set di quesiti. Dal 2009 (anno di inizio dell'operatività dell'Organismo) fino al 2020 sono state sostenute n. 48.352 prove valutative.

Storico dei partecipanti alle prove valutative e degli idonei dal 2000 al 2020:

Anno	Iscritti	Partecipanti	Idonei	% Idonei
2000	38.498	35.355	7.259	20,5%
2001	36.894	33.207	8.965	27,0%
2002	28.223	20.993	5.883	28,0%
2003	14.091	10.193	2.785	27,3%
2004	10.702	7.561	2.077	27,5%
2005	7.545	5.206	1.642	31,5%
2006	8.393	5.845	1.866	31,9%
2007	12.264	9.344	3.532	37,8%
2008	9.963	6.859	2.437	35,5%
2009	4.052	3.304	608	18,4%
2010	5.308	4.063	1.340	33,0%
2011	3.586	2.810	888	31,6%
2012	3.942	3.361	1.212	36,1%
2013	4.696	4.005	1.689	42,2%
2014	5.609	4.935	2.094	42,4%
2015	6.421	5.535	2.145	38,8%
2016	4.947	4.307	1.771	41,1%
2017	5.621	4.937	2.171	44,0%
2018	4.068	3.448	1.229	35,6%
2019	4.573	4.033	1.653	41,0%
2020	3.969	3.614	2.316	64,1%

Distribuzione per genere dei candidati risultati idonei alle prove valutative nel periodo 2010-2020:

Sessioni	Dettaglio genere	N. Idonei	% Idonei
2010	Totale	1.340	
	F	430	32%
	M	910	68%
2011	Totale	888	
	F	255	29%
	M	633	71%
2012	Totale	1.212	
	F	406	34%
	M	806	66%
2013	Totale	1.689	
	F	669	40%
	M	1.020	60%
2014	Totale	2.094	
	F	880	42%
	M	1.214	58%
2015	Totale	2.145	
	F	864	40%
	M	1.281	60%
2016	Totale	1.771	
	F	661	37%
	M	1.110	63%
2017	Totale	2.171	
	F	873	40%
	M	1.298	60%
2018	Totale	1.229	
	F	367	30%
	M	862	70%
2019	Totale	1.653	
	F	544	33%
	M	1.109	67%
2020	Totale	2.316	
	F	680	29%
	M	1.636	71%

Le caratteristiche e la distribuzione degli iscritti all'albo

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (CF abilitati)

Distribuzione geografica (regione, provincia) della popolazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo nel 2020¹¹⁶:

Regione di residenza	% CF abilitati
LOMBARDIA	22,5%
BERGAMO	2,4%
BRESCIA	2,2%
COMO	1,2%
CREMONA	0,7%
LECCO	0,8%
LODI	0,5%
MANTOVA	1,0%
MILANO	8,5%
MONZA E BRIANZA	2,0%
PAVIA	1,0%
SONDRIO	0,3%
VARESE	1,9%
VENETO	10,3%
BELLUNO	0,4%
PADOVA	2,4%
ROVIGO	0,5%
TREVISO	1,9%
VENEZIA	1,5%
VERONA	1,9%
VICENZA	1,8%
PIEMONTE	9,9%
ALESSANDRIA	0,9%
ASTI	0,4%
BIELLA	0,6%
CUNEO	1,2%
NOVARA	0,8%
TORINO	5,3%
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	0,4%
VERCELLI	0,3%

Regione di residenza	% CF abilitati
LAZIO	9,6%
FROSINONE	0,6%
LATINA	0,7%
RIETI	0,2%
ROMA	7,8%
VITERBO	0,4%
EMILIA-ROMAGNA	9,6%
BOLOGNA	2,6%
FERRARA	0,7%
FORLÌ-CESENA	0,8%
MODENA	1,6%
PARMA	1,0%
PIACENZA	0,6%
RAVENNA	0,8%
REGGIO EMILIA	1,0%
RIMINI	0,6%
TOSCANA	7,1%
AREZZO	0,6%
FIRENZE	2,0%
GROSSETO	0,3%
LIVORNO	0,6%
LUCCA	0,7%
MASSA-CARRARA	0,4%
PISA	0,8%
PISTOIA	0,7%
PRATO	0,5%
SIENA	0,7%

116. I dati dell'albo esposti in Appendice con il dettaglio relativo alle regioni includono i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in cancellazione al 31 dicembre 2020.

Regione di residenza	% CF abilitati
CAMPANIA	5,8%
AVELLINO	0,4%
BENEVENTO	0,3%
CASERTA	0,7%
NAPOLI	3,3%
SALERNO	1,1%
SICILIA	4,2%
AGRIGENTO	0,3%
CALTANISSETTA	0,1%
CATANIA	1,0%
ENNA	0,1%
MESSINA	0,5%
PALERMO	1,1%
RAGUSA	0,2%
SIRACUSA	0,3%
TRAPANI	0,3%
PUGLIA	3,6%
BARI	1,3%
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	0,3%
BRINDISI	0,2%
FOGGIA	0,4%
LECCE	0,8%
TARANTO	0,5%
LIGURIA	3,4%
GENOVA	1,9%
IMPERIA	0,4%
LA SPEZIA	0,4%
SAVONA	0,7%
MARCHE	2,8%
ANCONA	1,0%
ASCOLI PICENO	0,4%
FERMO	0,3%
MACERATA	0,6%
PESARO E URBINO	0,6%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,4%
GORIZIA	0,2%
PORDENONE	0,5%
TRIESTE	0,5%
UDINE	1,2%


Regione di residenza	% CF abilitati
UMBRIA	1,7%
PERUGIA	1,3%
TERNI	0,4%
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,6%
BOLZANO	0,6%
TRENTO	1,0%
ABRUZZO	1,6%
CHIETI	0,4%
L'AQUILA	0,4%
PESCARA	0,5%
TERAMO	0,3%
CALABRIA	1,5%
CATANZARO	0,3%
COSENZA	0,6%
CROTONE	0,1%
REGGIO CALABRIA	0,5%
VIBO VALENTIA	0,1%
SARDEGNA	1,0%
CAGLIARI	0,5%
CARBONIA-IGLESIAS	0,0%
MEDIO-CAMPIDANO	0,0%
NUORO	0,1%
OGLIASTRA	0,0%
OLBIA-TEMPIO	0,1%
ORISTANO	0,1%
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	0,0%
SASSARI	0,2%
BASILICATA	0,4%
MATERA	0,1%
POTENZA	0,3%
MOLISE	0,4%
CAMPOBASSO	0,3%
ISERNIA	0,1%
VALLE D'AOSTA	0,2%
AOSTA	0,2%
ESTERA	0,3%

La tabella sottoesposta mostra la distribuzione percentuale per regione geografica dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel 2020 rispetto alla corrispondente distribuzione della popolazione italiana residente (Fonte: Istat – Dati al 1° gennaio 2020).

Residenza CF abilitati	% CF abilitati	% Popolazione Residente	Popolazione Residente
LOMBARDIA	22,5%	16,8%	10.027.602
VENETO	10,3%	8,2%	4.879.133
PIEMONTE	9,9%	7,2%	4.311.217
LAZIO	9,6%	9,7%	5.755.700
EMILIA-ROMAGNA	9,6%	7,5%	4.464.119
TOSCANA	7,1%	6,2%	3.692.555
CAMPANIA	5,8%	9,6%	5.712.143
SICILIA	4,2%	8,2%	4.875.290
PUGLIA	3,6%	6,6%	3.953.305
LIGURIA	3,4%	2,6%	1.524.826
MARCHE	2,8%	2,5%	1.512.672
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,4%	2,0%	1.206.216
UMBRIA	1,7%	1,5%	870.165
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,6%	1,8%	1.078.069
ABRUZZO	1,6%	2,2%	1.293.941
CALABRIA	1,5%	3,2%	1.894.110
SARDEGNA	1,0%	2,7%	1.611.621
BASILICATA	0,4%	0,9%	553.254
MOLISE	0,4%	0,5%	300.516
VALLE D'AOSTA	0,2%	0,2%	125.034
ITALIA	99,7%		59.641.488

Il grafico che segue mostra la relazione esistente, a livello regionale, tra la distribuzione percentuale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e quella della popolazione residente (indice di equilibrio). In particolare, si rileva come l'indice sia mediamente maggiore di 1 (i consulenti sono presenti in misura più che proporzionale rispetto alla popolazione) nelle regioni del nord e del centro e minore di 1 in quelle del sud e nelle isole.

Grafico 21 - Indice di equilibrio dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede rispetto alla popolazione residente per regione al 1° gennaio 2020




La tabella sottoesposta mostra la distribuzione percentuale per regione geografica dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel 2020 rispetto al corrispondente Prodotto Interno Lordo. Il PIL può essere assunto come *proxy* della ricchezza (Fonte: Istat – Dati relativi al 2019).

Residenza CF abilitati	% CF abilitati	% PIL 2019	PIL 2019 (Mil. euro)
LOMBARDIA	22,5%	22,4%	400.744
VENETO	10,3%	9,2%	165.254
PIEMONTE	9,9%	7,7%	138.010
LAZIO	9,6%	11,2%	200.931
EMILIA-ROMAGNA	9,6%	9,2%	163.994
TOSCANA	7,1%	6,6%	119.014
CAMPANIA	5,8%	6,1%	109.504
SICILIA	4,2%	5,0%	89.025
PUGLIA	3,6%	4,3%	76.072
LIGURIA	3,4%	2,8%	49.898
MARCHE	2,8%	2,4%	42.137
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,4%	2,2%	38.735
UMBRIA	1,7%	1,3%	23.145
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,6%	2,6%	46.560
ABRUZZO	1,6%	1,8%	32.898
CALABRIA	1,5%	1,9%	33.444
SARDEGNA	1,0%	2,0%	34.916
BASILICATA	0,4%	0,7%	12.902
MOLISE	0,4%	0,4%	6.406
VALLE D'AOSTA	0,2%	0,3%	4.877
ESTERA/EXTRA REGIO	0,3%	0,1%	1.280
TOTALE	100,0%		1.789.747

Il grafico che segue mostra la relazione esistente, a livello regionale, tra la distribuzione percentuale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e quella della ricchezza in Italia (Indice di equilibrio).

Considerando i dati aggregati relativi alle regioni del nord, centro, sud e isole è possibile rilevare mediamente un buon "equilibrio", tenuto conto che nel nord (dove si concentra oltre la metà del PIL complessivo italiano) l'indice è maggiore di 1, nel centro è pari a 1 e nel sud e nelle isole si avvicina all'unità (0,8).


Grafico 22 - Indice di equilibrio dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede rispetto al PIL 2019 per regione



Analisi storica di dettaglio sulla popolazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo dal 2000 al 2020:

- per età media

Grafico 23 - Storico dell'età media dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal 2000 al 2020



• per fasce di età


Fascia età/anno	<30	30-39	40-49	50-65	>65
2000	14,4%	37,4%	26,8%	20,4%	1,0%
2001	14,4%	37,8%	26,4%	20,3%	1,1%
2002	13,6%	38,1%	26,6%	20,4%	1,3%
2003	10,9%	37,8%	28,1%	21,8%	1,5%
2004	8,1%	36,9%	30,0%	23,2%	1,8%
2005	6,1%	35,1%	32,1%	24,6%	2,1%
2006	4,7%	32,8%	34,1%	26,0%	2,4%
2007	4,5%	30,7%	35,3%	26,9%	2,7%
2008	4,0%	28,1%	36,8%	28,1%	3,0%
2009	3,2%	25,4%	38,1%	30,1%	3,2%
2010	2,7%	22,4%	39,0%	32,5%	3,5%
2011	2,3%	19,7%	39,4%	34,6%	4,0%
2012	2,0%	17,0%	39,8%	36,8%	4,5%
2013	1,8%	14,8%	40,1%	38,5%	4,8%
2014	1,6%	12,3%	39,7%	41,2%	5,1%
2015	1,7%	11,3%	38,0%	43,3%	5,6%
2016	2,0%	10,5%	35,9%	45,5%	6,1%
2017	1,9%	10,2%	33,9%	47,5%	6,6%
2018	1,6%	9,8%	32,0%	50,7%	5,9%
2019	1,8%	9,5%	29,6%	52,7%	6,4%
2020	2,0%	9,3%	27,2%	54,6%	6,9%

- con dettaglio relativo al 2020 per Regione¹¹⁷:

Regione di residenza	% CF abilitati per regione	Fascia di età	% CF abilitati per fascia di età
LOMBARDIA	22,5%	<30 anni	1,8%
		30-39	9,9%
		40-49	26,4%
		50-65	54,6%
		>65 anni	7,4%
VENETO	10,3%	<30 anni	1,4%
		30-39	8,5%
		40-49	29,0%
		50-65	54,0%
		>65 anni	7,1%
PIEMONTE	9,9%	<30 anni	2,3%
		30-39	8,3%
		40-49	26,4%
		50-65	55,4%
		>65 anni	7,7%
EMILIA-ROMAGNA	9,6%	<30 anni	1,2%
		30-39	8,0%
		40-49	27,8%
		50-65	56,3%
		>65 anni	6,7%
LIGURIA	3,4%	<30 anni	1,8%
		30-39	9,2%
		40-49	23,4%
		50-65	56,2%
		>65 anni	9,5%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,4%	<30 anni	1,2%
		30-39	6,5%
		40-49	23,6%
		50-65	62,5%
		>65 anni	6,2%
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,6%	<30 anni	0,2%
		30-39	8,4%
		40-49	29,1%
		50-65	57,3%
		>65 anni	5,0%
VALLE D'AOSTA	0,2%	<30 anni	3,9%
		30-39	8,5%
		40-49	20,9%
		50-65	58,1%
		>65 anni	8,5%
NORD	60,0%	<30 anni	1,6%
		30-39	8,8%
		40-49	26,8%
		50-65	55,4%
		>65 anni	7,3%

117. I dati dell'albo esposti in Appendice con il dettaglio relativo alle regioni/province sono al lordo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in cancellazione al 31 dicembre 2020.

Regione di residenza	% CF abilitati per regione	Fascia di età	% CF abilitati per fascia di età
LAZIO	9,6%	<30 anni	1,6%
		30-39	10,0%
		40-49	27,2%
		50-65	53,2%
		>65 anni	8,0%
TOSCANA	7,1%	<30 anni	1,8%
		30-39	7,9%
		40-49	26,4%
		50-65	55,9%
		>65 anni	8,0%
MARCHE	2,8%	<30 anni	1,5%
		30-39	9,2%
		40-49	26,6%
		50-65	54,9%
		>65 anni	7,9%
UMBRIA	1,7%	<30 anni	2,1%
		30-39	8,7%
		40-49	28,3%
		50-65	54,6%
		>65 anni	6,5%
CENTRO	21,2%	<30 anni	1,7%
		30-39	9,1%
		40-49	26,9%
		50-65	54,5%
		>65 anni	7,9%
CAMPANIA	5,8%	<30 anni	5,6%
		30-39	12,0%
		40-49	28,1%
		50-65	49,2%
		>65 anni	5,2%
SICILIA	4,2%	<30 anni	3,2%
		30-39	11,3%
		40-49	30,9%
		50-65	50,8%
		>65 anni	3,8%
PUGLIA	3,6%	<30 anni	1,9%
		30-39	7,7%
		40-49	28,2%
		50-65	58,0%
		>65 anni	4,3%



Regione di residenza	% CF abilitati per regione	Fascia di età	% CF abilitati per fascia di età
ABRUZZO	1,6%	<30 anni	2,1%
		30-39	10,3%
		40-49	28,5%
		50-65	53,5%
		>65 anni	5,6%
CALABRIA	1,5%	<30 anni	3,5%
		30-39	15,0%
		40-49	30,7%
		50-65	45,3%
		>65 anni	5,4%
SARDEGNA	1,0%	<30 anni	1,5%
		30-39	7,7%
		40-49	25,5%
		50-65	58,7%
		>65 anni	6,6%
BASILICATA	0,4%	<30 anni	4,0%
		30-39	13,0%
		40-49	24,0%
		50-65	51,5%
		>65 anni	7,5%
MOLISE	0,4%	<30 anni	2,8%
		30-39	9,4%
		40-49	29,8%
		50-65	54,1%
		>65 anni	3,9%
SUD E ISOLE	18,5%	<30 anni	3,6%
		30-39	10,8%
		40-49	28,8%
		50-65	52,0%
		>65 anni	4,8%
ESTERO	0,3%	<30 anni	2,2%
		30-39	12,4%
		40-49	32,0%
		50-65	50,0%
		>65 anni	3,4%

• per genere

Anno	CF abilitati Donne	variazione Donne %	CF abilitati Uomini	variazione Uomini %	Totale CF abilitati
2000	7.433		42.423		49.856
2001	9.470	27,4%	50.175	18,3%	59.645
2002	11.038	16,6%	55.711	11,0%	66.749
2003	10.888	-1,4%	55.671	-0,1%	66.559
2004	10.438	-4,1%	54.433	-2,2%	64.871
2005	10.035	-3,9%	53.089	-2,5%	63.124
2006	9.609	-4,2%	51.293	-3,4%	60.902
2007	9.846	2,5%	51.685	0,8%	61.531
2008	9.854	0,1%	51.575	-0,2%	61.429
2009	9.559	-3,0%	49.511	-4,0%	59.070
2010	9.120	-4,6%	47.296	-4,5%	56.416
2011	8.933	-2,1%	45.648	-3,5%	54.581
2012	8.665	-3,0%	43.596	-4,5%	52.261
2013	8.951	3,3%	42.359	-2,8%	51.310
2014	9.980	11,5%	43.046	1,6%	53.026
2015	10.816	8,4%	43.674	1,5%	54.490
2016	11.319	4,7%	43.792	0,3%	55.111
2017	11.736	3,7%	44.125	0,8%	55.861
2018	11.822	0,7%	43.513	-1,4%	55.335
2019	11.493	-2,8%	41.806	-3,9%	53.299
2020	11.219	-2,4%	40.411	-3,3%	51.630
Variazione dal 2000		50,9%		-4,7%	


- con dettaglio relativo al 2020 per Regione:

Regione di residenza	Genere	% CF abilitati
LOMBARDIA	F	20,4%
	M	79,6%
VENETO	F	19,5%
	M	80,5%
PIEMONTE	F	27,5%
	M	72,5%
EMILIA-ROMAGNA	F	23,3%
	M	76,7%
LIGURIA	F	23,9%
	M	76,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	F	19,2%
	M	80,8%
TRENTINO-ALTO ADIGE	F	15,8%
	M	84,2%
VALLE D'AOSTA	F	34,1%
	M	65,9%
NORD	F	22,0%
	M	78,0%

Regione di residenza	Genere	% CF abilitati
LAZIO	F	21,4%
	M	78,6%
TOSCANA	F	22,8%
	M	77,2%
MARCHE	F	20,5%
	M	79,5%
UMBRIA	F	25,1%
	M	74,9%
CENTRO	F	22,1%
	M	77,9%

Regione di residenza	Genere	% CF abilitati
CAMPANIA	F	19,9%
	M	80,1%
SICILIA	F	21,7%
	M	78,3%
PUGLIA	F	20,3%
	M	79,7%
ABRUZZO	F	21,1%
	M	78,9%
CALABRIA	F	22,1%
	M	77,9%
SARDEGNA	F	20,1%
	M	79,9%
BASILICATA	F	17,5%
	M	82,5%
MOLISE	F	19,9%
	M	80,1%
SUD E ISOLE	F	20,6%
	M	79,4%
ESTERO	F	19,1%
	M	80,1%

Grafico 24 - Storico dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede attivi e non attivi dal 2000 al 2020 (composizione percentuale)



I consulenti finanziari autonomi

Distribuzione geografica (regione, provincia) della popolazione dei consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo nel 2020:

Regione di residenza	% CF autonomi
LOMBARDIA	28,4%
BERGAMO	2,3%
BRESCIA	3,6%
COMO	0,3%
CREMONA	0,3%
LECCO	0,7%
LODI	0,3%
MANTOVA	2,6%
MILANO	15,0%
MONZA E BRIANZA	1,0%
PAVIA	0,7%
VARESE	1,6%
VENETO	21,6%
BELLUNO	1,0%
PADOVA	1,0%
ROVIGO	0,3%
TREVISO	4,2%
VENEZIA	1,0%
VERONA	7,5%
VICENZA	6,5%
PIEMONTE	12,4%
ALESSANDRIA	0,3%
ASTI	0,3%
BIELLA	1,3%
CUNEO	1,0%
NOVARA	0,7%
TORINO	8,8%

Regione di residenza	% CF autonomi
EMILIA-ROMAGNA	10,8%
BOLOGNA	2,3%
MODENA	2,0%
PARMA	2,0%
RAVENNA	0,3%
REGGIO EMILIA	3,3%
RIMINI	1,0%
LAZIO	4,9%
LATINA	0,7%
ROMA	4,2%
MARCHE	4,2%
ANCONA	0,3%
ASCOLI PICENO	0,7%
FERMO	0,3%
MACERATA	1,3%
PESARO E URBINO	1,6%
TOSCANA	4,2%
AREZZO	0,3%
FIRENZE	1,0%
LUCCA	0,7%
MASSA-CARRARA	1,3%
PRATO	0,7%
SIENA	0,3%
PUGLIA	2,6%
BARI	0,3%
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	1,0%
LECCE	1,0%
TARANTO	0,3%

Regione di residenza	% CF autonomi
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,3%
PORDENONE	1,0%
TRIESTE	0,3%
UDINE	1,0%
CAMPANIA	2,0%
CASERTA	0,7%
NAPOLI	1,3%
SICILIA	1,6%
AGRIGENTO	0,3%
CATANIA	0,7%
RAGUSA	0,3%
SIRACUSA	0,3%
LIGURIA	1,3%
GENOVA	0,7%
LA SPEZIA	0,3%
SAVONA	0,3%

Regione di residenza	% CF autonomi
ABRUZZO	1,0%
CHIETI	0,3%
TERAMO	0,7%
TRENTINO-ALTO ADIGE	0,7%
BOLZANO	0,7%
UMBRIA	0,7%
PERUGIA	0,3%
TERNI	0,3%
BASILICATA	0,3%
POTENZA	0,3%
CALABRIA	0,3%
REGGIO CALABRIA	0,3%
MOLISE	0,3%
CAMPOBASSO	0,3%
SARDEGNA	0,3%
OLBIA-TEMPIO	0,3%

Distribuzione geografica (regione) della popolazione dei consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo nel 2020

• con dettaglio per fasce di età:

Regione di residenza	% CF autonomi per regione	Fascia di età	% CF autonomi per fascia di età
LOMBARDIA	28,4%	<30 anni	1,1%
		30-39	13,8%
		40-49	32,2%
		50-65	50,6%
		>65 anni	2,3%
VENETO	21,6%	<30 anni	3,0%
		30-39	13,6%
		40-49	36,4%
		50-65	43,9%
		>65 anni	3,0%
PIEMONTE	12,4%	<30 anni	10,5%
		30-39	23,7%
		40-49	21,1%
		50-65	42,1%
		>65 anni	2,6%
EMILIA-ROMAGNA	10,8%	<30 anni	3,0%
		30-39	21,2%
		40-49	45,5%
		50-65	30,3%
		>65 anni	0,0%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,3%	<30 anni	14,3%
		30-39	14,3%
		40-49	57,1%
		50-65	14,3%
		>65 anni	0,0%
LIGURIA	1,3%	<30 anni	0,0%
		30-39	0,0%
		40-49	25,0%
		50-65	75,0%
		>65 anni	0,0%
TRENTINO-ALTO ADIGE	0,7%	<30 anni	0,0%
		30-39	50,0%
		40-49	0,0%
		50-65	50,0%
		>65 anni	0,0%
NORD	77,4%	<30 anni	3,8%
		30-39	16,5%
		40-49	33,8%
		50-65	43,9%
		>65 anni	2,1%

Regione di residenza	% CF autonomi per regione	Fascia di età	% CF autonomi per fascia di età
LAZIO	4,9%	<30 anni	0,0%
		30-39	20,0%
		40-49	6,7%
		50-65	60,0%
		>65 anni	13,3%
MARCHE	4,2%	<30 anni	0,0%
		30-39	7,7%
		40-49	30,8%
		50-65	46,2%
		>65 anni	15,4%
TOSCANA	4,2%	<30 anni	0,0%
		30-39	0,0%
		40-49	30,8%
		50-65	53,8%
		>65 anni	15,4%
UMBRIA	0,7%	<30 anni	0,0%
		30-39	0,0%
		40-49	100,0%
		50-65	0,0%
		>65 anni	0,0%
CENTRO	14,1%	<30 anni	0,0%
		30-39	9,3%
		40-49	25,6%
		50-65	51,2%
		>65 anni	14,0%
PUGLIA	2,6%	<30 anni	0,0%
		30-39	25,0%
		40-49	12,5%
		50-65	62,5%
		>65 anni	0,0%
CAMPANIA	2,0%	<30 anni	0,0%
		30-39	16,7%
		40-49	33,3%
		50-65	50,0%
		>65 anni	0,0%
SICILIA	1,6%	<30 anni	0,0%
		30-39	60,0%
		40-49	0,0%
		50-65	40,0%
		>65 anni	0,0%
ABRUZZO	1,0%	<30 anni	0,0%
		30-39	0,0%
		40-49	33,3%
		50-65	66,7%
		>65 anni	0,0%


Regione di residenza	% CF autonomi per regione	Fascia di età	% CF autonomi per fascia di età
BASILICATA	0,3%	<30 anni	0,0%
		30-39	0,0%
		40-49	0,0%
		50-65	100,0%
		>65 anni	0,0%
CALABRIA	0,3%	<30 anni	0,0%
		30-39	0,0%
		40-49	100,0%
		50-65	0,0%
		>65 anni	0,0%
MOLISE	0,3%	<30 anni	0,0%
		30-39	100,0%
		40-49	0,0%
		50-65	0,0%
		>65 anni	0,0%
SARDEGNA	0,3%	<30 anni	0,0%
		30-39	100,0%
		40-49	0,0%
		50-65	0,0%
		>65 anni	0,0%
SUD E ISOLE	8,5%	<30 anni	0,0%
		30-39	30,8%
		40-49	15,4%
		50-65	53,8%
		>65 anni	0,0%

- con dettaglio per genere:

Regione di residenza	Genere	% CF autonomi
LOMBARDIA	F	10,3%
	M	89,7%
VENETO	F	10,6%
	M	89,4%
PIEMONTE	F	13,2%
	M	86,8%
EMILIA-ROMAGNA	F	3,0%
	M	97,0%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	F	14,3%
	M	85,7%
LIGURIA	F	25,0%
	M	75,0%
TRENTINO-ALTO ADIGE	F	0,0%
	M	100,0%
NORD	F	10,1%
	M	89,9%

Regione di residenza	Genere	% CF autonomi
LAZIO	F	0,0%
	M	100,0%
MARCHE	F	7,7%
	M	92,3%
TOSCANA	F	15,4%
	M	84,6%
UMBRIA	F	0,0%
	M	100,0%
CENTRO	F	7,0%
	M	93,0%

Regione di residenza	Genere	% CF autonomi
PUGLIA	F	0,0%
	M	100,0%
CAMPANIA	F	0,0%
	M	100,0%
SICILIA	F	0,0%
	M	100,0%
ABRUZZO	F	33,3%
	M	66,7%
BASILICATA	F	0,0%
	M	100,0%
CALABRIA	F	0,0%
	M	100,0%
MOLISE	F	0,0%
	M	100,0%
SARDEGNA	F	0,0%
	M	100,0%
SUD E ISOLE	F	3,8%
	M	96,2%



Le campagne di comunicazione istituzionale

L'Organismo a partire dal 2012 svolge un'attività di comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle Istituzioni e ai professionisti stessi della consulenza finanziaria.

La finalità di queste iniziative è quella di presentare OCF come fonte ufficiale per la verifica dell'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria nonché come parte integrante del sistema di presidi a tutela del risparmio in considerazione delle funzioni di vigilanza. Inoltre, l'obiettivo che l'Organismo si pone è di sensibilizzare il pubblico sul valore della consulenza finanziaria e sul ruolo sociale che i soggetti iscritti all'albo rivestono.


Nel periodo 2012-2020 sono state lanciate dieci campagne di comunicazione OCF di cui una, nel 2015, per promuovere la parità di genere.

Le campagne di comunicazione 2020

Le campagne di comunicazione del 2020 si collocano nel contesto di emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da Covid-19 ed hanno l'obiettivo specifico di far emergere il valore della consulenza in termini di protezione del risparmio.

In particolare, OCF ha sottolineato attraverso due video istituzionali pubblicati online¹¹⁸ come la figura del consulente finanziario iscritto all'albo possa essere un punto di riferimento anche nei momenti di difficoltà e incertezza come quello attuale.

118. Si veda canale YouTube di OCF.



La campagna digitale lanciata nel mese di aprile, della durata di un mese, ha raccolto oltre 1.700.000 visualizzazioni, con un numero di interazioni pari a circa 15.000.

Immagine della Campagna digitale lanciata nel mese di aprile 2020



La campagna digitale lanciata nel mese di dicembre, della durata di 2 settimane, ha invece raccolto complessivamente più di 880.00 views, con più di 8.200 interazioni.


Immagine della Campagna digitale lanciata nel mese di dicembre 2020



Progetto e realizzazione grafica:



MERCURIO_{GP}
www.mercuriogp.eu



Copyright 2021© Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF

Via Tomacelli, 146 - 00186 Roma C.F. 97474000581

Tel. 06 45556100 Fax 06 45556113

info@organismocf.it www.organismocf.it



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

info@organismocf.it

www.organismocf.it